

Anno II, Edizione I - Giugno 2016

RIVISTA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA



Direttore Responsabile

Simone Borile, Direttore Generale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS e Professore di Antropologia della violenza e dell'Aggressività e di Antropologia culturale, presso lo stesso Istituto.

Comitato Scientifico

Ivano Spano, Professore Ordinario di Sociologia Generale e dell'Educazione presso l'Università di Padova.

Alessandro Mariani, Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale nell'Università degli Studi di Firenze, presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Maurizio Mistri, Professore Associato in Economia Internazionale presso l'Università di Padova e studioso senior di Economia Internazionale.

Vittorio Alberto Torbianelli, Professore Associato nel settore scientifico disciplinare dell'Economia Applicata presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Matematiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Trieste.

Gianluigi Cecchini, Professore Associato di Diritto Internazionale, presso l'Università di Trieste.

José Manuel De Morais Anes, Member of two University Research Centers, the CEDIS (in Security and Law) of the Faculty of Law of the New University and CLIPSIS (Security and International Relations) of the Universidade Lusíada de Lisboa.

Slobodan I. Marković, Phd Ful professor Faculty of Law and Business Dr Lazar Vrkatic in NoviSad, University Belgrade.

Fabio Quassoli, Professore Associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca.

Cesare La Mantia, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-STO/03 Storia dell'Europa Orientale presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste.

José Francisco Medina Montero, Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT), Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT), dell'Università degli Studi di Trieste.

Desirée Pangerc, Antropologa applicata, membro del Royal Anthropological Institute.

Dan Podjed, Phd in Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana.

Lucia Regolin, Professore Associato confermato presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.

Elisa Pelizzari, Ph.D. in Antropologia Sociale e Etnologia all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, dirige dal 1995 la casa editrice L'Harmattan Italia (Torino).

Comitato di Redazione

Abbondanza Angelicchio, Shawa Cattarin, Roberta Dassie, Federica Stizza.

e-mail: rivistaitalianadiantropologia@ciels.it

Grafic Designer

Cristian Rigoni

Web master

Kleber Alessandro De Oliveira Moreira

Direzione e Redazione

Uniciels srl

Via S. Venier, 200

35127 Padova

rivistaitalianadiantropologia@ciels.it

Presentazione dei contributi e referaggio

Gli articoli da sottoporre alla Rivista vanno spediti in formato Word alla sede della redazione previa valutazione della Direzione circa l'attinenza del tema trattato con quelli oggetto della Rivista; ciascun lavoro sarà sottoposto in forma assolutamente anonima a due referees che decideranno sulla pubblicazione senza modifiche, con modifiche ovvero sulla non pubblicazione.

Anno II, Edizione Numero 1 – Giugno 2016

01 Giugno 2016 – Padova

Registrazione al Tribunale di Padova n. 2394 del 21/10/2015.

ISSN: 2499-1848

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione esclusivamente a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

La rivista è fruibile dal sito www.rivistadiantropologia.it

LA RIVISTA

L'idea e l'esigenza di creare la "Rivista Italiana di Antropologia Applicata", nascono dalla necessità di rendere di facile fruizione e di ampia diffusione, i risultati delle ricerche e degli studi dell'Osservatorio Nazionale di Antropologia Applicata. Gli studi e le ricerche dell'ONAA, non saranno però le sole pubblicazioni presenti nella Rivista; infatti, la stessa, è pensata per essere luogo d'incontro e di confronto per tutti gli studiosi del settore. Si auspica che tale confronto antropologico, calato in una prospettiva multidisciplinare e multifattoriale, che consente di elaborare approcci di analisi dei contesti, delle dinamiche socio-antropologiche applicate nei vari disturbi della quotidianità, possa essere foriero di nuove iniziative di ricerca e di studio.

Le riflessioni con i diversi specialisti del settore consentono di avanzare proposte di studio e conseguimento di risultati attraverso l'esperienza vissuta e l'interpretazionismo dell'inevitabile cambiamento della società e del rapporto che l'uomo crea, attraverso i suoi legami sociali con essa.

Il progetto scientifico si propone quindi di convergere su obiettivi strategici attraverso l'acquisizione di modelli interpretativi applicati alle realtà, ai singoli contesti, all'uomo nelle sue più totali manifestazioni sociali e culturali.

La cadenza delle uscite è semestrale, con "Numeri Speciali" pensati per divulgare i risultati raggiunti al termine dei vari progetti in atto, o in caso di particolari contingenze.

È presente, inoltre, una "Rubrica Aperta" volta ad accogliere liberi contributi di particolare rilevanza scientifica.

Il Direttore Responsabile
Prof. Simone Borile

L'EDITORIALE

Questo è il primo numero dell'Anno II, della Rivista Italiana di Antropologia Applicata dedicato alla “*Violenza, Diritti Umani e Geopolitica Economica*”, si tratta dell'edizione semestrale, contenente articoli su differenti temi.

Gli autori di questo numero sono:

Luca Azzano Cantarutti, in “*L'autodeterminazione del popolo veneto tra diritto internazionale e diritto interno*”, affronta la questione veneta in riferimento al diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Sabrina Camera, in “*Stalking, operatori e tutela delle vittime*”, definisce la violenza delineando gli attori, attivi e passivi del reato, gli strumenti di prevenzione e di tutela, nonché i protocolli operativi.

Laura Baccaro, in “*Il disprezzo e i reati contro la persona*”, analizza l'argomento in un'ottica psico-criminologica, distinguendo tra il disprezzo verso la vittima e il disprezzo verso l'autore di reato.

Valentina Thuernau, in “*Reati culturali in Germania*”, inquadra i reati culturalmente orientati, in particolare i delitti d'onore, frutto degli enormi flussi migratori in Germania.

Sarah Bregante, in “*Corano e terrorismo, tra pace e violenza*”, mette in evidenza che le motivazioni che inducono i Predicatori dell'odio ad educare i giovani alla violenza terroristica della “guerra santa”.

L'uscita del secondo numero dell'Anno II della Rivista è programmata per Dicembre 2016 e avrà per titolo: “*Emergenza e accoglienza di immigrati, profughi e richiedenti asilo*”; il termine ultimo per la consegna dei contributi viene fissato per il 31 ottobre 2016.

Attendiamo i vostri contributi.
Buon lavoro

Il Direttore Responsabile
Prof. Simone Borile

RIVISTA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA

Diretta da Simone Borile

Numero I – Giugno 2016

A cura di Simone Borile

Indice

L'AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO

Self-determination of the people of Veneto: National and International law

di Luca Azzano Cantarutti 7

STALKING, OPERATORI E TUTELA ALLE VITTIME

Stalking, operators and victim protection

di Sabrina Camera..... 22

IL DISPREZZO E I REATI CONTRO LA PERSONA

Contempt and personal crimes

di Laura Baccaro..... 40

REATI CULTURALI IN GERMANIA⁴⁷

Cultural crimes in Germany

di Valentina Thuernau 47

CORANO E TERRORISMO, TRA PACE E VIOLENZA

The Koran and terrorism: peace

di Sarah Bregante..... 59

L'AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO

Self-determination of the people of Veneto: National and International law

di Luca Azzano Cantarutti

Impedire l'espressione di un'opinione è un crimine particolare, perchè significa derubare la razza umana, i posteri altrettanto che i vivi, coloro che dall'opinione dissentono ancor più di chi la condivide: se l'opinione è giusta, sono privati dell'opportunità di passare all'errore alla verità; se è sbagliata, perdono un beneficio quasi altrettanto grande, la percezione più chiara e viva della verità, fatta risaltare dal contrasto con l'errore.

(John Stuart Mill, Saggio sulla libertà).

Abstract

In light of petitions for independence in recent years, the author addresses the Venetian issue whose consequence has been the approval of a regional law that organizes a referendum both on autonomy and independence.

Luca Zaia, the president of the Veneto region, is encouraging the Venetian community to sustain the process for reaching the autonomy, and he wants the referendum to be held in any case. In fact, the Statute of Veneto region provides for an advisory referendum.

The Italian Constitutional Court recently ruled that a referendum on the autonomy issue must be allowed, even though the referendum on independence was declared to be in conflict with Article 5 of the Italian Constitution.

The author analyzes the relationship between Articles 5 and 10 of the Constitution, explaining how, in the past, the Italian governments neglected the indivisibility principle.

With respect to the international principles that recognize inalienable rights to individuals and populations, he highlights the necessity of automatic compliance of the national laws, even of those that belong to the Constitution.

He criticizes the rulings of the Constitutional Court, on the basis of the new international and transnational law that protects the right of self-determination, even preempting the national law.

He describes the reasons why the Venetian population must be considered a community, given its own history, culture, language, and in particular its strong awareness of identity.

The author concludes that the right of self-determination has to be recognized for the Venetian community.

Key words: Veneto, Self-determination, Referendum, Constitution, International Law

1. La Questione veneta

Le vicende dell'attualità e i precedenti specifici pongono all'attenzione dei media un fermento autonomista ed indipendentista che scuote il Veneto e ne pone in discussione la stessa appartenenza allo Stato italiano.

Il 17 marzo 2016 il Presidente della Giunta regionale, Luca Zaia, annuncia l'invio al Governo di Roma di una lettera con la quale avvia formalmente il negoziato per l'effettuazione del referendum per l'autonomia del Veneto, referendum che il Presidente Zaia dichiara di voler comunque celebrare e per il quale è in corso la mobilitazione degli Stati Generali del Veneto.

Questa iniziativa costituisce il culmine di un percorso iniziato il 5 maggio 1992 con l'approvazione della legge regionale destinata ad attivare un procedimento di revisione costituzionale per ottenere una maggiore autonomia. Interviene la Corte Costituzionale, che con la sentenza 470/1992¹ dichiara la legge costituzionalmente illegittima sulla scorta del principio per cui il procedimento di formazione delle leggi dello Stato «viene a caratterizzarsi per una tipicità che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di “aggravare”, mediante forme di consultazione popolare variabili da Regione a Regione, lo stesso procedimento».

L'8 ottobre 1998 il Consiglio regionale Veneto vara una nuova legge indicendo un referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia. Anche in questo caso la Consulta, con la sentenza n. 496/2000², dichiara l'illegittimità costituzionale del provvedimento regionale, ribadendo il divieto che il «corpo elettorale regionale» possa farsi «portatore di modificazioni costituzionali», atteso che la legge regionale intende assegnare al referendum una funzione propulsiva e per di più riservata ad una sola frazione del corpo elettorale «quasi che nella nostra Costituzione, ai fini della revisione, non esistesse un solo popolo, che dà forma all'unità politica della Nazione e vi fossero invece più popoli».

La vicenda che oggi ci occupa inizia il 28 novembre 2012, allorché il Consiglio regionale Veneto approva in seduta straordinaria la **Risoluzione 44**³, con la quale impegna il suo Presidente ed il Presidente della Giunta ad «avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali» per garantire l'indizione di una consultazione referendaria «al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione **sino anche alla dichiarazione di indipendenza**».

Tra il 16 ed il 21 marzo 2014 si tiene una consultazione on line, organizzata da un comitato civico; l'esito, con una schiacciante maggioranza, è favorevole all'indipendenza del Veneto.

In questo clima di mobilitazione di ogni espressione della società veneta, il Presidente della Giunta istituisce una Commissione (composta dall'Avv. Luca Azzano Cantarutti, dal Prof. Luigi Benvenuti, dal Prof. Mario Bertolissi, dal Prof. Andrea Favaro, dall'Avv. Maria Patrizia Petralia e dall'Avv. Alessandro Rota) incaricata di fornire un parere giuridico sulla possibilità di indire un referendum tra i Veneti al fine di accertarne la volontà di autodeterminarsi come Popolo, con proprie forme di autonomia giuridica.

La Commissione non giunge ad una conclusione unanime e pertanto, in assenza di impedimenti conclamati, in una lunga ed animata sessione il Consiglio regionale Veneto approva due leggi, «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto» (L.R. Veneto n. 15 del 2014) e «Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto» (L.R. Veneto n. 16 del 2014)

La **legge n. 16/2014**⁴ prevede, all'art.1, l'indizione di un referendum consultivo sul quesito: «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o No?».

E' un attacco diretto ed inequivocabile all'unità dello Stato italiano.

Forte è l'analogia con quanto sta avvenendo in contemporanea in Catalogna e, soprattutto, in Scozia, ove il governo britannico, riconoscendo la sovranità popolare, acconsente alla celebrazione di un referendum per l'indipendenza che vede gli unionisti prevalere di stretta misura.

¹ Focus – Fonti del Diritto n. 1 - 26/01/2015.

² Consultabile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0496s-00.html>

³ Consultabile su:

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/attisp/RIS/Anno_2012/RIS_0044/testo_presentato.html

⁴ Consultabile su: <http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=276454>

La Giunta regionale adotta poi disposizioni in merito alla propaganda, alle procedure di voto e alla proclamazione ufficiale del risultato del referendum (deliberazione n. 1331 del 28 luglio 2014), come richiesto dalla L.r. n. 16/2014 (v. anche la deliberazione ulteriore della Giunta, n. 1709 del 23 settembre 2014, sui profili economici e finanziari del referendum).

Il Governo italiano ricorre alla Consulta; il giudizio sfocia (sentenza n. 118 del 2015) in una declaratoria di incostituzionalità della L.r. n. 16, in quanto il quesito referendario sarebbe foriero di «prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano», come tale incompatibile con i principi dell'unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost.

Diverso è, invece, l'atteggiamento verso la **L.r. n. 15⁵**, portatrice di cinque quesiti referendari volti ad ottenere maggiore autonomia senza intaccare l'indivisibilità della Repubblica italiana e prevedendo che il contenuto del referendum debba essere concordato per mezzo di un «negoziato» tra il Presidente della Giunta ed il Governo. Tuttavia, la legge n. 15 stabilisce che il referendum sia comunque indetto, anche nell'ipotesi di fallimento delle trattative, sui quesiti formulati dal legislatore regionale, fra i quali il seguente: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? »

La Consulta censurava gli altri quesiti, ammettendo viceversa quello sopra ricordato.

Oggi il Presidente della Giunta, Luca Zaia, ha avviato una trattativa con il Governo italiano e, soprattutto, ha lanciato la **mobilitazione della società civile veneta** nella dichiarata intenzione di trasformare lo strumento del referendum consultivo in una plebiscitaria adesione alla linea politica che da molti lustri rivendica ai Veneti il diritto all'autodeterminazione.

Si deve quindi parlare, a ragion veduta, di Questione Veneta.

2. Lo Statuto della Regione Veneto: l'Istituto del referendum consultivo

Il referendum consultivo è un istituto previsto e disciplinato dal vigente Statuto della Regione Veneto⁶, che dapprima si premura di affermare il proprio intervento a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo:

«Art. 5 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

... omissis...

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli».

Prosegue poi lo Statuto enucleando gli strumenti di cui si dota:

«Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

Art. 27 - Referendum consultivo.

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.

3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'articolo 26, commi 4 e 5.

⁵ Consultabile su: <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html>

⁶ Consultabile su: <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Heading5>

4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali».

Dunque il ricorso allo strumento del referendum consultivo è in astratto consentito; si tratta di comprendere se, nella fattispecie concreta, può essere indetto un referendum consultivo sul quesito «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?», quesito approvato dalla L. r. n. 16.

L'art. 27.4, richiamando l'art. 26, commi 4 e 5, esclude il ricorso al referendum consultivo negli stessi casi in cui non è consentito quello abrogativo, ossia per l'abrogazione:

- a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
 - b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
 - c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
 - d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
 - e) del Regolamento;
- nonché le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.

Il quesito referendario in esame non rientra in alcuna di questa fattispecie, sì che devesi esaminare se vi siano altre norme di rango superiore che impediscano l'indizione del predetto referendum.

3. La Costituzione italiana: gli articoli 5 e 10

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'indipendenza ritenendolo in contrasto con la Costituzione, segnatamente con l'art. 5 che dichiara la Repubblica una e indivisibile.

La norma sembra inequivocabile nella sua formulazione, ma in realtà la sua applicazione concreta da parte delle Istituzioni italiane è stata tutt'altro che univoca.

Ricordiamo, in particolare, che l'art. 5 della Costituzione é in vigore anche allorché nel 1975 il Ministro degli Affari Esteri, Mariano Rumor, sottoscrive insieme ai plenipotenziari della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il Trattato di Osimo, con il quale vengono cedute definitivamente l'Istria italiana (più precisamente, veneta) che fino a quel momento è amministrata in via provvisoria dalla Jugoslavia di Tito.

Dunque fino a tale data quelle Terre sono comprese a pieno titolo nella Repubblica italiana per essere state parte integrante della Serenissima sin dall'anno 1000, allorché il Doge Orseolo le conquista definitivamente; ora ne vengono escluse per essere cedute allo straniero.

L'art. 116, nella formulazione originale del 1948, già riconosce la Regione Friuli - Venezia Giulia, ove per «Venezia Giulia» erano intesi proprio i territori ceduti con il Trattato di Osimo (la cosiddetta «Zona B»), tanto è vero che anche dopo il Trattato di Osimo gli abitanti di quelle Terre possono continuare a mantenere (a certe condizioni) la cittadinanza italiana.

Ed invero, le Terre della «Zona B» sono soggette alla sovranità italiana, ancorché amministrate in via provvisoria dal governo jugoslavo; solo con il Trattato di Osimo la sovranità viene ceduta alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

La tematica della recezione degli Accordi di Osimo nell'ordinamento interno italiano introduce argomenti complessi: peraltro, trattandosi di norme che si sono definitivamente consolidate nell'ordinamento, non alimentano più particolari problemi interpretativi, come evidenziato dal Prof. Fulvio Rocco, Docente presso l'Università di Trieste e Magistrato T.A.R. Veneto («Gli Accordi di Osimo: la recezione nel diritto interno italiano», Atti del convegno, Trieste, 12 novembre 2005).

Ricorda l'illustre Giurista:

«Nel nostro ordinamento, la “saldatura” tra diritto internazionale e diritto interno avviene, per quanto attiene agli effetti derivanti dalla conclusione, da parte dell’Italia, di trattati internazionali “che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” e in conformità a quanto disposto dall’art. 24 della Convenzione sul diritto dei trattati di Vienna del 23 maggio 1969 (ratificata dall’Italia con L. 12 febbraio 1974 n. 112 e, peraltro, entrata in vigore il 27 gennaio 1980) e dagli artt. 80 e 87 della nostra Costituzione, mediante apposite leggi approvate dai due rami del Parlamento che autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato, ossia a esprimere nell’ambito dell’ordinamento internazionale l’assunzione, da parte dell’Italia, dei diritti e degli obblighi derivanti dal trattato medesimo.

Contestualmente, la stessa legge che autorizza la ratifica del trattato internazionale reca un “ordine di esecuzione” che introduce le disposizioni contenute nel testo del trattato medesimo nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, trasformandole – quindi – a tutti gli effetti in norme statuali italiane».

Tutto il percorso che ha portato alla cessione dell’Istria alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è certamente autorizzato, *rectius*, ratificato dal Parlamento (anche se il persistente inadempimento della Slovenia e della Croazia rispetto agli obblighi contenuti nel trattato ne consentirebbe una seria contestazione).

Altrettanto indubbiamente, con il Trattato di Osimo⁷ si realizza un fatto politico-costituzionale di rilevanza assoluta: **l’Italia accetta di sacrificare la propria integrità territoriale**, atteso - come già detto - che sino a tale data le Terre della «Zona B» sono ancora sotto la sovranità italiana ma amministrate provvisoriamente dalla Jugoslavia.

Il contrasto con l’art. 5 della Costituzione è dunque evidente: Terre italiane vengono scorporate dal resto del Paese, che rinuncia alla sovranità sulle stesse, e cedute ad un soggetto giuridico diverso dall’Italia, **non più indivisibile per scelta dello stesso Parlamento**.

Il Sen. Nencioni, nella seduta del Senato del 24 febbraio 1977 dedicata alla ratifica del Trattato di Osimo, dichiarava: «... e quando abbiamo sottolineato il riflesso di incostituzionalità intrinseca ed estrinseca ...».

Ciò non impedisce la ratifica di una situazione in tutta evidenza incostituzionale, ma che la congiuntura politica internazionale rende, a giudizio del Governo Andreotti («in assenza di soluzioni alternative pacifiche abbiamo perfezionato i protocolli di Osimo», recita il resoconto stenografico della citata seduta del Senato) e del Parlamento italiano, inevitabile.

Piace ricordare alcuni passaggi della stampa dell’epoca, che sottolinea la palese illegittimità costituzionale del trattato: «... solo poco tempo fa Roma considerò addirittura intollerabile persino la presenza di cartelli che indicavano la zona B come territorio jugoslavo...»: così scrive Il Piccolo di Trieste il 29 settembre 1975; Indro Montanelli, direttore de Il Giornale Nuovo, parla de «I disertori della zona B».

Giova poi ricordare che con l’Accordo di Caen del 21 marzo 2015 il Governo Renzi ha ceduto porzioni di acque territoriali italiane alla Francia, il cui Parlamento ha già ratificato l’accordo a differenza di quello italiano, tenuto all’oscuro.

Dunque l’applicazione pratica della norma di cui all’art. 5 della Costituzione italiana, apparentemente formulato in maniera così chiara, è stata tale da consentire la separazione di porzioni del territorio dello Stato italiano.

L’adesione alle norme di diritto internazionale: l’art. 10 della Costituzione italiana.

⁷ Il 10 novembre 1975 il Governo italiano e quello jugoslavo hanno firmato il cosiddetto "Trattato di Osimo". L’Italia rinuncia definitivamente, e senza alcuna contropartita, agli ultimi lembi di terra della penisola istriana (la cosiddetta Zona B).

L'art. 5 della Costituzione va peraltro letto ed applicato alla luce della norma di cui all'art. 10 della Costituzione, che recita: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Giova al proposito una premessa metodologica.

In ordine al rapporto gerarchico fra le norme dell'Ordinamento internazionale e quelle dell'Ordinamento italiano, si sostiene autorevolmente che «L'ordinamento statale e l'ordinamento internazionale si trovano in una **posizione di parità l'uno verso l'altro**; non esiste cioè né una supremazia dell'ordinamento internazionale su quello interno, né, all'opposto, una supremazia dell'ordinamento interno su quello internazionale.

Si è così implicitamente accolta la concezione, che è stata detta dualista o più esattamente pluralista, secondo cui l'ordinamento internazionale e l'ordinamento interno non solo sono separati e distinti, ma hanno entrambi carattere originario.

Nell'ordinamento costituzionale italiano sono previsti due diversi tipi di adattamento, secondo la natura delle norme:

a) adattamento espresso per il diritto internazionale pattizio (artt. 80 e 86 cost.): per modificare l'ordinamento interno in conformità degli obblighi internazionali assunti con i trattati e le convenzioni, possono adottarsi due diversi metodi: a) legge che traduca in norme interne le disposizioni del trattato internazionale; b) ordine di esecuzione, col quale si ordina l'esecuzione di un determinato trattato, che viene contemporaneamente pubblicato in allegato all'atto stesso («piena ed intera esecuzione è data al trattato... »);

b) adattamento automatico per il diritto internazionale generale.

Dispone l'art. 10 cost. che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»; con tale disposizione si è voluto porre in essere un adattamento automatico, completo e continuo per tutte le norme di diritto internazionale generale, per quelle norme cioè che si rivolgono non a soggetti determinati nella loro individualità, bensì a tutti indistintamente i soggetti dell'ordinamento internazionale.

Tali norme si identificano in definitiva con le norme consuetudinarie generalmente osservate, anche se non espressamente riconosciute dai singoli Stati; esse vengono, in forza del disposto dell'art. 10, trasformate automaticamente in norme di diritto interno, che fanno sorgere immediatamente diritti ed obblighi per i cittadini e per gli organi statali, sempre ché per concretezza e completezza abbiano la idoneità di vincolare i destinatari nell'ambito dell'ordinamento interno. Se, poi, leggi ordinarie venissero emanate in contrasto con le norme di diritto internazionale generale, esse risulterebbero viziate di incostituzionalità e potrebbero essere impugnate innanzi alla Corte costituzionale» (Barile).

Conosciamo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, la quale si è così pronunciata: «Il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 comma 1 cost. non consente che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute formatesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione violino i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» (Corte Costituzionale, 18 giugno 1979, n. 48), quasi che la norma di cui all'art. 10 non sia parte integrante dei principi fondamentali della nostra Carta.

Tale orientamento viene portato quale motivo ostativo all'applicazione di norme, che più oltre esamineremo, del diritto internazionale.

L'assunto non è condivisibile.

Il Giurista non può ridurre il proprio operato all'analisi ed all'applicazione dell'unico diritto statale ma, a differenza di quanto avveniva secondo il tradizionale *modus operandi*, è oggi chiamato a ragionare, discutere ed applicare norme e fattispecie concettuali che superano i confini originari del territorio in cui il Giurista stesso si è formato.

È il diritto transazionale.

4. Il diritto transazionale

Nello spazio giuridico globale dei diritti umani è sempre più urgente la necessità di elaborare una dinamica sociale che sappia farsi interprete dell'urgenza di riconoscere nuove regole e migliori garanzie dei diritti individuali e di gruppo (per forza di cose transnazionali).

Un'interpretazione dinamica della stessa dimensione costituzionale può fornirci strumenti d'azione e di confronto pubblico realmente adeguati alle nostre attuali esigenze.

Interessante, ai fini che ci occupa, è la diffusa trattazione svolta in: «Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali», documento elaborato dalla direzione del Centro dell'Università di Padova e presentato alla Conferenza generale della Helsinki Citizen's Assembly⁸, HCA Bratislava, 25 e 29 marzo 1992.

Il 24 ottobre del 1970 l'Assemblea generale dell'ONU dichiara che la fondazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera unione con uno Stato indipendente o il passaggio a un qualche altro *status* politico rappresentano attuazioni del diritto all'autodeterminazione.

Ogni altro Stato deve astenersi da misure repressive che impediscano ai popoli di realizzare il proprio diritto alla libertà e all'indipendenza. Se tali popoli vengono ostacolati nell'esercizio del proprio diritto «sono legittimati a richiedere e ricevere sostegno» dalla Comunità internazionale (ma non a ricorrere alla violenza).

I diritti umani e i diritti dei popoli sono oggi riconosciuti dal diritto internazionale.

L'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che il rispetto dei diritti umani ed il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce uno dei fini principali delle Nazioni Unite.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948⁹ specifica una prima lista di diritti umani e ne raccomanda il rispetto.

I due Patti internazionali del 1966¹⁰, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, contengono norme giuridiche vincolanti sul piano mondiale.

Questi due strumenti legali internazionali, insieme con altri strumenti quali le Convenzioni regionali europea, interamericana e africana, la Convenzione contro la discriminazione, la Convenzione contro la tortura, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, costituiscono le fonti del diritto internazionale dei diritti umani.

L'Atto finale di Helsinki del 1975 recepisce le norme internazionali sui diritti umani e sull'autodeterminazione (v. principi VII e VIII). Giova evidenziare come tale documento risalga ad un'epoca in cui l'esperienza coloniale era pressoché conclusa, sì che **il diritto all'autodeterminazione è stato affrontato in un'ottica volta a disciplinare per il futuro la rivendicazione di tale diritto da parte di popoli anche non sottoposti a dominio coloniale.**

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che **ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili**, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello Stato e del sistema degli Stati.

Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo.

Individui e popoli sono dunque soggetti originari anche nel sistema legale internazionale e gli stati sono da considerarsi come entità complesse "derivate" anche nel sistema del diritto e della politica internazionale.

I principali principi di questo nuovo diritto internazionale sono: il principio di vita; il principio di eguaglianza degli individui e dei popoli; il principio di pace; il principio di solidarietà; il principio di giustizia sociale; il principio di democrazia.

⁸ L'Assemblea di Helsinki Citizens (HCA) è un'organizzazione di cittadini dedicata alla pace, alla democrazia e ai diritti umani in Europa. Si tratta di un'organizzazione non governativa, che lavora sulle nozioni di diritti e libertà fondamentali, la pace, la democrazia e il pluralismo.

⁹ La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.

¹⁰ La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come Patto internazionale sui diritti civili e politici), è un trattato delle Nazioni Unite nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976. Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Un principio fondamentale per l'implementazione dei diritti umani è quello di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: civili, politici, economici, sociali, culturali; individuali e collettivi; dell'essere umano e dei popoli (...).

Le norme internazionali in materia di diritti umani enunciano il principio di «autorità soprannazionale», come necessario per allestire e far funzionare efficacemente una appropriata struttura internazionale di garanzia.

In conformità con queste norme e principi, il principio di sovranità degli stati e di non ingerenza negli affari interni cede al principio di sovranità dell'essere umano e della famiglia umana universale, anzi non esiste più *de jure*.

Deve ritenersi che l'art. 2.7 della Carta delle Nazioni Unite¹¹, che fa divieto di interferire negli affari interni degli Stati, sia oggi abrogato dalle norme sui diritti umani quando si tratti di materia attinente alla «dimensione umana», tanto che questo principio è stato ripetutamente richiamato quale fondamento giuridico dell'intervento bellico-umanitario da parte dei caschi blu dell'ONU.

Esiste oggi una gerarchia tra le norme del vigente diritto internazionale: al primo posto sono le norme e i principi sui diritti umani, in quanto norme di *jus cogens* o di super-costituzione.

I diritti degli stati sono subordinati a questi principi fondamentali; laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli stati, i primi devono prevalere.

La logica del nuovo diritto internazionale è antinomica rispetto a quella della frontiera statale; debbono essere ribaditi i valori umani e si deve agire per la umanizzazione dei sistemi politici, legali, economici, dal quartiere cittadino all'ONU.

Il nuovo diritto internazionale legittima ad agire per un nuovo ordine internazionale umano, che politicamente significa democratico e non violento, secondo l'art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati».

5. I popoli e il loro diritto all'autodeterminazione

I principi sopra richiamati consentono di affrontare sotto una luce non usuale il tema dell'autodeterminazione dei popoli, atteso che il nuovo diritto internazionale dei diritti umani ha una ratio completamente diversa da quella del tradizionale diritto internazionale, che è un diritto essenzialmente interstatale.

L'Atto finale di Helsinki recepisce - principi VII e VIII - i principi cardine del nuovo diritto internazionale dei diritti umani, raffrontandoli con il diritto degli stati, compreso quello alla integrità territoriale.

Questo coordinamento, per avere senso, deve essere effettuato sulla base dei seguenti principi:

1. primato dei diritti umani rispetto ai diritti degli stati: principio di *jus cogens* per l'implementazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti;
2. principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali;
3. principio del divieto dell'uso della forza;
4. principio di cittadinanza planetaria;
5. principio di autorità internazionale;
6. principio di ingerenza attiva negli affari interni;
7. principio di sicurezza collettiva internazionale;
8. principio di democrazia, interna e internazionale;
9. principio di eguaglianza dei popoli.

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, inteso quale soggetto distinto dallo stato.

Per il concetto di popolo bisogna riferirsi a documenti ufficiali.

¹¹ Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945. Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945.

Dal 27 al 30 novembre 1989 si è svolta a Parigi, presso la sede dell'UNESCO, la riunione internazionale di esperti «sull'approfondimento della riflessione sul concetto di diritti dei popoli».

A cura del Segretariato generale dell'UNESCO, e in particolare di G.B. Ku-tukdjian, specialista principale del programma «Diritti dei popoli», è stato redatto il Rapporto sui lavori (Doc. SHS-89/CONF. 602/7, Parigi, 22 febbraio 1990).

In tale consesso sono stati ribaditi principi che costituiscono cardini rilevanti della materia che ci occupa.

L'essere umano non può pienamente godere dei suoi diritti se il popolo al quale appartiene non può esercitare i suoi, come il diritto all'esistenza, alla autodeterminazione, all'identità culturale, allo sviluppo economico, ecc.

Parimenti, i diritti dei popoli, fra cui il diritto all'autodeterminazione, non possono essere esercitati senza la libertà di espressione e il godimento di altri diritti dell'individuo.

La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è forse il primo testo in cui sono simultaneamente proclamati i diritti dell'uomo e i diritti dei popoli. Questo testo, universalmente conosciuto, inizia così: «Quando, nel corso degli eventi umani, diventa necessario per un popolo di sciogliere i vincoli politici che lo hanno legato ad un altro e di prendere, tra le potenze della terra, il posto separato ed eguale cui le leggi della natura e del Dio della natura gli danno diritto, il rispetto dovuto all'opinione dell'umanità lo obbligano a dichiarare le cause che lo determinano alla separazione».

L'autorità della stessa Carta delle Nazioni Unite si fonda non sugli Stati, in quanto tali, ma sui popoli. La seconda parola dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è di «sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di se medesimi». L'importanza prioritaria accordata a questo diritto dei popoli si ritrova nei Patti relativi ai diritti umani.

Devesi ribadire che i diritti dei popoli:

- non sono i diritti dello Stato;
- non devono in alcun modo attentare ai diritti dell'individuo;
- pongono, al contrario, le preliminari condizioni necessarie al pieno esercizio dei diritti dell'individuo;

Vuolsi, secondo alcuni, che la definizione del termine «popolo» sia vaga e che la nozione di diritti dei popoli potrebbe condurre a una pericolosa proliferazione di rivendicazioni che rimettono in questione frontiere consolidate, attentano alla sovranità nazionale e compromettono la pace e la sicurezza internazionali.

I diritti dell'individuo, anche essi, sono stati e sono ancora oggi reputati sovversivi e pericolosi per l'ordine pubblico; occorrono certamente accresciuti sforzi per definire il termine «popolo» nell'espressione diritti dei popoli.

Il citato rapporto UNESCO ricorda, con una sintesi degna di nota, che si deve definire «popolo»:

«1. un gruppo di esseri umani che hanno in comune numerose o la totalità delle seguenti caratteristiche:

- a. una tradizione storica comune;
- b. una identità razziale o etnica;
- c. una omogeneità culturale;
- d. una identità linguistica;
- e. affinità religiose o ideologiche;
- f. legami territoriali;
- g. una vita economica comune;

2. il gruppo, senza bisogno che sia numericamente considerevole (ad esempio: popolazione dei micro stati), deve essere più che una semplice associazione di individui in seno ad uno stato;

3. il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo - restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur

condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza; e eventualmente

4. il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni e il suo desiderio di identità».

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli¹² (CONSEU Barcellona, 27 maggio 1990) si afferma:

«Ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato (...) costituisce un popolo.

Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale.

Ogni popolo ha il diritto ad affermarsi come nazione».

H. Gros Espiell definisce popolo «qualsiasi particolare comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà di costituire una unità capace di agire in vista di un avvenire comune (...)».

Dunque, due sono gli elementi fondamentali che fanno un popolo e lo distinguono da altri tipi di comunità umane, quali le minoranze etniche, linguistiche o culturali e quelle comunità che nei documenti delle Nazioni Unite vengono denominate popolazioni autoctone:

a) l'esistenza di un comune patrimonio culturale e storico;

b) l'esistenza di un comune progetto di futuro politico, la cui realizzazione comporti l'esercizio del diritto all'autodeterminazione.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è sancito dagli articoli 1, par. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite.

Questo principio è divenuto «diritto umano», formalmente riconosciuto a tutti i popoli, in virtù dell'identico articolo 1 dei due Patti internazionali sui diritti umani del 1966:

«1. **Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione.** In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. (...) 3. Gli Stati parti del presente Patto, (...), debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite».

Il diritto di autodeterminazione è riconosciuto anche dall'articolo 20 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, entrata in vigore nel 1986.

L'Atto finale di Helsinki riconosce il diritto di autodeterminazione al principio VIII:

«Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, (...)».

L'articolo 1, par. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo, del 1986, richiamando espressamente l'articolo 1 dei due Patti internazionali del 1966, stabilisce:

«Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione».

La Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli (Carta di Algeri, 1976)¹³ stabilisce all'articolo 5 che «Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione».

L'esercizio dell'autodeterminazione comporta sempre mutamenti territoriali e modifiche di confini che, ai sensi del vecchio diritto internazionale, costituirebbero violazione del principio di integrità territoriale degli stati.

Il diritto di autodeterminazione è un diritto rivoluzionario, sia perché comporta processi di ristrutturazione geopolitica sia perché implica che il popolo mantenga una propria soggettività giuridica e politica internazionale, distinta da quella dello stato: «Il diritto all'autodeterminazione ha una virtualità permanente» (H. Gros Espiell).

Questo significa che finché c'è popolo c'è diritto di autodeterminazione.

¹² La Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la sua 62ª sessione in New York il 13 settembre 2007.

¹³ La Carta di Algeri è frutto di una riunione non ufficiale di esperti e politici, il 4 luglio del 1976 nel duecentesimo anniversario della Rivoluzione americana.

A fronte del rischio di insorgenza di conflitti, va comunque ricordato che è giusto e doveroso tutelare il diritto all'autodeterminazione dei popoli perché:

- a. c'è il riconoscimento giuridico internazionale di questo diritto;
- b. c'è rivendicazione crescente di questo diritto in ogni parte del mondo;
- c. il nuovo diritto internazionale dei diritti umani, nel suo insieme, consente di trovare soluzioni adeguate.

Affinché l'esercizio del diritto all'autodeterminazione sia legittimo, occorre che la comunità umana interessata abbia la natura di popolo e rispetti le seguenti condizioni («Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali», documento elaborato dalla direzione del Centro dell'Università di Padova e presentato alla Conferenza generale della *Helsinki Citizen's Assembly*, HCA Bratislava, 25 e 29 marzo 1992):

1. fare immediato, esplicito riferimento al diritto internazionale dei diritti umani;
2. mettersi subito sotto l'autorità sopranazionale delle Nazioni Unite e delle istituzioni regionali a queste coordinate;
3. non usare la violenza, ma gli strumenti propri del metodo democratico: negoziato, **referendum**, plebiscito, elezioni, ecc.;
4. rispettare tutti i diritti umani, in particolare i diritti delle minoranze;
5. impegnarsi che la eventuale nuova entità territoriale non sia armata;
6. darsi una costituzione democratica che riconosca esplicitamente il primato del diritto internazionale dei diritti umani;
7. aderire subito ad un sistema di integrazione internazionale.

La comunità internazionale, nell'esigere il rispetto di queste condizioni, deve a sua volta adempiere ai seguenti impegni:

1. nel territorio ove si ponga un problema di autodeterminazione essere subito presente con una apposita struttura di garanzia sopranazionale articolata in:
 - a. struttura di monitoraggio;
 - b. struttura di supervisione dei processi di manifestazione della volontà popolare;
 - c. struttura di interposizione (se necessaria);
2. allestire sistemi di sicurezza collettiva internazionale sotto l'autorità sopranazionale delle Nazioni Unite;
3. trasformare in senso federale le preesistenti istituzioni regionali di integrazione, perché le nuove entità territoriali ne facciano subito parte;
4. democratizzare tutte le istituzioni internazionali (ONU, CSCE, Consiglio d'Europa, ecc.), mediante forme di legittimazione diretta e di partecipazione politica popolare ai processi decisionali internazionali. Sul piano europeo, si richiede subito alla CSCE, alla Comunità europea e al Consiglio d'Europa di creare una Agenzia inter-istituzionale paneuropea per i problemi dell'autodeterminazione e delle minoranze, cui partecipino anche l'ONU e la HCA.

La rete di collegamento transnazionale (*network*) delle istituzioni indipendenti di società civile ha un duplice compito da realizzare:

1. promuovere l'approccio «diritti umani e democrazia» per i processi di autodeterminazione;
2. essere subito presente, con una propria struttura di monitoraggio e di dialogo, nel tessuto sociale e politico del territorio interessato alla autodeterminazione per favorire l'uso degli strumenti democratici e l'internazionalizzazione del caso.

Ricorda Francesco Viola che secondo la concezione giuridica s'intende per «popolo» la comune, stabile e generale sottoposizione ad un potere effettivo ed indipendente. Il popolo è l'insieme di coloro che appartengono ad uno Stato. Esso diventa così l'elemento personale dello Stato, insieme al territorio e al governo. Il popolo coinciderà allora con coloro che sono subordinati al governo dell'ordinamento giuridico statale; costoro saranno individuati non più da fattori culturali, ma da criteri giuridici, cioè da un complesso di norme.

Si cade così nella tautologia di presupporre per la definizione di popolo la nozione di Stato e, d'altra parte, di considerare il popolo come elemento essenziale per definire lo Stato.

Se il popolo è la fonte del potere politico costituito, bisogna cercare i caratteri distintivi del popolo in una sfera che idealmente precede il potere costituito stesso, che da esso appunto emana.

Ci piace citare L. Maritain secondo cui: «Il popolo è al di sopra dello Stato, il popolo non è per lo Stato, lo Stato è per il popolo» (L'uomo e lo Stato, 1951).

Questa priorità del popolo come corpo politico rispetto alle strutture giuridico-politiche sta a significare che v'è un ordine politico spontaneo che si va intessendo nella storia e che conserva la sua unità, e le sue funzioni di controllo, anche dentro le istituzioni politiche costituite. Quest'unità di persone non è fondata tanto su sentimenti originari e primordiali, che conducono ad una coesione di passioni, ma piuttosto sullo sviluppo della ragione e sul discorso comune, che s'intreccia a motivo dell'attività cooperativa.

Dunque i Popoli sono titolari del diritto all'autodeterminazione.

Ai fini della presente indagine dobbiamo allora chiederci: quello veneto è un Popolo?

6. Quello Veneto è un Popolo?

I Veneti sono un Popolo?

I principi sopra enunciati, che costituiscono ormai parte indiscussa del nuovo ordinamento internazionale, non consentono altra risposta che quella affermativa.

Abbiamo sopra ricordato che: «Ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato (...) costituisce un popolo» (Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (CONSEU Barcellona, 27 maggio 1990).

Orbene, non può essere messo in dubbio che quello veneto sia un Popolo: lo afferma la storia, lo conferma la lingua e lo certifica il sentimento diffuso fra gli abitanti di queste Terre.

La **storia del Popolo Veneto** risale alla notte dei tempi.

Le fonti scritte sugli antichi Veneti sono molteplici: da Omero a Virgilio, a Tito Livio, Plinio il Vecchio, etc.

Omero li chiama «Enetoy» e così i tutti Greci, i Latini li dissero «Heneti» ben sapendo, come ci tiene a precisare Plinio (N.H. 37, 43) che questo termine era la traduzione di quello Greco.

In Omero, la fonte più sicura cui le altre vanno rapportate, la menzione del paese dei Veneti, che coincide con la Paflagonia, è collegata al *topos* dei famosi cavalli; questo *topos* viene poi celebrato da Alcmane, ricorre in Euripide, in Ecateo da Leto e riferito da Strabone, in numerosi scolasti, in Esichio.

Dal paese dei Veneti muovono i Paflagoni, guidati dal loro duce Pilemene e sono presenti a Troia fra gli alleati dei Troiani nella grande impresa (ILIADE. B., 851-855-2).

Livio inizia le sue storie proprio con il ricordo delle vicende che riguardano la terra Veneta. Pilemene è morto a Troia e i Veneti, già espulsi dalla Paflagonia (per cui non sono più detti Paflagoni, ma Veneti), privi di una patria e di una guida - *rege anisso* - si rivolgono ad Antenore. Questi assume il comando e, superate varie vicende, giunge con loro «*intimum maris Adratici sinum*» (Hist. I, 1) tra il XIII ed il XII sec. a.c.

Livio indica chiaramente il **territorio** ove si insediano i Veneti e riferisce che «*Euganisque, quit inter maria alpesqua incolebant, pulsus Enetos Troianosque eas tenuisse terras*» (Hist. I.I, cap.1-3).

I Veneti si insediano al posto degli Euganei nella pianura. Gli Euganei erano una popolazione dell'Italia preistorica, di incerta origine e stirpe, stanziata originariamente nel territorio posto tra le Alpi orientali, l'Adriatico ed il Po, con centro nella zona di Verona. Nell'VIII sec. a.C., sotto la pressione dei Veneti, si ritirarono dunque verso la Rezia e lungo le rive del lago di Garda.

Nel II sec. a.C. i Veneti furono alleati dei Romani, ottennero il diritto di cittadinanza e si fusero con i popoli circonvicini; è un nuovo popolo: «*gens universa Veneti appellati*», Livio ripete.

Va qui ricordato che ai Veneti è stato associato anche Diomede, poichè avrebbe addirittura fondato una grande città veneta, Adria (Pl. N.H. III, 120). A lui, eroe fondatore divinizzato, «*Veneti offrivano i bianchi cavalli alle foci del Timavo*» (Strab. V, 1,9 C 215).

Nel II° sec. a.C. viene fondata Aquileia che divenne una delle città più ricche e floride dell'Impero; i Veneti ottengono la cittadinanza romana nel 49 a.C. e mantengono intatta la loro autonomia.

Tutto il Veneto fino alle Alpi, il Friuli (*Forum Julii*), l'Istria e parte della Lombardia, costituiscono la *Decima Regio – Venetiae et Istromae* dell'ordinamento amministrativo Augusteo.

Con l'avvento del Cristianesimo, anche i popoli Veneti abbracciano la religione di Cristo, a seguito dell'evangelizzazione di S. Marco.

Fiorente di ricche città (Treviso, Concordia, Padova, Verona, Belluno, Oderzo, Vicenza, Rovigo, ecc.), il territorio deve affrontare le invasioni barbariche: molte delle sue popolazioni si trasferiscono lungo la gronda lagunare dove, unitamente agli abitanti che già stanziano nelle lagune, fondano l'attuale Venezia.

Inizia così la storia ultramillenaria (697-1797) della Repubblica Serenissima: millecento anni di straordinaria vitalità e potenza economica, culturale, militare, una Civiltà che governa l'attuale Veneto, la Lombardia orientale, il Friuli, l'Istria, la Dalmazia e le isole del Mediterraneo orientale.

È bene ricordare che la Terraferma veneta non viene conquistata da Venezia, ma la formazione dello *Stato da Tera* avviene, sostanzialmente nel XV secolo, per lo più attraverso “dedizioni” delle Città che, per l'appunto, scelgono di entrare a far parte della Serenissima Repubblica.

La cultura di governo della Serenissima è ben descritta da Francesco Petrarca, che così scrive nel 1321 ad un amico bolognese: «[...] quale Città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita: Città ricca d'oro ma più di nominanza, potente di forze ma più di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solide basi di civile concordia ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond'è cinta, dalla prudente sapienza dei figli suoi munita e fatta sicura».

Le successive vicende napoleoniche, austriache ed italiane non scalfiscono certo la millenaria coscienza dei Veneti di costituire un popolo; piace ricordare come nel 1866 l'Impero asburgico, che pure ha sconfitto il Regno d'Italia per terra (Custoza) e per mare (Lissa) ma è sconfitta dalla Prussia alleata dei Savoia, con il trattato di pace consegna le Terre Venete ai Francesi con l'impegno di girarle al regno sabauda, ma «sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate». Dunque anche in questa occasione i Veneti sono chiamati a decidere del proprio destino, in quanto popolo e nazione.

Anche la lingua parlata dai Veneti è unica ed antica.

Dalle Stipi di Baratella, iscrizioni votive su tavolette d'oro, di bronzo e di argilla rinvenute nei scavi effettuati nei pressi di Este, apprendiamo non solo i nomi di talune divinità ma anche la **lingua** e l'alfabeto dei Veneti.

L'alfabeto è abbastanza simile a quello Etrusco, e la lingua è stata sufficientemente interpretata: al punto che essa viene letta quasi correntemente dai Linguisti. Si ha notizia di un'iscrizione Venetica proveniente dall'Italia centrale (area del lago Fucino), ritrovata alcuni anni fa. Si tratta di un documento eccezionale, sia sotto l'aspetto linguistico che per la testimonianza storica riferendo di Veneti partecipanti alle guerre sociali.

La lingua dei Veneti, successivamente, divenne il latino – nelle iscrizioni – e si crede che quella in uso nel popolo sia stata quasi simile al padano antico e non molto dissimile da quella parlata fino alla metà dell'Ottocento.

Per chi asserisce che il “Veneto” non è una lingua, rileviamo che il primo documento in assoluto in lingua “volgare” è scritto in un misto di Veneto e Latino-medioevale. Infatti il più antico documento della cosiddetta lingua italiana è Veneto: è un indovinello scritto negli ultimi anni del VII° secolo, ed è stato rinvenuto nel 1924 da Luigi Schiapparelli e si trova nel codice LXXXIX della Biblioteca Capitolare di Verona, sulla faccia recta del foglio 3.

Eccolo:

«*Se pareba boves*

Alba pratalia araba

Albo versorio teneba

Negro semen seminaba».

Giovanni Battista Pighi così lo ha tradotto (tenendo conto che ancor oggi l'aratro in alcune zone del Veneto si chiama ancora "versor"):

«*I se preparava (gli scrivani) il bò (le pergamene)*

bianche pradarie i arava (co la pena)

e bianco versòr (la penna d'oca) i teneva

e negro come seme (l'inchiostro) i semenava»

Il fatto è che il poeta Pontico Vitruvio così definisce la lingua Veneta «*Pulcherrimus et doctissimus omnium sermo, - in quo tota redolet linguae Graecae majestas*» (Il più bello e il più dotto fra tutti gli idiomi, nel quale respira tutta la maestà della lingua Greca).

Quanto all'**identità culturale e linguistica**, riportiamo alcune fra le innumerevoli opinioni espresse al proposito.

«Se c'è una regione d'Italia antica nella quale sia evidente la coincidenza di un popolo, di cultura e di territorio, questa è il Veneto [...] tutto coincide: il popolo dei Veneti, la cultura che da loro prende il nome, il territorio che è sostanzialmente lo stesso ancor oggi» (prof. Sabatino Moscati, già presidente dell'Accademia dei Lincei: L'Espresso 15/12/1985).

Secondo Indro Montanelli la Repubblica Veneta fu «una civiltà non italiana (quale la Serenissima mai fu né mai si sentì), ma europea e cristiana» (Corriere della Sera 24/9/1996).

«Il Veneto è la mia Patria. Do alla parola patria lo stesso significato che si dava durante la prima guerra mondiale all'Italia: ma l'Italia non è la mia Patria e sono profondamente convinto che la parola e il sentimento di Patria è rappresentato fisicamente dalla terra, dalla regione dove uno è nato. Sebbene esista una Repubblica Italiana questa espressione astratta non è la mia Patria e non lo è per nessuno degli italiani che sono invece veneti, toscani, liguri e via dicendo...» (Goffredo Parise, Corriere della sera, 7.2.1982).

Non si può dunque dubitare del fatto che i Veneti costituiscano un Popolo, titolare del diritto all'autodeterminazione.

7. Conclusioni

A questi riferimenti giuridici, storici e culturali va affiancata una riflessione in ordine alla necessità di accertare l'esistenza di un comune progetto di futuro politico, la cui realizzazione comporti l'esercizio del diritto all'autodeterminazione.

Proprio a tal fine appare quanto mai opportuna l'indizione di un referendum che consenta di verificare la volontà del Popolo veneto circa il percorso che dovrà seguire questa Terra negli anni futuri.

Una democrazia matura e pluralistica, quale si picca di essere l'Italia, deve essere pronta a dibattere politicamente e, quindi, giuridicamente circa il senso di "essere Stato" e di mantenere l'attuale assetto che pretende di aver trasformato in soli 150 anni una «espressione geografica» (come il plenipotenziario austriaco, von Metternich, definisce l'Italia al Congresso di Vienna del 1815) in un Popolo italiano unitario, come sostiene la Consulta.

Alla luce di quanto sopra esposto, devesi ritenere che il Popolo (sì, il Popolo) veneto abbia il diritto di fornire alle proprie Istituzioni politiche le più complete indicazioni circa le modalità e la misura della propria volontà di esercitare la propria autodeterminazione rispetto allo Stato italiano.

Sitografia

<http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0470s-92.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0496s-00.html>

<http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=276454>

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html>

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Heading5>

<https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201466/v1466.pdf>

STALKING, OPERATORI E TUTELA ALLE VITTIME

Stalking, operators and victim protection

di Sabrina Camera

Abstract

Violence against women is a form of violence that lurks in relational imbalances between the sexes and in the man's desire to control and possess his female partner. It consists in physical violence (abuse), sexual violence (harassment, rape and exploitation), economic violence (denial of access to family economic resources even when generated by the woman) and psychological violence (violation of the self). The new phenomenon called "stalking" is established in this sense, becoming a new fear that threatens the life of the individual. Therefore, it is not difficult to understand that the phenomenon constitutes a serious breakdown of communication and the relationship between individuals that in-depth studies reveal affects primarily women and, in some cases, culminates in physical violence, sexual violence or murder. These behaviours must be considered the culmination of escalating violence. The author defines violence, identifying the active and passive actors of the offence, prevention and protection tools, and operating protocols.

Key words: violence, victim, stalking, offence, freedom.

Introduzione

La violenza sulle donne, così come definita nella Dichiarazione per l'Eliminazione della Violenza sulle donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993, è *“qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”*. È una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile.

Il fenomeno della violenza di genere si coniuga in: violenza fisica (maltrattamenti); sessuale (molestie, stupri e sfruttamento); economica (negazione dell'accesso alle risorse economiche della famiglia anche se prodotte dalla donna); psicologica (violazione del sé).

È in quest'ottica che si insedia il nuovo fenomeno denominato *“stalking”* divenendo una nuova paura che minaccia la vita dell'individuo. Come è ben noto, la condotta dello stalker si esplica in comportamenti che angosciano e spaventano la vittima; esso è in parte una creatura della contemporaneità, delle sue realtà ed ideologie sempre più contraddittorie. Anche se i comportamenti costitutivi di tale fenomeno esistono già dalle civiltà primordiali, esso prospera in una società nella quale l'altro è l'estraneo.

Dunque, è facile comprendere che il fenomeno in esame costituisce una grave degenerazione della comunicazione e della relazione tra gli individui, che, in base a studi approfonditi, colpisce prevalentemente le donne ed in alcuni casi culmina in una violenza fisica, sessuale od omicidio; queste ultime condotte sono da identificare come il culmine di una violenza in *escalation*.

Analizzando tale fenomeno, anche in base a degli studi effettuati in America a partire già dal 1998, si è evidenziato che esso è un derivato della violenza domestica; infatti, le condotte poste in essere dall'autore del reato di cui all'art. 612 bis c.p. possono derivare oltre che da amici, conoscenti, sconosciuti, anche dall'ex partner.

Il fenomeno, purtroppo, viene alla luce spesso solo quando si verificano gravi delitti perpetrati in

ambito familiare o all'interno di reti amicali; ciò è dovuto al fatto che le vittime spesso tacciono e non sporgono denuncia, contribuendo ad alimentare, sotto l'aspetto criminologico, il cosiddetto "dark number" (numero oscuro) della criminalità sommersa.

Quanto poc'anzi illustrato si genera per una serie di motivi: per quanto concerne il primo, è dovuto al fatto che la vittima presenta delle difficoltà ad uscire dal circolo vizioso della violenza, imputabili al ruolo che la donna svolge nell'ambito del rapporto relazionale, come ad esempio all'interno della famiglia, favorendo meccanismi di dipendenza inducendo una falsa contrapposizione tra i propri bisogni e quelli altrui, spesso quando vi è la presenza di figli minori; il secondo, afferente al timore che il loro aguzzino, al momento della denuncia, possa sviluppare una maggiore violenza nei loro confronti, mettendosi così in una situazione di maggior pericolo, provando, inoltre, un senso di colpa per tale comportamento violento manifestato dall'aggressore; infine, un ulteriore motivo, evidenziato anche dalle ricerche effettuate dal U.S. Department of Justice sul fenomeno dello *stalking* e della violenza domestica, è legato all'assenza di specifici protocolli operativi che permettano una presa in carico efficace e più articolata da parte degli organi di polizia, così come per altri operatori, quali i sanitari, evitando, in tal modo, il meccanismo di vittimizzazione secondaria connessa, appunto, ad atteggiamenti di minimizzazione dei problemi e/o di colpevolizzazione da parte degli operatori.

Per evitare ciò è importante evidenziare l'art. 5 lett. e della legge 119 /2013 il quale prescrive: " [...] garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di *stalking* [...]"

Dalla formazione degli operatori che intervengono con le vittime che inizia la tutela alle vittime.

Il diritto alla sicurezza minata dalle nuove forme di violenza

La sicurezza è condizione necessaria all'interno della vita di una collettività affinché siano rispettati i diritti di ciascun essere umano: a partire da quelli alla vita, all'integrità personale, alla libertà e ai propri beni. È dunque legittima l'aspirazione alla sicurezza da parte dei cittadini e la richiesta di iniziative che la tutelino; così come chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di dare risposte concrete ed efficaci per difendere i consociati dalle aggressioni che i fenomeni criminali portano o possono portare a quei diritti. Coloro che si occupano di realizzare la sicurezza, assottigliando i fenomeni che possono incidere su di essa, dovrebbero effettuare un costante aggiornamento professionale, da un lato, e, dall'altro, avere a disposizione strumenti idonei per attuare e realizzare la stessa. Sicurezza che, certamente prima di essere pubblica, è urbana, o meglio realizza lo scenario entro il quale poi si realizzerà quella pubblica. Quando si parla di sicurezza non si deve pensare solo a quella che deve essere realizzata nei confronti della società, ma anche a quella degli operatori, in qualità di lavoratori, che intervengono nell'ambito delle nuove forme di violenza. Infatti, attraverso efficaci protocolli d'intervento, come strumento di prevenzione, è possibile attuare la sicurezza verso i consociati e verso se stessi, in quanto con l'utilizzo di tale strumento è possibile prevenire situazioni particolari che potrebbero costituire fonti di pericolo per coloro che sono chiamati per legge ad attuare la sicurezza. Ma quali sono i fenomeni all'interno delle nuove violenze che destano attualmente maggior preoccupazione e dunque allarme sociale? Sempre più gli operatori, indipendentemente dalla natura della loro professionalità, sono chiamati ad intervenire in particolari forme di violenza, come la violenza di genere (donne e minori), lo *stalking* e tante altre forme di violenza. Occorre domandarsi perché viene utilizzato "nuove forme di violenza"; perché il fenomeno della violenza è nuovo? Ebbene, partendo da quest'ultimo quesito il fenomeno della violenza non è nuovo, già nel 1993 durante la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, in ordine al tema della violenza si riportava che essa è qualcosa già presente al momento della fondazione del mondo, non è altro che una presa di coscienza normativa di una dimensione che a che fare con l'antropologia. La violenza non è un'invenzione moderna. L'aggettivo "nuova" sta ad indicare una presa di coscienza recente nello studiare gli effetti e le cause di questi fenomeni sul singolo e sulla società. Pertanto, si utilizza nuovo, a parere della

scrivente, quando ci riferiamo alla violenza sulle donne e allo stalking, fenomeni sempre esistiti, in quanto si vuole sottolineare i moderni studi in ambito sociologico e criminologico afferenti a tali tematiche. Ebbene, queste forme di violenza attualmente costituiscono, senza ombra di dubbio, fenomeni che determinano l'insicurezza, la cui origine va ritrovata in una emozione come la paura, vale a dire il timore di subire o percepire un pericolo presente, reale o supposto. L'insicurezza è fonte di un pragmatico allarme sociale, definito in ambito criminologico *fear of crime /concern about crime*. In passato i fenomeni che generavano e destavano maggior preoccupazione all'interno della società erano la criminalità organizzata, il terrorismo internazionale e batteriologico. Ciò non significa che essi siano estirpati, ma costituiscono la base della paura collettiva, che, prima di divenire tale, è una paura ontologica; proprio per questo vanno esaminati e presi in considerazione i fenomeni che incidono su di essa.

Autori e vittime

L'insicurezza, certamente, si sta espandendo sempre più anche in ordine agli ultimi casi di cronaca. Certamente la problematica della violenza sulle donne, ed in particolare il fenomeno di stalking, è un fenomeno che in quest'ultimi anni mette a rischio la sfera della vita quotidiana in cui l'individuo esplica la propria personalità generando una paura senza forma, per indicare uno stato di malessere nel vivere la propria quotidianità. La conoscenza del fenomeno si è avuta grazie alle inchieste di vittimizzazione attraverso le quali è stato possibile individuare quali dinamiche si instaurano al momento della violenza; le motivazioni per le quali viene posta in essere un'azione violenta nei confronti della vittima; chi sono quest'ultime ed infine sul legame relazionale tra autore e vittima. A tal proposito vanno ricordate le parole dello psichiatra statunitense F. Wertham "*Non si può comprendere la psicologia dell'omicidio se non si comprende la sociologia della vittima*". Ebbene, a contribuire a tale studio è stata la scienza criminologica, scienza interdisciplinare, che funge da lente d'ingrandimento per comprendere quali siano le variabili della criminogenesi e della criminodinamica del fenomeno delittuoso. Non bisogna dimenticare che il crimine proviene dalla vita ed è biasimevole in quanto portatrice di violenza. Esso è atto dell'uomo contro l'uomo. Nello studio del crimine non vi sono verità assolute e dogmatiche, soprattutto quando si analizza la condotta umana. Sempre più si necessita di avere una piena cognizione dei fenomeni criminogeni, come quello in esame, per comprendere le oscure ragioni che inducono l'uomo a compiere azioni delittuose. Il crimine deve essere studiato in modo interdisciplinare e non bisogna allontanarsi da quella diade tra criminale-vittima: in quella relazione che, frequentemente gli operatori che intervengono in tali forme di violenza, si pongono costantemente, come ad esempio per coloro che professionalmente svolgono la loro attività nella struttura del pronto soccorso o forze di polizia. In passato la scienza criminologica basava i propri studi sull'autore e il reato senza considerare la vittima. Attualmente godiamo di una vasta gamma di studi sulla figura del criminale, dei suoi tratti bio-antropologici, psicologici e psichiatrici, assenti, invece, per la vittima. Bisognerà attendere l'affermarsi della vittimologia, branca della scienza criminologica, per attendere studi effettuati sulle vittime. L'errore, cui si incorre, è quello di spostare il focus di indagine da una visione centrica del criminale ad una visione centrica della vittima. È necessario, invece, spostare il focus dell'indagine sulla relazione tra individui nel contesto della diade criminale-vittima come fenomeno unico, inscindibile ed interdependente. La relazione autore-vittima non si limita alla semplice somma algebrica autore più vittima, ma è qualcosa di più complesso: una terza creatura, un insieme inteso come complessità organizzata, in cui l'intero è diverso dalla somma delle sue parti. Soltanto attraverso lo studio, dunque, della relazione criminale è possibile comprendere la motivazione della consumazione di un reato, le sue modalità e il luogo e il tempo in cui esso si realizza. Ogni informazione ricavata dal puntiglioso studio della vittima e la comprensione delle ragioni per cui un criminale decida di scegliere quella determinata vittima costituiscono una preziosa finestra sul panorama delle domande che gli investigatori si pongono

circa la personalità degli “offenders” e le ragioni legate all’acting out di un determinato delitto. Ne consegue che tra criminale e vittima esiste una relazione e un’interazione molto profonde. Nella criminogenesi del delitto, infatti, il comportamento del criminale e quello della vittima si influenzano reciprocamente. Di certo la vittima fornisce durante le indagini, e poi, in sede processuale penale, un contributo non indifferente per la ricostruzione del delitto. Certamente, è necessario evidenziare che occorre avere rispetto della persona vittima della sua dignità e della sua sofferenza.

Questa esigenza deve essere presa in considerazione da parte di tutti coloro che si trovano ad interagire con la vittima.

Durante la fase delle indagini per acquisire informazioni sulla vittima si può utilizzare il S.A.S.C. (sistema di Analisi della scena del crimine) con tale strumento si possono, inoltre, registrare informazioni sui tempi, luoghi, armi del crimine rinvenuti nel luogo in cui si è consumato il reato. La vittima sopravvissuta può essere sottoposta sia a sommarie informazioni, utili, certamente, al rilievo di tracce, oppure, per rappresentare agli organi preposti ad eventuali rapporti con l’autore, l’eventuale partecipazione al crimine, le modalità e i tempi dei soccorsi e quanto possa essere utile per il proseguimento delle indagini; sia ad ispezione medico-legale, consistente nella raccolta di tracce di tipo organico, biologico, ematico, attraverso l’ispezione; non va sottaciuto che la vittima costituisce, anche, un valido mezzo di prova, basti far riferimento all’istituto della testimonianza.

Ma cosa accade quando la vittima non è sopravvissuta all’azione delittuosa? Può, comunque, dare un contributo per l’analisi della relazione che l’ha legata al suo carnefice? La risposta non può che essere affermativa; infatti, essa può dare involontariamente un contributo di tipo psicologico alle indagini investigative: ciò può avvenire attraverso la ricostruzione che viene definita tecnicamente autopsia psicologica. L’obiettivo di quest’ultima, che altro non è che una perizia post-mortem, è quella di raccogliere i dati riguardanti la vittima al fine di costruire un profilo psicologico della stessa, per ricostruire il suo stato mentale prima del decesso, per valutare in che misura queste specifiche condizioni possono aver svolto un ruolo nella genesi dei fatti che ne hanno determinato la morte.

Qual è la tutela alle vittime?

Certamente definire chi è la vittima non è facile. Per vero, vi è incertezza già sull’etimo del termine e due sono le ipotesi avanzate: la prima fa derivare il termine vittima da vincere, cioè legare, avvincere e ne ricollega l’origine alla pratica di legare gli animali che venivano offerti agli dei nei riti sacrificali; la seconda fa riferimento al verbo vincere e, in ossequio ad essa, la vittima sarebbe colui che è sconfitto e disarmato di fronte al vincitore. All’oscurità dell’origine etimologica fa riscontro, come si accennava, la difficoltà di individuare una nozione di vittima. Il vocabolo è, infatti, utilizzato in ambiti differenti e assume contenuti diversi a seconda delle prospettive e dei contesti entro i quali è inserito: antropologico–culturale, sociologico, religioso–spirituale, teologico–sacrificale, psicologico o psicoanalitico ed, infine giuridico. In tale contesto, si privilegia la prospettiva criminologica, nonostante la consapevolezza che, anche all’interno della criminologia, manca una definizione unitaria di vittima. Certo è che la vittima è abbinata al crimine in modo ricorrente, anche se il soggetto passivo, nella dinamica interpretativa del delitto è stato sempre lasciato nell’ombra; per lungo tempo è stata ritenuta mero oggetto passivo della condotta criminosa. Lo stereotipo del crimine dà per scontato che il rapporto tra il criminale e la vittima sia tale per cui quest’ultima ignora l’esistenza e le intenzioni del primo, mentre, in realtà, in molti casi la vittima ha un ruolo importante. Questa considerazione è vera nella stragrande maggioranza dei casi, ma, come hanno dimostrato gli studi empirici e sociali, per comprendere alcuni fenomeni criminali occorre considerare anche le ipotesi in cui la vittima svolge un ruolo, oppure, ha caratteristiche peculiari di vulnerabilità o particolari predisposizioni nella genesi e nella dinamica del reato. Si è così giunti ad

ammettere che la vittima rappresenta il secondo polo della diade criminale. La vittima, infatti, compone, insieme al reo, la realtà umana con cui il diritto penale deve confrontarsi: raramente l'analisi del fatto criminoso può essere compiuta escludendo l'esame del comportamento della persona che lo ha subito. La vittima è, quindi, uno degli attori essenziali della situazione penalmente rilevante; pertanto, l'intera vicenda criminale, deve essere esaminata tenendo conto del ruolo svolto da ciascuno nella dinamica che ha prodotto il verificarsi del reato. La vittima assume un ruolo fondamentale in tre momenti salienti quali prima del reato, durante ed infine dopo che il reato si è consumato. Certamente, così come è stato già pacificamente affermato. Tutto ciò è stato evidenziato con la finalità di elaborare una vera tutela alla vittima ex ante ed ex post alla violenza subita che è legato, a parere della scrivente, come poc'anzi illustrato all'assenza di specifici protocolli operativi. Infatti, di seguito verranno riportate alcune situazioni in cui gli operatori potrebbero incorrere durante l'esercizio delle loro funzioni.

Nello specifico, le tre situazioni poc'anzi accennate potrebbero essere:

- 1) quando la vittima arriva presso il comando;
- 2) quando la segnalazione della violenza è telefonica;
- 3) quando l'intervento per la vittima è al domicilio/o altro luogo.

In questi tre eventi gli operatori potrebbero manifestare qualche difficoltà nell'apportarsi con la vittima, dovuta, appunto, all'insufficiente cognizione dei fenomeni in esame, da un lato, e all'assenza di un protocollo unitario di intervento, dall'altro.

Infatti gli stessi spesso pongono in essere meccanismi a tutela della vittima dettati dalla loro sensibilità umana più che professionale, per questo che occorre diffondere le caratteristiche dello stalking e di altri fenomeni di natura criminogena.

Ebbene, non bisogna dimenticare che la violenza derivante dallo *stalking* o da maltrattamenti in famiglia non si verifica solo nei territori dei grandi comuni, ma, come accade sempre più spesso, può manifestarsi in piccoli territori ove il fenomeno è sommerso e proprio per questo che gli operatori di polizia devono essere in grado di far fronte a tale problematiche in modo efficiente, affinché ci sia una repressione o prevenzione del reato, da un lato, e la tutela della vittima, dall'altro così come è stato previsto all'art.11 del d.l 11/2009 - *“Le forze dell'ordine, i presidi ospedalieri e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta”*- convertito in legge n.38/2009 introduttiva del reato di cui all'art. 612 bis atti persecutori.

Strumenti di tutela alle vittime

Qual è la risposta al fenomeno dello stalking che genera come abbiamo accennato una forma di insicurezza sociale? Certamente la risposta a tale quesito è senza ombra di dubbio l'utilizzo dello strumento della prevenzione. In particolar modo la prevenzione integrata, che comprende quella situazionale comunitaria (responsabilizzazione dei cittadini alla sorveglianza dei cittadini alla sorveglianza di alcuni campanellini d'allarme di alcuni fenomeni) e quella sociale (che ha come obiettivo di ridurre i fattori criminogeni). Occorre un'integrazione integrata in quanto il crimine, ed in particolar modo la violenza alle donne, e nella specie lo stalking, è il prodotto di più fattori, dunque anche le misure per affrontarlo devono muoversi su livelli diversi ed in base a diverse razionalità. Occorre dare spazio allo strumento della nuova prevenzione caratterizzata da vari soggetti, come istituzioni e cittadini, da un lato, e dall'altro attuare nuove strategie orientate a diminuire la frequenza di certi eventi criminogeni come quello in esame con l'utilizzo di strumenti alternativi da quelli prettamente penali. Ecco, dunque, si inseriscono in tale spazio:

- programmi per modificare la cultura effettuando interventi nelle scuole, ritrovi aggregativi per suscitare condotte non violente indicare la strada del dialogo, suscitare empatia educare ad atteggiamenti solidali, in chiave prettamente di prevenzione ex ante all'evento di violenza;
- elaborare un servizio specifico per il trattamento degli aggressori com'è stato effettuato in passato per le tossicodipendenze e il gioco patologico, come forma di prevenzione ex post all'evento.

Com'è stato effettuato in America, in particolar modo negli Stati Uniti, ove il fenomeno è maggiormente sentito, sono state create a livello governativo organizzazioni strutturate di contatto e coordinamento; una tra tutte è la Violence Prevention Alliance che afferisce direttamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Violence Prevention Alliance è una rete di Stati membri afferenti all'organizzazione mondiale della sanità che condivide strategie preventive del fenomeno promuove interventi multifattoriali e si riconosce nel World report violence and health stilato dall'organizzazione mondiale della sanità che di fatto è il primo punto su scala mondiale che tratta il fenomeno della violenza in generale verso le donne.

Prevenzione ex ante al reato

In tale ambito possiamo ricomprendere lo strumento dell'informazione. Infatti, attraverso quest'ultima si possono: eliminare i pregiudizi che noi tutti abbiamo in ordine a determinati fenomeni, tra i quali lo stalking; comprendere le dinamiche della coppia criminale; ampliare la mera cognizione delle possibili cause del fenomeno. Inoltre, attraverso la giusta informazione le vittime potenziali possono preventivamente riconoscere i fattori di rischio e le vittime reali individuare i centri d'aiuto a loro tutela.

Infine, attraverso tale strumento si possono elaborare programmi specifici all'interno delle scuole al fine di saper riconoscere il fenomeno dello stalking e in tal guisa prevenire l'espandersi del fenomeno dello stalking giovanile, che come ci riportano i dati ufficiali sta sempre più emergendo.

Prevenzione ex post al reato

La prevenzione in esame non riguarda soltanto in modo esclusivo la vittima, anzi, la stessa tutela passa effettuando interventi mirati nei confronti dell'autore dell'evento criminogeno per evitare che la sua condotta si ripresenti. Certamente, il trattamento psicologico dell'aggressore unito ad altre misure penali è essenziale. Fornisce una connotazione significativa all'evento attribuisce ad esso un "senso", non limitando la sua portata nella sfera intima personale né esaurendo la risposta con la sola condanna penale. Trattare un aggressore di tale fenomeno significa considerarlo per tanto prima di tutto responsabile. Non bisogna sottacere in tale ambito anche il trattamento del reo nel circuito penitenziario, al dopo sentenza di condanna, visto come strumento di prevenzione ex post all'evento violenza.

Infatti, il trattamento di tale natura va ricordato che non ha carattere coercitivo e ha alla base una sorta di concertazione e di collaborazione attiva dell'utente soggetto del trattamento. La condivisione di un progetto/programma nasce dal riconoscimento di un bisogno e da una richiesta di aiuto da parte dell'autore.

Va citato l'art. 27 Reg. es. ord. pen., proprio per assolvere a tale compito ,il quale prevede che gli operatori, che svolgono la loro attività all'interno dell'istituto penitenziario, debbano rintracciare tutti quegli elementi, culturali, psicologici e sociali, che sono stati d'impedimento a una corretta condotta penale e che hanno agevolato l'ingresso nella devianza.

Spesso, può accadere che gli autori dei reati di maltrattamenti in famiglia o all'interno della coppia, nonché di stalking non comprendano la decisione sanzionatoria e che di fatto non la accetti, e

pertanto non si pone nella condizione di chiedere aiuto dato che ritiene di non averne bisogno. Tale per cui il percorso all'interno del circuito penitenziario nel trattare con tali autori diventa difficoltoso in quanto manca il presupposto essenziale quale, la condivisione di un programma/progetto.

Il filtro del trattamento intramurario per tali autori di reati è fondamentale, perché spesso accade che tali soggetti una volta inseriti nuovamente nella società intraprendano la relazione con la partner che le ha denunciati, oppure, perché pur essendoci stata una denuncia autore e vittima non abbiamo mai sostanzialmente terminato la loro relazione, cosicché può essere assottigliata la recidiva e la possibilità di portare ad ulteriore stadio la violenza già perpetrata nei confronti della vittima.

Tutto l'impianto della legge 119/2013, apportando l'introduzione e l'amplificazione di alcuni istituti sia a livello sostanziale sia processuale penale, è volto alla tutela della vittima. Infatti, sono stati introdotti alcuni istituti come la modifica del trattamento sanzionatorio per il reato di stalking, l'istituto dell'ammonimento, l'obbligo per il Pm e la polizia giudiziaria di informare la persona offesa, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di nominare un difensore l'inserimento di un ulteriore periodo all'art.282 quaterc.p.p., l'introduzione dell'esame protetto del testimone nell'istruzione dibattimentale ed infine, sospensione dell'ordine di esecuzione, solo per citarne alcuni.

Prevenzione in itinere: I PROTOCOLLI OPERATIVI

Altro strumento da citare in ambito di prevenzione è la redazione di alcuni protocolli d'intervento. Questi protocolli hanno una doppia valenza sia nei confronti delle vittime sia nei confronti degli operatori che intervengono durante il manifestarsi dell'evento criminogeno ed indirettamente nei confronti della società.

Infatti, per quanto riguarda la prima funzione è necessario sottolineare l'importanza dell'approccio che gli operatori debbono avere quando si trovano ad effettuare un intervento operativo nelle forme di violenza e specificatamente durante il primo contatto con le vittime.

Orbene, è necessario ricordare quanto è già stato illustrato dalle ricerche effettuate dal U.S. Departement of Justice in America, ove è stato evidenziato che la maggior parte delle vittime di un fenomeno criminogeno o di reato si senta non compresa, pur avendo richiesto aiuto, e decida in tal modo di non esporre denuncia per evitare di provocare i loro aguzzini e ritrovarsi in una situazione di maggior pericolo, così facendo alimentano il dark number(numero oscuro) della criminalità.

Si è rilevato che si sono ottenuti risultati migliori e nel contempo aiuto effettivo alle vittime in quegli stati in cui sono state formate in maniera professionale gli operatori che svolgono attività nell'ambito di tali fenomeni con l'adozione di specifici protocolli d'intervento che permettono una presa in carico più efficace ed articolata, evitando la vittimizzazione secondaria connessa ad atteggiamenti di minimizzazione dei problemi o di colpevolizzazione della persona offesa.

Inoltre, in tal guisa per quanto riguarda la seconda funzione, vale a dire, come forma di protezione per gli operatori, forze di polizia, sanitari operatori del servizio sociale, attraverso l'adozione di protocolli operativi possono consapevolmente adottare tutte le misure idonee per effettuare un intervento efficace, da un lato ed agire in sicurezza in qualità di lavoratori, dall'altro.

Proprio per questo occorre redigere un protocollo d'intervento specifico per ogni categoria di operatori che intervengono nell'ambito del fenomeno della violenza di genere.

I protocolli devono avere come obiettivo la protezione della vittima e per realizzare ciò devono essere previste due parti: la prima che prevede regole per il contatto con la vittima; mentre, la seconda parte riguarda regole specifiche afferenti al campo lavorativo, per adempiere ad obblighi previsti dalla legge per l'operatore che interviene nel fenomeno della violenza sulle donne.

Infatti, un conto è redigere protocolli operativi per le Forze dell'ordine che hanno specifici obblighi di legge diversi dagli operatori sanitari.

Ebbene, il protocollo dovrebbe prevedere due parti, la prima, comune a tutte le categorie professionali, avere ad oggetto le Regole OVC (Office for Victims of crime) che riguardano la necessità della vittime.

Queste regole sono state pubblicate nell'aprile del 2008 con un lavoro dal titolo "First response to victims of crime" dall'U.S. Department of Justice in America.

Nel testo sono riportate considerazioni in merito al primo contatto con vittime dalle caratteristiche personali differenti e per le diverse forme di reato (aggressioni sessuali, violenza domestica, catastrofi naturali).

Il manuale ha una valenza ampia a partire dalle considerazioni di base, fruibili da ogni professionista che opera con le vittime di reato. Le modalità con cui una vittima affronta ed elabora il trauma dell'evento non dipendono solamente dalle risorse personali, ma pure dal comportamento di chi l'affianca nei momenti immediatamente successivi. A questi spetta il compito di aiutare la vittima a riguadagnare al più presto un senso di sicurezza e di controllo sulla propria vita, qualcosa che il trauma ha messo in crisi. Una volta gestita l'emergenza della segnalazione, che per i sanitari potrebbe essere apportare le cure del caso, mentre per la polizia evacuare la zona e mettere in sicurezza la stessa, l'attenzione va rivolta alla vittima.

Ricordando che qualunque commento fuori luogo, anche se espresso inavvertitamente, come pure un atteggiamento intrusivo ed anempatico, potrebbe indurre nella vittima la convinzione d'essere in qualche misura responsabile dell'accaduto, e perciò causandole una seconda vittimizzazione.

Le necessità delle vittime sono tre:

- sentirsi al sicuro;
- poter manifestare le proprie emozioni;
- domandarsi cosa accadrà da quel momento specifico.

La seconda parte del protocollo

Mentre, la seconda parte del protocollo dovrà riguardare l'ambito specifico dell'operatore. Ebbene, se ad intervenire è la polizia, certamente, si dovrà verificare se il contatto con la vittima avviene presso il comando, in abitazione o telefonicamente.

Alcune regole per gli operatori professionali

- Accogliere la vittima in un luogo idoneo (ad esempio in idonei locali senza che ci sia l'entrata e l'uscita di soggetti terzi ; assenza di telefoni che squillano);
- mantenere un atteggiamento di ascolto, favorendo una relazione di fiducia (il ruolo della polizia non è quello di stabilire chi ha ragione o torto, ma quello di raccogliere elementi utili per le indagini);
- qualora la vittima non parli la lingua italiana, contattare prontamente un interprete; ciò potrà essere carpito dalla vittima come forma di ascolto;
- porre domande aperte, precise e dettagliate, per far capire alla vittima che dall'evento che ha subito provocandogli un danno fisico e/o psicologico potrà uscirne; (qualora si trattasse di un evento di violenza domestica accertarsi in quale forme la violenza si è manifestata, se psicologica, fisica economica e sessuale, se ci sono state in passato eventuali denunce, se sono coinvolti minori; caratteristiche ed abitudini dell'aggressore e/o denunciato al fine di poterlo identificare prontamente);
- in nessun caso contattare il presunto autore del reato (non dovete assumere il ruolo di mediatore);
- qualora la violenza viene perpetrata nei confronti di un minore avvisare i genitori della vittima se non fossero a conoscenza dell'evento/i che il figlio subisce; può essere buona

- regola contattare anche un esperto in psicologia;
- avvisare la vittima dei servizi presenti sul territorio (consultori, centri antiviolenza, servizi sociali con orari e numeri telefonici);
- prima di concludere l'incontro con la vittima, valutare con essa il piano di sicurezza.

Se il contatto con la vittima avviene per mezzo telefono

- se si tratti di violenza avvenuta in abitazione, ad esempio per i casi di violenza di genere e domestica soprattutto, ma nulla esclude per qualsiasi altra tipologia di violenza e valutando la situazione, consigliare alla vittima, qualora dovesse avere la possibilità di uscire in strada o rifugiarsi da un vicino, di portare con sé il cellulare, i documenti, ed un po' di denaro e attendere l'arrivo della polizia;
- se la telefonata per la richiesta di un pronto intervento, in ordine alla violenza di genere, è fatta da un minore di iniziativa o su suggerimento della figura a lui di riferimento che subisce violenza, come nel caso della madre o di qualsiasi altro soggetto, è importante rassicurare innanzitutto il minore sul proprio tempestivo intervento; porre domande per comprendere ove è ubicata l'abitazione o il luogo della violenza;
- se la telefonata è effettuata da un minore, nei casi di bullismo od altre forme di violenza in cui sono coinvolti in qualità di autori o vittime minori, avvisare immediatamente i servizi presenti sul territorio ed in particolar modo una psicologa/o;
- se la vittima è in strada, suggerirle di entrare in un negozio, di andare in un luogo affollato e di attirare l'attenzione di più persone possibili; e ciò in ogni forma di violenza.
- se la violenza viene perpetrata in luogo come la scuola avvisare, tempestivamente il personale dirigente scolastico, docente/i o collaboratori scolastici.

Se il contatto con la vittima avviene nel luogo in cui è avvenuto il fatto di reato

- oltre che prendere in considerazione tutte le regole illustrate nella prima parte di tale vademecum, vale a dire come agire sulla scena del crimine, tenendo conto, inoltre, della necessità di far intervenire il personale sanitario, è sempre bene ricordarsi di non ascoltare mai la vittima assieme all'aggressore, qualora fosse presente. Accertarsi se vi siano dei minori, ascoltarli separatamente e distrarli in attività ludiche; ciò è consigliabile quando si effettuano interventi in ordine alla violenza domestica o violenza assistita;
- consigliare la vittima di recarsi presso il presidio ospedaliero per accertamenti del caso, per qualsiasi tipologia di violenza subita;
- gli operatori di polizia giudiziaria, al momento del loro intervento, devono verificare ogni aspetto utile che dovrà essere riportato nella relazione di servizio ed annotazione, ad esempio la presenza di tracce di colluttazione, le condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa e delle persone presenti; l'annotazione di polizia giudiziaria, se possibile e nel rispetto della privacy delle persone presenti potrà essere corredata da audio riprese e di rilievi fotografici;
- nell'immediatezza sarà necessario raccogliere le prime dichiarazioni delle persone informate dal presunto/i aggressore/i, sempre tenendo conto che bisogna sentirli separatamente e tenendo in mente le regole prescritte all'art. 350 c.p.p. e all'art.351 c.p.p.;
- sia in luoghi aperti o chiusi come l'abitazione, è bene procedere con l'ausilio di personale specializzato con le modalità di cui all'art. 348 c.p.p. per reperire quanto necessario ai fini dell'identificazione dell'aggressore, come ad esempio mozziconi di sigaretta ed abbigliamento).

Ciò in quanto gli stessi operatori nei contesti poc'anzi accennati dovranno seguire delle regole specifiche lavorative previste per legge ad esempio: raccogliere la denuncia; effettuare l'informativa ai sensi di cui all'art. 347 c.p.p.; raccogliere sommarie informazioni ai sensi di cui agli artt. 350 351 c.p.p.; procedere ad identificazione 349 c.p.p. ; applicare in ordine ai presupposti di legge arresto e fermo artt. 380 e 381 c.p.p..

Ma i protocolli hanno anche un ulteriore funzione quale quella di tutelare gli stessi operatori che intervengono in qualità di lavoratori per evitare di subire un danno derivante dai loro interventi con le vittime e gli aggressori .

Ebbene, può essere adottato a tal proposito uno strumento specifico, questo per gli operatori di polizia, quale la compilazione di una scheda EVA (Esame delle violenze agite). Quest'ultima si tratta di un modello di intervento utile per raccogliere informazioni da parte di coloro che effettuano un primo intervento in assenza di una querela, di un arresto in flagranza o di una procedibilità di ufficio per eventuali procedimenti futuri.

Chi interviene presso un'abitazione, per strada, in un luogo aperto o chiuso per segnalata "lite in famiglia" si può trovare di fronte ad innumerevoli scenari. Si può effettivamente trattare di una situazione di semplice lite, senza alcun rischio o pericolo per le persone coinvolte né per gli operatori, ma si possono verificare situazioni ancor più gravi per l'incolumità delle persone.

Solo chi effettua il primo intervento può osservare lo scenario ove è avvenuta l'aggressione.

Sempre per quanto concerne la II parte del Protocollo operativo, certamente, se ad intervenire è personale sanitario, interponendosi anch'esso in quella relazione criminale, le regole dovranno essere ben diverse.

Infatti, i sanitari a differenza di quanto abbiamo visto per il personale di polizia, effettuano la loro attività prevalentemente nella struttura sanitaria, tranne, certamente, per coloro che effettuano servizio d'intervento, ove la vittima potrebbe recarsi spontaneamente, o viene accompagnata dallo stesso aggressore, o dalle forze dell'ordine od infine indirizzata dai centri antiviolenza.

La necessità anche in tale ambito di redigere alcune linee guida è importante in quanto dovrebbero essere finalizzate a garantire a chi ha subito violenza, maltrattamenti ed abusi il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo dove operatori e operatrici sanitari competenti sappiano affrontare non solo la visita e la raccolta degli indizi, che poi diverranno prove nella fase dibattimentale a livello processuale, ma garantire capacità di ascolto, accoglienza e comprensione, fornire riferimenti chiari ed univoci a tutti gli attori del percorso in ambito di obblighi normativi e legislativi, tempi e modalità , tipologie di eventuali prelievi.

Inoltre, la parte specifica per i sanitari dovrà, a parere della scrivente, prevedere regole e strumenti chiari affinché il sanitario possa in alcuni casi, ad esempio quando non sia necessaria la redazione del referto in quanto si è in presenza di una lesione guaribile entro 20 giorni procedibile a querela e la vittima non vuole denunciare il suo aggressore, avere la possibilità di una rintracciabilità delle lesioni subite dalla vittima nei cui confronti non si è certi che sia stata commessa violenza o maltrattamenti. Cosicché quando ella si ripresenti presso il presidio ospedaliero per le cure e per ulteriori lesioni subite il sanitario può valutare, con maggior obiettività se coinvolgere operatrici dell'area psico-sociale. Non bisogna dimenticare che le lesioni, molto spesso, sono eventi prodromici alla violenza ed abusi.

Quali sono gli strumenti a tutela del sanitario in qualità di lavoratore e per tutelare la vittima che non vuole denunciare la violenza che silenziosamente subisce?

Per quanto concerne la prima tutela di soggetti, dunque, i sanitari in qualità di lavoratori, si potrebbe utilizzare lo strumento della scheda EVA così come viene fatto per gli operatori di polizia; mentre, per la tutela alle vittime che si rivolgono al presidio ospedaliero, in particolare al pronto soccorso, e quando esse non presentano querela e ove non ci sono i presupposti di legge per la redazione di referto da parte del sanitario, si potrebbe adottare lo strumento dettato dal modello ISA o S.A.R.A.

La funzione dell'ISA è quello di aiutare la donna a fare una corretta autovalutazione del rischio che la stessa ha di essere nuovamente oggetto di violenze.

Tale strumento potrebbe essere fornito dal personale sanitario alle presunte vittime che dovranno poi compilarlo.

Le numerose ricerche fatte sulla valutazione del rischio hanno evidenziato come da una parte sia la stessa vittima che fornisce un buon indice di valutazione del rischio di recidiva della condizione in cui si trova, dall'altra, chi subisce violenza tende a sottovalutare la condizione di rischio in cui si trova e spesso sottostima il rischio in cui versa, soprattutto nei casi in cui vive ancora con il maltrattante. Per questo motivo è stato messo a punto lo strumento ISA, da somministrare alle donne che subiscono violenza all'interno di una relazione per aiutarle a stimare da sole il rischio sulla base di una serie di domande a cui devono fornire le risposte, calcolare un punteggio che ottengono e valutare il livello in cui corrono.

Il principio teorico su cui si basa ISA è che una donna, che riflette e comprende quello che è successo, aumenta il livello di consapevolezza del rischio e quindi agisce attuando strategie più efficaci per la sua tutela (Baldry , Winkel, 2008).

ISA è uno strumento messo a punto grazie a un progetto internazionale, commissionato dall'Unione Europea all'interno del progetto Dafne vi è stato il coinvolgimento di altri Paesi europei come Portogallo , Regno Unito e Paesi Bassi. Si tratta di un questionario auto compilato, costituito da una serie di domande che riguardano sia la storia personale della donna con il reo, sia la sua condizione psicologica. Una volta risposto a tutte le domande, viene calcolato il punteggio a cui corrisponde una percentuale di rischio di recidiva che poi viene confrontato con l'auto-valutazione fornita dalla stessa donna per vedere se la stessa tende a sottostimare quello che le accade e le è accaduto. Chissà potrebbe essere d'ausilio per far sì che la stessa donna vittima trovi il coraggio a denunciare o parlarne con gli operatori.

Mentre, lo strumento S.A.R.A è buon strumento per acquisire informazioni utili e trasmetterle agli organi giudiziari alla gestione del caso. Tale valutazione può essere d'ausilio per stabilire quale misura restrittiva e di protezione per la vittima è auspicabile per prevenire l'escalation della violenza o addirittura l'omicidio.

L'azione di contrasto alla violenza si scontra certamente con altri fattori endogeni, che limitano la possibilità di agire efficacemente: il carattere privato della violenza; le culture educative, gli usi e i costumi, che, a seconda dei casi, favoriscano i comportamenti violenti; le condizioni di carenza di protezione delle vittime le quali non si sentono tutelate e per questo non denunciano.

Per tutte queste ragioni si evidenzia, come una necessità assolutamente imperiosa, la definizione e l'applicazione di protocolli operativi condivisi che prevedano le forme di lavoro e di intervento dei professionisti di ogni disciplina e definiscano criteri unitari per l'ottimizzazione delle risorse.

Tenendo conto dell'eterogeneità e della complessità del fenomeno, si può pensare alla costruzione di un protocollo di attuazione sufficientemente flessibile che risponda a distinte necessità e obiettivi. Certamente occorre conoscere le diversità criminali per calibrare rispetto ai casi concreti le risposte di assistenza alle vittime e di contrasto ai colpevoli guardare al "dopo", e da questo partire per ampliare la tutela, dapprima nei confronti delle vittime reali, e poi a quelle potenziali.

Tutela processuale

Come aiutare la vittima, che è riuscita a rompere il proprio silenzio, a denunciare il "perquisitore" della sua mente? Come evitare che al momento della deposizione testimoniale la vittima venga influenzata dagli occhi del suo carnefice?

È necessario non dimenticare che nell'interrogare il testimone-vittima e spesso nello strappargli risposte che costui non vorrebbe dare, il giudice e i difensori devono penetrare proprio nella sua intimità e mostrare in tal guisa una profonda umanità che è assai spesso sconosciuta nelle aule giudiziarie. È naturale che il testimone, il più delle volte disavvezzo a confrontarsi con il sistema "giustizia", versi in una situazione di debolezza psicologica.

Può accadere di avere la sensazione che talvolta il giudice trascuri il fatto che il testimone sia una persona fisica, forse perché preso dal desiderio di conoscere il fatto accaduto ed avere più chiarezza sulle modalità della commissione dell'evento antiggiuridico.

Il processo penale per antonomasia comporta un dialogo tra le parti, tra il Giudice, il Pubblico ministero e il difensore dell'imputato, ma anche tra il Giudice e i terzi, tra i quali in prima linea sono da menzionare i testimoni.

Quest'ultimi spesso soffrono nel raccontare, sia se spettatori di un fatto, sia soprattutto se soggetti passivi del reato; la personalità viene messa a dura prova nel corso del processo, quantunque sia evidente che egli in quanto uomo necessita di protezione.

Ebbene, a fronte dell'esigenza di arginare la possibilità che il testimone subisca minacce o intimidazioni connesse al suo impegno processuale, sono stati elaborati strumenti di tutela, cercando di rispettare sia i principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (art. 111 Cost.), sia dalla CEDU (art. 6 Cedu), che costituiscono, senza ombra di dubbio, "le stelle polari" nell'evoluzione giurisprudenziale.

Certamente sono molti i mezzi normativi di tutela del testimone nel nostro ordinamento sia di carattere processuale (incidente probatorio art. 392 c.p.p., esame a distanza) sia di carattere extra-processuale (cambiamento delle generalità del testimone programmi di protezione).

Tali strumenti di protezione più delle volte afferiscono alla tutela dell'incolumità fisica del testimone e solo parzialmente si incentrano sulla previsione di misure idonee a proteggere la sfera psicologica del testimone vittima al momento della deposizione.

Quest'ultimo aspetto protettivo viene attuato soprattutto nei confronti dei minori al momento della loro deposizione su fatti di reato particolarmente invasivi della sfera personale.

Il problema è quello di stabilire se strumenti di tal fatta possano trovare effettiva attualizzazione senza per questo ledere o compromettere i diritti di difesa dell'imputato.

Certamente, l'esigenza di prevedere strumenti di protezione delle vittime è particolarmente sentita nei confronti di coloro che sono definiti testimoni deboli¹⁴ in quanto versano, spesso, in una situazione di debolezza psicologica.

Questa debolezza si manifesta principalmente attraverso la perdita del senso del proprio valore, vergogna, paura, dolore, timore, sensazione di non avere altra scelta, che spesso diventano componenti di una condizione che, nei casi più gravi, può raggiungere il livello del Post-Traumatic-Stress-Disorder (PTSD)¹⁵, tipica conseguenza patologica dell'assoggettamento a violenza sistematica; comunque, queste sensazioni sono indici ulteriori di una condizione di grave turbamento psico-fisico, e insieme la risposta emotiva a una grave offesa alla propria dignità personale.

E' ovvio ed è giusto ribadirlo, che nel nostro ordinamento sono stati previsti, degli strumenti (Legge n.45/2001 al capo II-bis protezione dei testimoni) grazie ai quali i soggetti "deboli" possono essere sottoposti ad un programma di tutela, il quale però è carente nel descrivere le modalità di svolgimento dell'escussione dibattimentale di tali persone che, per le violenze subite e le sofferenze vissute, non potranno mai essere equiparate al testimone ordinario.

Per salvaguardare l'integrità psico-fisica del testimone vittima sarebbe necessario celebrare i processi creando, all'interno dei Tribunali e delle Corti d'assise, dei nuclei di assistenza ad hoc con personale specializzato: avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali e parte del corpo di polizia (con particolari competenze conoscitive del reato oggetto del processo), sotto il coordinamento di un giudice e un cancelliere, in collegamento esterno con associazioni non profit formate anche da volontari che operano sul campo territoriale, garantendo in tal modo una tutela sia ex ante

14Luisella De Cataldo Neuburger, *Testimoni e Testimonianze "deboli"*, CEDAM, 2006.

15American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder: DSM-IV- TR(4TH edition)*, Washington DC, 2000. Nella fenomenologia del PTSD è centrale la nozione di trauma. La differenza fra il trauma e altri fattori di stress è che la capacità di adattamento del soggetto che subisce lo stress con molta probabilità sarà soverchiata. Sul tema cfr. anche *UN-Handbook on Justice for Victims. On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 1999.

(attraverso la prevenzione nelle scuole, nelle famiglie dell'informazione) sia successiva alla commissione del fatto-reato.

Il ruolo di questi organismi sarà quello di porre la vittima sotto la protezione primaria, di organizzazioni nazionali ed internazionali non governative; cosicchè si formerà una vasta rete di lavoro unitario ad ampio raggio non soltanto per far fronte alla tutela della vittima che ha subito un danno di qualsiasi natura, patrimoniale o psichico, ma anche quello di reprimere reati che spesso, pur se commessi nel territorio italiano, celano contatti con la criminalità transnazionale.

Il passo successivo da attuare sarebbe quello di creare un ambiente favorevole e sereno al momento della deposizione delle vittime-testimoni all'interno dell'aula di giustizia, evitando che tali soggetti possano subire una seconda vittimizzazione ed essere intimoriti dallo sguardo del loro "carnefice" psico-fisico, tenendo pur sempre conto del principio del giusto processo nella misura in cui "...ogni accusato ha il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico..."¹⁶.

Dunque, i testimoni-vittime dovrebbero far ingresso, all'interno dell'aula di giustizia, attraverso un percorso guidato di paraventi, che poi verranno rimossi una volta terminata la cross-examination; lo schermo protettivo accompagnerà tutta l'assunzione della prova in modo che la vittima possa raccontare la vicenda senza subire la pressione psicologica che potrebbe derivare persino dallo sguardo dell'imputato.

Il paravento a protezione del teste, che ha un'importanza efficace ed efficiente, dovrà però essere posizionato in modo tale che il teste possa essere visto direttamente dal Giudicante, dal Pubblico Ministero e dai vari difensori, ma non dall'imputato, il quale, invece, potrà vedere l'immagine del teste diffusa attraverso un video a circuito chiuso¹⁷.

Il testimone che dovrà essere ascoltato con questa modalità protettiva dovrà esprimere un preciso consenso; in caso contrario verrà ascoltato secondo le consuete regole processuali; ciò per garantire il suo diritto all'autodeterminazione.

Con questa metodologia il principio del contraddittorio e il diritto di difesa saranno rispettati nella misura in cui il difensore dell'imputato possa vedere fisicamente il testimone.

E' ovvio che tale modalità di svolgimento, a differenza di quanto accade con l'utilizzo di sistemi audiovisivi per l'esame a distanza, permetterà anche alla giuria popolare, nel caso di processi in Corte d'assise, di saggiare le reazioni del testimone presente in aula.

E qualora si dovesse procedere allo svolgimento della ricognizione, anch'essa potrebbe svolgersi con l'utilizzo del sistema video; l'imputato dichiarerà le proprie generalità al microfono e il testimone, vedendolo dal sistema video a circuito chiuso, potrà, semmai, riconoscerlo.

Per far sì che tutto questo possa attuarsi è necessario senz'altro trovare una giusta collocazione normativa, tutta al più effettuando una previsione aggiuntiva all'art. 498 comma 4ter c.p.p. "esame diretto e controesame dei testimoni", infatti, ciò è stato attualmente realizzato con la legge 119/2013.

In tal guisa, si potrebbe prevedere la possibilità di disciplinare particolari testimonianze effettuate da soggetti vulnerabili, senza però indicare le tipologie di reati, a differenza di quanto previsto dall'art. 498 comma 4° ter c.p.p. come modalità rafforzativa per l'assunzione della prova stessa e per verificare l'attendibilità del teste anche attraverso il linguaggio non verbale (gestualità, movimento corporeo).

Anche se l'utilizzo di questi mezzi tecnologici, come l'uso del mezzo televisivo a circuito chiuso poc'anzi descritto, potrebbero sembrare in contrasto con il principio dell'assunzione della prova e

16 M. De Salvia, La Convenzione europea dei diritto dell'uomo, Art. 6 Cedu, II Edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 1999.

17Tale metodo è stato utilizzato nella Corte d'Assise di Perugia nell'anno 2004, su consiglio della sottoscritta, all'epoca del processo Laureanda in Giurisprudenza all'Università di Urbino "Carlo Bo" in quanto presentava come lavoro finale del percorso universitario una tesi sperimentale dal titolo "*Aspetti di tutela del testimone nel contesto internazionale e nel diritto interno*" (Urbino, 21/10/2004)- lavoro presentato in qualità di relatrice nel mese di Ottobre nell'anno 2006 al I° Corso Residenziale di Formazione e Aggiornamento Professionale in Scienze Criminologico Forensi, organizzato dall'I.M.E.S.F. (Istituto Meridionale Scienze Forensi), in Scanno (AQ).

con il diritto dell'imputato a confrontarsi con il proprio accusatore, non bisogna dimenticare che tale impasse è stato già superato dal sistema giurisprudenziale dei Paesi del Common Law ove sono stati cristallizzati tali strumenti nel Criminal Justice Act del 1988 con riferimento ai processi per abuso sessuale nei confronti dei minori.

La stessa Corte inglese ha evidenziato che nei processi ad alta tensione psicologica e sociale le dichiarazioni rese dal testimone con tali metodi risultano più accurate e complete rispetto a quelle rese davanti all'imputato, la cui presenza potrebbe essere di ostacolo alla sincerità delle risposte.


Dunque, è possibile ritenere che l'uso processuale dei collegamenti a distanza sia compatibile con i valori fondamentali del processo penale di stampo accusatorio, in quanto la partecipazione al processo può dirsi rispettata quando si realizzi la concreta possibilità di esercitare i diritti difensivi del contraddittorio con l'accusa.

In questo caso il confronto con il proprio accusatore permane anche se non avviene fisicamente, ma attraverso uno schermo televisivo¹⁸.


18 D. Curtotti Nappi, *"Prime osservazioni sull'uso processuale dei collegamenti audiovisivi alla luce dell'esperienza dei paesi del common law"*, in AA.VV., *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, 1999 Milano.

“DE IURE CONDENDO”: aula di giustizia durante la deposizione testimoniale della vittima.


(fig. a)



(fig. b)



(fig. c)



La giustizia riparativa come successiva forma di tutela.

Un'altra possibile soluzione di tutela, non solo nei confronti della vittima ma anche nei confronti dell'autore, qualora sia imputato perché a suo carico vi è un procedimento penale, potrebbe essere appunto l'utilizzo dello strumento della giustizia riparativa.

Analizzando una delle forme di tutela successiva alla commissione del reato ci si avvicina a quello che rappresenta il luogo forse più interessante e ricco di prospettive dell'attuale tematica della vittima.

E' il problema delle alternative possibili, della verifica degli spazi concessi per la configurazione di nuovi strumenti o, forse, per la creazione embrionale di un nuovo modello di giustizia penale.

Il riferimento è all'introduzione dell'istituto della mediazione, da un lato, e alla riconfigurazione del risarcimento e della riparazione, dall'altro.

Molti testi internazionali sollecitano esplicitamente gli Stati a sperimentare strategie di questo tipo. Basti citare la Risoluzione ONU¹⁹ che fa riferimento alla “restituzione” (consistente nella restituzione dei beni, nel pagamento dei danni o delle perdite sofferte, nel rimborso delle spese cui il soggetto è andato incontro in seguito alla vittimizzazione, nella fruizione di servizi e nella reintegrazione dei diritti), invitando gli Stati a configurarla come un obbligo per il colpevole e a riconoscerla come un'opzione possibile per definire il processo penale, accanto ad altre sanzioni criminali.

Dunque l'idea è quella di lasciare sempre aperta, a partire dal momento della denuncia del fatto alla polizia e per tutta la durata del processo, la via per un accordo tra vittima ed autore del reato favorendo l'incontro tra le parti e la ricomposizione privata del conflitto.

Bisogna però spiegare, per carpire il meglio di questa nuova tutela, il significato della giustizia riparativa, partendo dal fatto che essa rappresenta il genus della mediazione.

La giustizia riparativa elabora una risposta al crimine invece di mirare alla retribuzione per il male compiuto (retribuzione facendo riferimento a categorie giuridiche storicamente ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro); e o alla riabilitazione del reo (la quale sposta il fulcro di interesse dal delitto al delinquente, affidando alla giustizia penale il ruolo di individuare gli strumenti di conoscenza del

¹⁹Cfr., *La risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia* – Assemblea Generale delle Nazioni Unite- n.55/59 del 04/12/2000 che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione e di riabilitazione fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità e che un'adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma così l'importanza della tematica della giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità, in www.giustizia.it

reo per individuare dei mezzi scientifico in grado di arginare la recidiva. La sanzione conseguente non può consistere in una semplice retribuzione, ma essere un mezzo giuridico di difesa contro il delinquente che non deve essere punito ma riadattato se possibile alla vita sociale), promuove la riparazione del danno causato dal reato e la riconciliazione tra vittima e reo.

Lo Stato viene ad assumere un ruolo di vittima secondario, che entra in causa solo nel momento in cui siano stati lesi i suoi interessi.

L'autore del reato non è più soggetto attivo a cui è demandato il compito di rimediare agli errori fatti ed ai danni procurati con la sua condotta criminosa.

A livello di esecuzione, la riparazione è applicabile in diverse forme comprensive della restituzione in forma specifica del risarcimento del danno, delle prestazioni in favore della vittima e del lavoro di interesse generale.

Questo modello si avvale di due strumenti: da un lato, la mediazione che consente la contestualizzazione della riparazione nell'ambito del rapporto tra le parti, e dall'altro la retribuzione che può essere il seguito o esistere in assenza della mediazione.

Essa può essere di quattro tipologie: monetaria alla vittima del reato; sotto forma di servizio da svolgere per la vittima; monetaria alla comunità; ed infine in forma di un servizio utile per la comunità da prestare gratuitamente.

Problema tutt'ora aperto è se per giustizia riparativa debba intendersi una vera e propria modalità, alternativa, con un maggior coinvolgimento della parte lesa e della società, ma comunque compatibile con i modelli ormai acquisiti di giustizia che non escludono l'obiettivo finale della riabilitazione del reo. Dunque, l'obiettivo primario della riparazione è quindi non confinare ad un ruolo marginale l'oggetto reale o simbolico dell'offesa, sia esso persona fisica, collettività, istituzioni o valori ideologici dell'ordinamento, bensì quello di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettiva.

Strumento principale di confronto è appunto la mediazione, procedura questa che parte, quindi, sempre da un conflitto, da una contesa, da una contrapposizione e che si propone di realizzare il passaggio dal piano conflittuale a quello consensuale essendo naturalmente orientata verso il duplice obiettivo di costruire la risposta alle richieste di giustizia del singolo individuo e della società collettiva e di riaffermare il principio del rispetto delle norme la cui violazione deve comunque registrare un intervento dello Stato.

Al centro dell'interesse vi sono innanzitutto i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti all'evento. Teoricamente consiste nel coinvolgimento di una terza persona neutrale il cui intervento è volto a facilitare il confronto e la discussione tra vittima e reo in vista di una soluzione ai problemi che sorgono dalla commissione del reato.

La mediazione introduce una modificazione importante nel processo penale, restituendo alle parti il potere di discutere del fatto e delle conseguenze e di trovare delle forme di riparazione adeguate.

Due sono gli effetti auspicabili: 1) responsabilizzazione dell'autore del reato che si viene a trovare di fronte alla persona reale a cui ha portato un danno che può prendere coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto, anche se tale fase è sempre molto complessa in quanto il soggetto attivo diretto che ha subito un violenza psicologica ha il timore di essere di nuovo manipolato mentalmente, mentre invece, potrebbe risultare una buona soluzione qualora fosse un familiare della vittima a trovarsi innanzi al soggetto autore del reato;

2) la soddisfazione della vittima che spesso sente la necessità di trovarsi di fronte all'autore del reato per capire le ragioni del suo gesto, per avere un risarcimento del danno conseguente al reato o semplicemente per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi l'ha causata .

Diverse ricerche empiriche in tale ambito hanno dimostrato come la mediazione sia strumento efficace per la riduzione della recidiva ossia della commissione di reati dello stesso tipo da parte del medesimo soggetto, questo però è stato fatto soprattutto per reati come la rapina, mai per reati efferati.

La sperimentazione ha mostrato le chance di riuscita di questo genere di approccio, che, sul fronte della vittima, sembrano fondarsi su alcune esigenze connaturate allo stato della vittimizzazione

primaria: il bisogno di ascolto; la necessità di esternare la propria sofferenza; il riconoscimento sociale del torto subito; si tratta di dati che sembrano rivestire un valore persino maggiore rispetto all'accordo economico che pur solitamente conclude positivamente la mediazione sul fronte dell'autore.

La mediazione sembra aprire spazi al bisogno di riparazione del reo al riconoscimento della sofferenza arrecata, all'apertura alle vittime, che potrebbe, a parere di molti, rappresentare un momento molto significativo anche in chiave risocializzante.

E' ovvio che la scelta di una giustizia riparativa inciderebbe innegabilmente sul nuovo paradigma dell'amministrazione della giustizia penale. La giustizia riparativa deve essere comunque considerata una misura dinamica di contrasto alla criminalità che rispetta la dignità di ciascuno e l'eguaglianza di tutti, favorendo la comprensione e contribuendo all'armonia sociale essendo tesa alla "guarigione"²⁰ delle vittime, dei rei e della comunità.

Non va trascurato, l'affermazione che riguarda il fatto che gli interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permettere altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche la comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità.

La stessa risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale (economic and Social Council delle Nazioni Unite n.15/2002) è estremamente chiara e precisa nel riferirsi, in particolar modo ai di programmi di giustizia riparativa, a tutte le iniziative che i vari Paesi, a seconda del loro sistema penale, pongono in essere nei vari stadi del procedimento o nell'esecuzione delle pene, sottolineando l'importanza del libero consenso delle varie parti dell'offerta riparatoria che deve essere loro proposta in maniera chiara e senza costrizioni, soprattutto rispetto ad eventuali conseguenze negative o sanzioni giudiziarie²¹.

Riferimenti bibliografici

BALDRY A.C., ROIA F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking*, Franco Angeli.

VENTIMIGLIA C., *La fiducia tradita*, Franco Angeli.

CALLÀ R.M., *Conflitto e violenza nella coppia*, Franco Angeli.

PETRONE L., TROIANO M., *Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo*, Ed. Magi.

F.R. ARCIULLI, *Le nuove forme di devianza giovanile*, G. Giappichelli Editore – Torino.

VIDONI GUIDONI O., *La criminalità*, Le Bussolle .

FARRUGGIA F., RICOTTA G., *Sicurezza urbana e periferie, Due studi di caso a Roma*, Quaderno di Ricerca n.33, 2010.

PES P., *Costanti del contesto relazionale della famiglia abusante*, Rivista Minorigiustizia n.3 del 2009.

FIDELBO G., *Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione dalle violenze familiari*, Rivista Giuridica Minori giustizia n.3 del 2009.

BONICATTO B., *L'autopsia psicologica*, 2006.

GAINOTTI M.A., PALLINI S., *La violenza domestica*, Edizione Magi, 2008.

SELMINI R., *La sicurezza urbana*, Edizione Mulino, 2004.

BERGONZI PERRONE M., *La nuova figura del Cyberstalking*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2010 , Fasc. 3.

²⁰Cfr., *La giustizia riparativa e la mediazione penale*, www.ristretti.it.

²¹ Maria Pia Giuffrida, Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e Presidente della Commissione di studio "Mediazione Penale e Giustizia riparativa", in "Verso la giustizia riparativa", pubblicato sulla Rivista *Mediares* Semestrale sulla mediazione, n. 3/2004.

RIGGIO R., *Violenza di genere e stalking: nuove forme di abusi sulle donne*, in Arch.- pen. Fasc.3 , 2008.
ONGANO A., *Mai più la violenza sulle donne*, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2004.
REALE E., *Maltrattamenti e violenza sulle donne*, Franco Angeli, 2011.
FARGNOLI L.A., *Manuale di psicologia investigativa*, Giuffrè Editore Milano, 2005.

Sitografia

O.V.C. Office for Victims Of Crime, *First response to Victims of Crime*, 2008.
www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/pdftxt/FirstResponseGuidebook.pdf.

IL DISPREZZO E I REATI CONTRO LA PERSONA

Contempt and personal crimes

di Laura Baccaro

Abstract

The reflections that go to follow are placed in a perspective psycho-criminological, distinguishing between contempt for the victim and contempt for the offender. Contempt is present in "regulatory newspaper", in the "banal everyday". It is through the "lens" of this feeling that we perceive the extent of the rights of others, the more understood as a person with "my" and "his" rights, sometimes a clash rather than a gathering of re-cognition. As if the rights were something personal.

Key words: type of violence, abuse, contempt, human rights, offense.

Introduzione

Le riflessioni che vanno a seguire si collocano in un'ottica psico-criminologica, distinguendo tra il disprezzo verso la vittima e il disprezzo verso l'autore di reato.

Il disprezzo è presente nel "normativo quotidiano", nella "banale quotidianità" di tutti i giorni. È attraverso la "lente" di questo sentimento che percepiamo la misura dei diritti dell'altro, l'Altro inteso come Persona, con i "miei" e i "suoi" diritti, a volte uno scontro più che un incontro di riconoscimento. Quasi che i diritti fossero un qualcosa di personale; nel quotidiano noi stimiamo e moduliamo l'interazione sociale del disprezzo proprio nel riconoscimento dei diritti dell'altro.

Pur non essendo una giurista ritengo premettere quali sono i reati verso la persona identificati nel nostro Codice penale. Riporto:

"Dei delitti contro la persona

Capo I

dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale sono compresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell'individuo (vita, integrità, onore, libertà ecc.). Si tenga presente che per il diritto, con il termine "persona" si intende non solo quella umana ma anche quella giuridica in senso lato. I beni tutelati da queste norme sono:

- la vita e l'incolumità individuale, che sono disciplinati con riferimento evidentemente all'essere umano;*
- l'onore, il decoro e la reputazione che invece si riferiscono anche alle persone giuridiche;*
- la personalità individuale, la libertà morale e la libertà individuale che sono in riferimento all'uomo;*
- l'inviolabilità del domicilio e del segreto che riguardano anche la persona giuridica".*

Il termine disprezzo, nel nostro ordinamento giuridico, è stato abolito ed era così definito: *"Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello".*

Sembra perciò che mostrare il proprio disprezzo non sia più considerato reato data l'abolizione della norma che lo puniva. Interessante per noi è che il concetto di disprezzo viene legato al concetto d'onore, cioè alla conservazione dell'immagine pubblica, ovvero di non ottenere il disprezzo dei consociati, di non "perdere la faccia".

Il reato di vilipendio è stato eliminato dal diritto penale italiano e si riferiva alle manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti, in particolare le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.

Più ampiamente viene ripreso nel *Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948:

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

*Considerato che il disconoscimento e il **disprezzo** dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;*

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

L'articolo 1 recita:

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”

I diritti di “quale altro”

Il *Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* intende il disprezzo come “motore”, in qualche modo, di atti di violenza verso gli altri. L'Altro è un punto centrale, ovvero si deve individuare a “quale altro” ci si riferisce poichè il tema dell'identità dell'alterità e della dialettica del riconoscimento dell'altro è fondamentale rispetto al sentimento del disprezzo.

La domanda che sorge è come ci confrontiamo e dialoghiamo con l'altro? Spesso l'altro è inteso come *altro-da-me* e come *diverso-da-me*, ovvero *inferiore a me*, non portatore della mia stessa umanità. Quando “agiamo disprezzo” spesso parliamo o procediamo attraverso stereotipi, falsi pregiudizi che impediscono la comprensione degli altri e il nostro agire comunicativo, esprime egoismi personali e sociali che fanno sì che non si riconoscano agli altri i nostri medesimi diritti. O peggio, ci sentiamo legittimati a garantire i nostri diritti solo ed esclusivamente riducendo quelli degli altri, usando per di più violenza e disprezzo come mezzi necessari a tutelare i diritti, ben inteso solo i “nostri”. E l'altro diventa il “nemico”, l'essere inferiore, a volte il male, il peccato.

Il riconoscimento e il disprezzo

Honneth (1993) intende il riconoscimento come correlazione tra l'idea che il soggetto ha di sé rispetto le sue esperienze d'interazione con l'altro. Distingue tre forme di riconoscimento - amore, diritto e solidarietà- alle quali corrispondono altrettanto esperienze di disprezzo, in particolare:

1. amore: distruggere la relazione che il soggetto ha con sé stesso, ovvero diventare padroni del corpo di un'altra persona contro la sua volontà;
2. diritto: impossibilità per il soggetto di essere riconosciuto come capace di esprimere un giudizio morale, cioè escludere il soggetto da alcuni diritti propri della società di appartenenza;
3. solidarietà: impossibilità per l'individuo di comprendersi come essere sociale, apprezzato per le sue caratteristiche e qualità, a seguito di giudizi negativi del valore sociale di alcuni gruppi.

Sottolineo che l'idea, anche normativa, che ognuno di noi ha di se stesso, dipende dalla conferma che trova negli altri e quindi l'esperienza del sentimento del disprezzo, viene vissuta come rischio di minaccia per la propria identità individuale e sociale. Quindi il disprezzo e l'esperienza conseguente di umiliazione sono i motivi psicologici che agiscono verso il non riconoscimento reciproco di identità individuale e collettiva in un ottica di non solidarietà sociale e di non integrazione. O meglio, legittimano la disintegrazione.

Il disprezzo come reato

Legati propriamente ai reati di maltrattamento in famiglia, si evidenzia come l'espressione di disprezzo rivolta al partner, valga come maltrattamento secondo l'art. 572 del Codice Penale.

Il concetto di maltrattamento, pur non definito dalla legge, presuppone una **condotta abituale** che si estrinsechi in **più atti lesivi**, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore e del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di **disprezzo**, di **umiliazione**, di **asservimento** che offendono la dignità della vittima (Trib. S. Maria Capua Vetere sent. N. 289 del 01.07.2014)

Si riporta la sentenza n. 30601 del 2 agosto 2010 sez. V della Corte di Cassazione penale:

“Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma, anche, gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali”.

Nella sentenza n.35805 del 19 settembre 2012, sez. II, della Cassazione penale, l'attenzione è posta sulle condotte vessatorie e mortificanti della dignità umana che ledono la libertà morale della vittima. L'abitualità di tali comportamenti nella vittima induce un annientamento psicologico. Si legge:

[...] Fattispecie in cui il rapporto di coppia tra coniugi non era mai stato improntato alla parità in quanto era il marito che prendeva ogni decisione sia nel campo lavorativo che in quello personale, facendo le scelte le riguardavano la vita di coppia quanto alle frequentazioni sociali, ai luoghi di vacanze, spesso ispirate a logiche affaristiche, cui lui era molto attento. Inoltre pochi mesi dopo il matrimonio era emerso un aspetto violento e prevaricatore della sua personalità culminato in manifestazioni di aggressività verso la moglie, prima solo verbali, con epiteti ingiuriosi ed offensivi, poi anche fisiche, sempre caratterizzate dal comune denominatore della sua prestanta sessuale e del disprezzo verso la moglie, costretta anche a fare il saluto nazista al rientro a casa del marito e a mettersi a terra di fronte a lui.

E ancora in Cassazione, sentenza n. 44700/13 – si sottolinea l'importanza che il giudice deve prestare agli atti *“di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali”.*

Reati come disprezzo

Si possono intendere i reati come disprezzo verso la persona, disprezzo verso la vittima, disprezzo verso la persona autore di reato, disprezzo verso il comportamento-reato.

Iniziando con il disprezzo verso la persona e il disprezzo verso la vittima, dobbiamo distinguere e ritenere che proprio le persone sono portatrici di diritti. Si ritiene molto importante questa puntualizzazione poiché il disprezzo passa attraverso il ritenere che la vittima non abbia diritti o

abbia diritti minori e quindi si possono mettere in atto alcuni comportamenti di potere e controllo nei suoi confronti.

È necessario distinguere tra persona e vittima in quanto, a volte, alle persone sono riconosciuti/attribuiti diritti minori rispetto a quanto lo Stato riconosce alle vittime. Inoltre, l'autore di reato considera in modo diverso la persona dalla vittima; non tutte le persone e non tutte le vittime sembrano però essere ritenute meritevoli del riconoscimento del loro "status", ovvero "degne" di diritti.

Nelle relazioni che muovono o sono il motore o la causa dei reati contro la persona, in particolare mi riferisco al reato di stalking all'interno del reato di violenza domestica, troviamo ben delineati alcuni punti sopra esposti. Moravia negli anni 50 descriveva nel suo libro "Il disprezzo" un rapporto di coppia che non funziona e che terminerà in modo tragico.

Il reato di violenza sessuale nel nostro ordinamento fino al 1996 non era considerato reato contro la persona, bensì reato contro la morale, cioè in tutela di un bene pubblico e non della persona offesa. Quindi, quando noi parliamo di disprezzo e dell'effetto degli atti e dei reati contro la persona, dobbiamo pensare a quale persona, portatrice di quali diritti e a quali diritti ci riferiamo. In altro modo, cancelliamo la vittima, i suoi diritti...e quindi anche il reato. Dal 1996 con l'introduzione dell'art. 609 bis nel codice penale²² le donne sono considerate persone "lese" con diritti, anche sessuali, e vittime cioè avranno tutele e diritti "veri", ovvero riconosciuti e applicati oltre la moralità istituzionale. In ciò sta che l'aggressore sia perciò punito per un reato contro la persona e non "contro la morale" o contro un "oggetto sessuale".

Nelle dinamiche delle violenze domestiche e dei reati di stalking²³, la vittima viene vista dall'autore di reato in una condizione inferiore: ecco che il termine di inferiorità rimanda ad uno scenario relazionale e ad una cornice normativa dove l'offender, anziché percepirsi ed essere considerato autore di un reato grave, è quasi, non dico legittimato, ma sicuramente ritenuto da se stesso e socialmente "meno colpevole" poiché agisce nei confronti di una vittima "debolmente riconosciuta come persona". L'autore di reato mette in atto un comportamento non verso una Persona ma verso un "altro" depersonalizzato e deumanizzato che ha meno diritti di lui. Un "altro" non definito con il termine Persona perché? I giuristi insegnano che la "persona" giuridicamente è portatrice di diritti, le sono riconosciuti dei diritti.

Assistiamo spesso a modalità di *vittimizzazione secondaria* da parte delle istituzioni e anche in giudizio: in tribunali e sentenze, sottolineo come spesso ancor oggi, la donna-vittima subisca un'azione di degradazione e diventi in più vittima del disprezzo, oltre che dell'abusante, anche della corte giudicante. Infatti nelle cause di violenza sessuale alla donna viene attribuita una sorta di "colpa", di "essersela cercata", di "non essere seria", insomma un giudizio morale che svaluta la figura della donna, rendendola meno-vittima, ovvero togliendole dei diritti.

Non dimentichiamo che il disprezzo non è una cosa che resta nell'aria, impalpabile ma si riverbera nelle pratiche istituzionali e nelle norme di tutela, negli interventi politici, sociali e culturali, nelle pratiche di prevenzione che vediamo tutti i giorni nelle nostre comunità; il disprezzo è un "motore", "un'abitudine culturale" come dicevano i detenuti.

²² art. 609 bis Codice Penale: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

²³ Il reato di atti persecutori (stalking) è stato introdotto con la legge del 23 aprile 2009, n. 38 mediante l'inserimento nel titolo XII, delitti contro la persona, del codice penale, nella sezione III - dei delitti contro la libertà morale - dell'articolo 612 bis, il quale prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

A seguito della manifestazione del sentimento del disprezzo cambia la percezione da parte degli organi giudicanti e avviene una diminuzione delle tutele verso la vittima che viene vista come motore e causa dell'azione illegale. Questo rovesciamento delle parti, come già abbiamo visto ben spiegato da Honneth (1993), legittima e fa sì che l'autore di reato venga riconosciuto come meno colpevole, poiché ha leso dei "minori diritti" e delle "non persone". Sicuramente meno responsabile in quanto la "colpa di non essere uguale" è spostata sulla vittima.

A queste dinamiche assistiamo tristemente ancor oggi, quando le donne non sono credute nelle denunce di violenza domestica, di abuso sessuale, nelle cause di affido dei figli per maltrattamento, etc. Per quanto riguarda poi le violenze in ambito domestico, è ben viva una subcultura nella quale la casa e le relazioni affettive fanno parte di un ambiente privato, d'intimità, un luogo dove le leggi dello stato non sembrano avere riconoscimento da alcuno, né dalla vittima, né dall'autore di reato e né, purtroppo, dalle istituzioni. Qualora sono vittime anche di una violenza psicologica ed economica troppe volte si sente dire che faceva loro "comodo" rimanere, per farsi mantenere, che sono incapaci di vivere da sole, una sorta cioè di cancellazione delle violenze e d'incapacitazione della persona. Talvolta ci si scontra con un sorriso ironico di vittimizzazione e commiserazione da parte delle persone che dovrebbero tutelare le vittime, mentre ascoltano o raccolgono la denuncia. Spesso si sentono rispondere che per "queste cose" è meglio non denunciare, tentando di convincere a cambiare il loro atteggiamento, cercando di capire, ecc.. E per le vittime questo significa vivere e subire un'altra forma di disprezzo, quello di non essere credute o di essere sminuite.

Il non riconoscere che c'è stato un reato significa far sparire la vittima, poiché nell'incontro con l'altro è stata disprezzata, squalificata e le è stata tolta la dignità; in questi casi il disprezzo delle istituzioni agisce come sentimento che squalifica la persona e fa sì che la vittima sia percepita come colpevole.

Il disprezzo verso l'autore di reato

Interessante vedere come anche gli autori di reato vengano disprezzati qualora siamo condannati soprattutto per reati di tipo sessuale, i c.d. reati infamanti: ciò accade soprattutto da parte degli altri detenuti dai quali vengono separati nelle attività e allocati in sezioni diverse.

Gli interventi cosiddetti riabilitativi che vengono svolti con gli uomini autori di reato di violenza sessuale, maltrattamento e stalking, si scontrano con la difficoltà che questi soggetti manifestano nel considerare la vittima come portatrice di diritti e bisogni individuali. Solitamente negano il reato di stalking, faticano a comprendere come i loro comportamenti abbiano potuto ledere la libertà della vittima, non riconoscono che la persona, la donna solitamente possa e debba avere, la libertà di scegliere di interrompere una relazione. Non riescono a cogliere che i comportamenti di stalking sono delle invasioni, delle incursioni nei territori privati e personali di altre persone, non riconoscono la libertà agli altri e in ciò si manifesta il loro disprezzo.

Molti magistrati e avvocati ritengono che l'autore di stalking, poiché ha un alto tasso di recidiva, disprezzi la legge, l'autorità. Di fatto e concretamente gli stalker non considerano degni di rispetto i bisogni e le richieste della vittima, non capiscono perché non possono più comportarsi come abitualmente, come si sono sempre comportati con la partner (ora ex, ma cambia poco per loro), ora tramutata e considerata, per qualche motivo che a loro sfugge, una vittima. Spesso sono soggetti che faticano a comprendere come la denuncia o incarcerazione sia una tutela per la persona, vittima dei loro bisogni e violenze, ma ritengono piuttosto che sia invece una vessazione nei loro confronti, una limitazione, una condanna che non si meritano.

Più che un disprezzo verso l'autorità e la legge direi che è una non comprensione e non riconoscimento della libertà e dei diritti altrui. A volte è una paura dei cambiamenti dell'altro, che non è più l'altro con il quale aveva iniziato una relazione ma ora un estraneo che cambia la cornice della comunicazione. I reati di stalking e di violenza domestica sono faticosi da capire per gli autori di reato, in quanto sono frutto di un'abitudine relazionale, di una cultura quotidiana e sociale che si

basa sul disprezzo dell'altro, un disprezzo che permea e ha permeato le "normali" relazioni affettive quotidiane.

Il disprezzo verso il "diverso": i crimini d'odio

La Corte di Cassazione con Sentenza 12 giugno 2008, n. 38217:

“In effetti la condotta del M.R. era finalizzata, quanto meno, ad incutere timore alla persona di colore - «schiaccio il negro» - e costituiva chiara manifestazione di disprezzo ed avversione nei confronti di una persona di colore, perché l'azione era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava di persona appartenente ad una razza diversa.

Insomma proprio la valutazione discriminatoria di inferiorità della persona di colore rendeva legittimo, secondo il ricorrente, utilizzare quella persona come semplice oggetto di un gioco pericoloso.

Proprio questi sentimenti di disprezzo razziale, ostilità, desiderio di nuocere ad una persona di razza diversa, di convinzione di avere a che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti alimentano quel conflitto tra le persone che testimoniano la presenza dell'odio razziale (vedi anche Cass. Sez. V penale, 20 gennaio 2006, n. 9381). Appare evidente che l'azione del M. avesse oggettivamente finalità di discriminazione razziale e fosse idonea a fare sorgere negli amici in auto identico sentimento di disprezzo motivato da motivi razziali.”

Attualmente stiamo assistendo ad una sorta di avallo mediatico e di gruppi politici del disprezzo, soprattutto per quanto riguarda i crimini d'odio. I crimini d'odio²⁴ sono quei crimini che sono riconosciuti dallo Stato come aggravanti per quanto riguarda “i reati d'istigazione a commettere atti discriminatori e violenza fisica per motivi di razza, religione o etnia della vittima”, ma sono esclusi i reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. Sottolineo come l'humus culturale razzista muove questi individui, portandoli a commettere violenze che fanno della discriminazione, come ad esempio picchiare una persona perché omosessuale, le ragioni dei reati stessi. La vittima cioè “merita” di essere picchiata proprio perché fa parte di quel gruppo verso il quale l'autore della violenza nutre odio e disprezzo.

Il motivo, il movente sottostante è ritenere l'altro inferiore, il disprezzo per come è, perché è “lui” e quindi questo pensiero diventa l'alibi, l'attenuante o il pretesto. E quindi l'autore si sente meno colpevole, può anzi paradossalmente, mettere in atto alcuni comportamenti per tutelare i suoi diritti: in ciò trova gruppi e campagne mediatiche di sostegno a riprova che è nel giusto, che ha il dovere di sopraffare l'altro perché è mosso da alti ideali di giustizia, di difesa dello stato, etc.

L'Osservatorio europeo nella giornata della tolleranza del 26 novembre 2015 dichiara che crimini d'odio sono in aumento (*Rapporto OSCE*). Nessuno se ne sta occupando perché la discriminazione, il capro espiatorio servono per gestire, canalizzare il sentimento del disprezzo e dell'odio identificando un “nemico certo”, una vittima sacrificale per il bene collettivo.

In questi crimini l'obiettivo non consiste “solo” nel procurare danni vittima, bensì nel minare l'identità personale, etnica, sessuale, religiosa e culturale della vittima e del gruppo d'appartenenza.

Il disprezzo è un rischio e Simone Weil sosteneva che disprezzare significa prestare poca attenzione e su questo mi trova assolutamente d'accordo. Si parla di disprezzo quale motore e movente, quale modalità espressiva nell'interazione sociale, perché è necessario muoversi dal

²⁴ Gli Stati membri OSCE (organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) riconoscono che un crimine di odio è un atto criminale commesso per una motivazione di pregiudizio. Per corrispondere a questa definizione il reato deve rispondere a due criteri. Il primo è che l'atto costituisca un reato secondo il diritto penale. In secondo luogo, l'atto deve essere stato motivato da pregiudizio.

quotidiano per ritornare alla riflessione sul normativo della quotidianità sociale e condivisa delle regole e dei diritti.

Riferimenti biografici

DE LEO G., PATRIZI P., DE GREGORIO E., *L'analisi dell'azione deviante*, Il Mulino, 2004.

GIRARD R., *La violenza e il sacro*, Adelphi, 1980.

HONNETH A., *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post tradizionale*, Soveria Mannelli, 1993.

PISAPIA G., *Manuale operativo di criminologia*, Cedam, 2013.

SPIVAK G.C., *Raddrizzare i torti*. In N. Owen (a cura di), *Troppo umano. La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, 2005, pp. 193-285.

VOLPATO C., *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, 2011.

LUSA V. & PASCASI S., *La persona oggetto di reato*, Giappichelli Editore, 2011.

PASCASI S., *Ciò che caratterizza la sussistenza del crimine è l'abitudine di fatti che procurano sofferenza*. Nota a Cass. Pen. n. 44700-13, in Guida al Diritto (Il Sole 24 Ore) n. 47/13, 2013, pagg. 83-86.

Sitografia

British Psychological Society - *Developments in Intimate Partner Violence Research Conference Proceedings. Abstracts*, 2014. <http://www.bps.org.uk>

<http://digilander.libero.it/rivista.criminale/>

<http://hatecrime.osce.org>

Molinari M., *Alcune riflessioni attorno ai primi comma degli artt. 594 e 599 c.p.*, 21/01/2010, in <http://www.altalex.com>

REATI CULTURALI IN GERMANIA

Cultural crimes in Germany

di Valentina Thuernau

Abstract

The author admits that this analysis cannot be very in-depth because of the intrinsic difficulty that a topic like honor killing represent. The theme of honor killings has always been present and, in Germany, it obtained a key role in cultural debates in 2005, year in which Hatun Sürücü has savagely been killed. From this moment on, the German term “Ehrenmord” (which means honor killing) become widely known, also because of the media attention.

Turkish people are a very consistent part of the entire population in Germany and we have to keep in mind that there are some cultural differences that cannot be forgotten.

With this brutal and bloody murder, also integration returned to be a central topic of public interest.

The author maintains that honor killings – also known as shame killings – are a serious theme that need to be considered because of the fact that is a well-known and used practice all over the world, not only far away from our culture but also behind the corner of our houses.

Key words: abuse, cultural differences, homicide, honor killing, integration.

Introduzione

Il delitto d'onore si inquadra all'interno del reato” c.d. culturalmente orientato”, intendendosi per tale quel “*comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura, è incoraggiato o imposto*”²⁵.

In Europa, a causa dei ciclici flussi migratori, sono sempre più presenti importanti gruppi etnici di minoranza, che portano nei paesi ospitanti non solo la loro forza lavoro, ma anche il loro background culturale e ideologico, la loro diversità.

E detta diversità può arrivare a scontrarsi anche con il sistema giuridico, con le norme penali del paese d'adozione, spesso impreparato ad affrontare e gestire il reato culturalmente motivato.

1. Il delitto d'onore in Germania

Nel limitare l'analisi al delitto d'onore in Germania, ricordiamo che, negli anni '60, migliaia di lavoratori arrivarono in Germania dalla Turchia con un contratto triennale, i cosiddetti *Gastarbeiter*.

Ma le cose andarono in maniera diversa da come si pensava, e la gente, invece che ritornare in patria, restò in Germania. Contribuirono a costruire il Paese. Nel 1974 furono autorizzati a portare

²⁵ Basile F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Giuffrè Editore, 2010, pg. 42

anche le proprie famiglie. Fu così che quello che era pensato come un invito temporaneo si trasformò in un vero e proprio fenomeno migratorio. Oggi, infatti, i turchi sono la prima comunità straniera in Germania, Paese in cui circa il 19% della popolazione non è di origine tedesca²⁶.

La comunità turca in Germania conta ben 1,7 milioni di persone, che risiedono legalmente nel paese. Questo numero raggiunge i 2,4 milioni se si considerano anche coloro che stanno per acquisire la cittadinanza tedesca (per nascita o naturalizzazione)²⁷. Inoltre, a partire dal 2000 i figli degli immigrati che nascono in Germania sono automaticamente cittadini tedeschi²⁸.

È proprio con particolare riferimento ai reati posti in essere da questa importante rappresentanza di immigrati, ovvero da gruppi di religione musulmana, appartenenti alla popolazione maschile di origine turca, che prende forma e specifico significato il delitto d'onore in Germania. Anzi, con l'omicidio di Hatun Sürücü in Berlino nel 2005, il termine *Ehrenmord* (appunto, delitto d'onore) acquista un ruolo centrale in ogni dibattito culturale, politico, giuridico e sociale relativo all'integrazione. Il tema del delitto d'onore si inserisce con forza nelle discussioni sulla convivenza civile tra tedeschi e cittadini immigrati, nel conflitto tra maggioranza cristiana e minoranza musulmana, nella preoccupazione e nel sospetto della crescita di "realtà parallele"²⁹ nei quartieri popolari, i più popolati da immigrati; è di tutta evidenza che il tema dell'integrazione spesso viene utilizzato anche per fini strumentali e politici, facendone il simbolo delle permanenti differenze culturali, quasi a sottolineare il fallimento di un'effettiva integrazione, sì da portare la società tedesca ad interrogarsi sul suo futuro, sì da favorire la crescita di movimenti popolari anti-immigrati, che, all'insegna di un mai sopito orgoglio nazionale, intendono fomentare l'avversione all'islamismo e all'immigrazione.

Il pensiero corre inevitabilmente ad un fenomeno molto recente, la nascita del movimento PEGIDA (*Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes* – Europei patriottici contro l'islamizzazione dell'Occidente), nell'ottobre 2014 a Dresda, che pur tra mille contestazioni, pur con molte diverse sfumature, anche di fronte all'internazionalità del nuovo terrorismo, esprime un disagio ed una paura molto diffuse e che, certamente, è in grado di manipolare e generalizzare le risposte più immediate ed "emotive" della popolazione di fronte al ripetersi di delitti d'onore.

L'attenzione dei media, con la morte di Hatun, si concentra in particolare sulla considerazione del diverso, sull'atto criminale dell'immigrato, che viene collegato alla distanza culturale, alle origini e alle influenze religiose, alle ostinate resistenze nei confronti dei diversi valori del paese ospitante, alla difficoltà dell'emigrante di fronte a regole di condotta, culturali e penali, diverse da quelle proprie del suo paese; da qui all'enfaticizzazione dell'idea, già diffusa, del pericolo e della minaccia nella presenza dell'"Altro" il passo è breve.

Ma, con l'uccisione di Hatun, aumentano – fortunatamente - anche nelle famiglie degli emigrati la presa di coscienza e il rifiuto della sottomissione e della violenza contro le donne; dal punto di vista europeo e tedesco in particolare, risulta incomprensibile la logica arcaica e patriarcale, che piega donne e bambine, dal "semplice" obbligo di coprire la testa, fino alla negazione dell'istruzione, al matrimonio combinato, dalla violenza fisica e psicologica all'isolamento sociale, sino all'omicidio, massima manifestazione a difesa del potere maschile³⁰, in situazione di minaccia

²⁶Martinez F. "Berlino senza i turchi?" del 22 settembre 2010, Trent'anni di emigrazione, in <http://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Berlino-senza-i-turchi-80321>, visitato il 21/10/2015 alle 19:00.

²⁷"Sviluppi sulla integrazione turca in Germania", in <http://www.germania.ws/entwicklung-sulla-integrazione-turca-in-germania.html>, visitato il 21/10/2015 alle 18:00.

²⁸Martinez F. "Berlino senza i turchi?" del 22 settembre 2010, Trent'anni di emigrazione, in <http://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Berlino-senza-i-turchi-80321>, visitato il 21/10/2015 alle 19:00.

²⁹Schneiders T. G., (Hg) *Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen* (2. A.) Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden, 2009.

³⁰Pohlreich, E. R., „Ehrenmorde im Wandel des Strafrechts“ –Duncker & Humblot, Berlin 2009.

(o presunta tale), variante estrema della illegittima soggezione del mondo femminile agli uomini della famiglia³¹.

2. L'onore nella cultura turca

Nella cultura turca, in particolare, l'onore assume aspetti e significati diversi, se riferito all'uomo o alla donna, la vita dei quali peraltro, sin da piccoli, presenta caratteristiche estremamente diverse. La persona di sesso maschile nasce con un proprio onore, che, poi, nell'uomo adulto dovrà manifestarsi nel suo comportamento verso gli altri: nella sua forza, nel suo coraggio nel prendere le decisioni, nella sua capacità di mantenere la propria parola; il rispetto impone di poter presentare una famiglia obbediente, pulita, intatta; l'onore dell'uomo racchiude anche l'onore della propria moglie e di tutte le persone di sesso femminile che appartengono alla sua famiglia e su di lui grava il compito di proteggerlo ad ogni costo.

Invero, un comportamento non pudico e non ossequioso delle tradizioni da parte di una donna della famiglia ne compromette gravemente l'immagine e mette in dubbio l'onore del maschio dominante di fronte all'intera comunità che, dunque, non potrebbe più riconoscerlo come membro onorato.

Solo il rigoroso e devoto rispetto di una mentalità patriarcale e un inflessibile controllo del ruolo riservato a ciascuno all'interno del clan familiare può garantire il funzionamento della società e una vita in sintonia con gli insegnamenti religiosi e con le aspettative del gruppo di appartenenza.

La donna ha il solo compito di preservare il proprio onore, inteso come strettamente legato alla difesa e alla protezione della sua sessualità, senza però avere la possibilità - propria invece dei membri di sesso maschile - di poterlo riconquistare, una volta messo in dubbio (anche solo a causa di un pettegolezzo) o effettivamente "perduto".

Al contrario, l'irruenza o gli impulsi sessuali nei giovani di sesso maschile vengono tollerati e osservati con particolare indulgenza, mentre, quando l'uomo sarà adulto, dovrà invece impegnarsi strenuamente per mantenere il controllo sulla sessualità delle componenti femminili della famiglia, pena la derisione e l'isolamento sociale.

Alla donna è imposto il dovere di mantenere costantemente un pudore sessuale estremo, con conseguente obbligo di mantenersi molto riservata, di preservare la propria purezza, anche con l'assolvimento di particolari misure igieniche che vengono imposte alle bambine sin dall'età di tre anni³².

La donna è costretta a nascondere il proprio corpo e la propria voce, qualsiasi forma di contatto (anche solamente di tipo visivo) con uomini estranei all'ambiente familiare le è proibito, mentre di regola deve subire passivamente una precoce de-scolarizzazione, per prepararsi ad affrontare un matrimonio combinato.

A tutto questo si accompagna l'obbligo di assoluta obbedienza agli uomini della famiglia, *in primis* al marito e al padre, poi ai fratelli e ai figli, nonché il dovere di estrema fedeltà, che comporta il suo obbligo di sottostare a vere e proprie misure limitative della libertà personale, con rigidi controlli, minacce e intimidazioni costanti.

Basta poco o niente per superare il confine concesso alla donna, bastano uno sguardo, una maldicenza, per infangare il nome dell'intero clan; la concezione della donna come proprietà degli

³¹Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2000 – 2009, in <http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/familienreport.property=pdf.bereich=bmfsfj.sprache=de.rwb=true.pdf>, visitato il 24/05/2015 alle 10:00.

³²Patzke Salgado A., *Männliche Ehre - weibliche Scham. Analyse immanenter Wertvorstellungen vor dem Hintergrund der Migranten* – Diplomarbeit- GRIN VERLAG 2013.

uomini della famiglia, il suo essere soggetta alle regole e alle imposizioni maschili in ogni momento della sua vita, comporta che qualsivoglia minima violazione ricada sugli uomini di casa.

La “colpa” della persona di sesso femminile è un segnale della debolezza degli uomini della famiglia, che non sono (stati) in grado di mantenere il rispetto delle tradizioni e il controllo gerarchico. Solo, dunque, una reazione importante può restituire loro il rispetto della comunità di appartenenza: “*Wenn sie in einem entsprechend geprägten Umfeld leben, werden sie geächtet, verlacht oder ignoriert*”³³.

Non è purtroppo raro, dunque, che ciò che viene vissuto come un disonore per l'intera famiglia provochi una recrudescenza nelle condizioni di vita delle donne e, in particolare, di chi ha osato ribellarsi; dalle botte alle umiliazioni, alla violenza assistita, alla privazione di ogni contatto con il mondo esterno fino alla costrizione del matrimonio, fino alla perdita della vita.

Nei casi più estremi, l'uccisione di un membro della famiglia, pur di ripristinare il riconoscimento sociale, vuol dire da un lato privilegiare l'onore dell'uomo, dall'altro svilire e privare di qualsivoglia valore la vita della donna

In molti casi, ma senza che ciò costituisca la regola, si è anche verificato che il cosiddetto *Familienrat* (consiglio di famiglia) giochi un ruolo rilevante, sia nel grado di punizione da infliggere, sia nella scelta dei membri maschili della famiglia, che dovranno prendere l'iniziativa e portare a termine l'omicidio. Non è raro poi che venga scelto, secondo alcune culture, uno dei componenti più giovani, sia perché potrebbe poi subire una sanzione meno pesante, sia perché la perdita del lavoro e del suo introito economico peserebbe meno sul bilancio familiare. In altre culture, invece, è proprio l'individuo più anziano della famiglia a compiere il delitto.

Per la cultura europea e tedesca in particolare, i cd. delitti d'onore generano orrore e repulsione e sottolineano il divario culturale, la diversa interpretazione dei valori fondamentali a seconda della cultura di appartenenza, Beck-Texte in dtv "del paese d'origine e dell'intensità del legame che si è mantenuto nel tempo e nella distanza"³⁴.

L'intensificarsi di questi reati, la profonda reazione sociale, emotiva e culturale hanno portato la Germania ad interrogarsi, alla ricerca di una soluzione che coniughi il rispetto della cultura e dei valori dominanti, essenziali ed inderogabili, a fronte delle differenze intellettuali, religiose e morali, dando particolare rilevanza ai motivi che hanno spinto l'autore del reato all'omicidio e che sono per lo più considerati “abietti”, collocandosi “*ad un livello infimo e che risultano particolarmente riprovevoli e ripugnanti*”³⁵.

3. Famiglie turche emigrate in Germania

La mia analisi non può che essere limitata: troppo diversi sono i fattori che giocano un ruolo importante nel comportamento dei lavoratori stranieri, a seconda dell'età, del Paese di provenienza, della specifica zona in cui sono cresciuti (se città o villaggio), del livello culturale ed economico, dell'influenza della famiglia d'origine, della personale intelligenza, sensibilità e disponibilità ad apprendere, così come il contesto sociale in cui si trovano trasportati e l'ambiente tedesco che li circonda...

³³Traduzione: “*se vivono in un contesto caratterizzato in questo senso, vengono disprezzati, derisi o ignorati*”, così si è espresso lo psicologo - capo della relativa sezione presso la Polizia di Berlino, Karl Mollenhauer, citato da *Dassler* in “Im Namen der Ehre”, in *Tagesspiegel* del 18.04.2006.

³⁴Dr. Brian Valerius, Universität Würzburg „*Die Berücksichtigung kultureller Wertvorstellungen*“ im Strafrecht JA 7/2010

³⁵Art. 212 StGB-32. Auflage 1998 – Beck-Texte im dtv “Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGB1.S. 3322), das zuletzt durch Art. 1 Gesetz 21.01.2015 geändert worden ist.

Credo tuttavia che, nonostante in tutti, all'inizio, la profonda differenza culturale, la diversa visione del mondo femminile, la parità di ruoli possano suscitare un iniziale turbamento, un senso di sradicamento e di solitudine, le risposte possano essere molto diverse. Le mie osservazioni non si rivolgono dunque a quella parte di cittadini stranieri, che hanno imparato a confrontarsi adeguatamente con la realtà in cui vivono, sapendo o gestire in modo equilibrato la cultura e i valori originari o, addirittura, assorbendo le regole e i comportamenti imperanti; io intendo concentrarmi sulle famiglie più a rischio rispetto al c.d. *Ehrenmord*.

E invero, se, in Turchia, le regole familiari sono condivise e scontate in tutta la comunità, qui è solo il più ristretto gruppo familiare che deve farsi carico di osservare e mantenere i valori tradizionali, con fatica e in solitudine, insegnandoli ai figli, se possibile, con ancora maggiore rigore rispetto a quanto succede nel paese d'origine, perché, naturalmente, il contatto con una visione diversa della vita, sicuramente più libertaria e generosa, è molto più forte e influente, soprattutto per coloro che nascono in Germania.

E invero, quella che, nel paese di origine, era una norma di comportamento scontata e generalizzata, quasi automaticamente proseguita per semplice imitazione, viene ora messa in dubbio dall'ambiente sociale circostante e i genitori sono costretti sempre più spesso a motivare le loro scelte e a spiegare i loro valori, mentre si acquiscono il divario e le incomprensioni tra genitori e figli, mentre si esaspera il senso di irritazione e/o di disprezzo nei confronti della libertà sessuale delle cittadine tedesche.

L'emancipazione femminile è vissuta con sdegno e sospetto e l'educazione dei figli, in particolare delle femmine diventa ancora più ossessiva: "*Sie haben einmal die Schwierigkeit, die Eindrücke für sich selbst zu verarbeiten und fühlen zusätzlich in noch starkem Masse die Weitergabe traditioneller Normen an ihre Kinder bedroht*" (traduzione: "All'improvviso non solo è difficile elaborare per se stessi le impressioni, ma ancor più sentono fortemente in pericolo la trasmissione delle norme tradizionali ai propri figli")³⁶.

4. Matrimonio combinato e matrimonio imposto

Quanto al matrimonio: la regola è il matrimonio deciso tra le rispettive famiglie, che si incontrano per una valutazione sulla convenienza del matrimonio, che verificano le qualità della ragazza e prendono accordi economici.

Si parla però anche di costrizione al matrimonio: "*Zwangsheirat stellt per Definition eine gewaltsame Verweigerung freier Selbstbestimmung und damit eine Menschenrechtsverletzung dar*"³⁷, e ancora: "*Zwangsheirat ist eine Menschenrechtsverletzung, die das Recht auf selbstbestimmte Heirat, persönliche Freiheit, Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit verletzt. Sie verstößt gegen Art. 6 Abs. 1 GG, der die Eheschließungsfreiheit gewährleistet*"³⁸. (Traduzione: il matrimonio imposto consiste in una violazione dei diritti umani, che viola il diritto ad un matrimonio autodeterminato, alla libertà personale, alla dignità umana e all'integrità personale, in violazione dell'art. 5, comma 1 della Costituzione).

³⁶Neumann U., *Erziehung ausländischer Kinder. Erziehungsziele und Bildungsvorstellungen in türkischen Arbeiterfamilie*, Düsseldorf 1981, II Ed., p. 133.

³⁷Traduzione: *Il matrimonio costretto comporta per definizione una violenta negazione della capacità di autodeterminarsi e, di conseguenza, costituisce una violazione dei diritti umani*- Bielefeldt H., *Zwangsheirat und multikulturelle Gemeinschaft – Anmerkungen zur aktuellen Debatte*, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2005, p. 22.

³⁸Kalthegeber R., "Strafrechtliche Ahndung der Zwangsverheiratung: Rechtslage- Praxiserfahrungen-Reformdiskussion", in *Zwangsheirat in Deutschland*, Nomos Verlag Baden Baden, 2007, pp. 215-228.

Dal 2011 il matrimonio imposto costituisce una fattispecie a sé stante, una grave forma di costrizione, punita, ai sensi dell'art. 237 del codice penale tedesco con la privazione della libertà personale da sei mesi a cinque anni e viene preso in considerazione anche il rapimento (a scopo di matrimonio).

Ciò nonostante questo tipo di matrimonio è ancora in uso, dal momento che, in questo modo, i padri di famiglia non solo ottengono di vedere "ben" sistemate le proprie figlie, ma insieme limitano la minaccia al proprio onore, che una possibile relazione sessuale, al di fuori del matrimonio, potrebbe causare. Un altro fattore che incide particolarmente nella costrizione al matrimonio delle fanciulle da parte degli immigrati già da molti anni residenti in Germania consiste nella loro situazione economica, nella volontà/necessità di mantenere, se non estendere i legami con i propri compatrioti, soprattutto se provenienti dalle stesse zone o, addirittura, con i membri della propria famiglia (è frequente, infatti, il matrimonio tra cugini).

Ciò è tanto più importante, quando gli immigrati, per i più diversi motivi, siano essi culturali, economici, sociali e religiosi, non riescono ad integrarsi e ad accettare i valori dominanti del paese ospitante e, quindi, maggiormente sentono il bisogno di un sostegno da parte del gruppo sociale di appartenenza.

Nonostante il confine tra il matrimonio combinato e il matrimonio imposto sia spesso molto sottile, non ci sono dubbi che le giovani donne costrette al matrimonio subiscono in misura ben più alta abusi sessuali e gravissime violenze fisiche e psicologiche³⁹.

Il libro, scritto da Myria Böhmecke e Marina Walz-Hildebrand, pubblicato da *Terre des femmes* nel 2007, si propone di essere una guida pratica e un aiuto concreto sia alle giovani donne a tutti gli operatori, nell'individuazione delle situazioni di violenza e di costrizione, che troppo spesso arrivano all'omicidio, delinea le caratteristiche della violenza in nome dell'onore, le categorie coinvolte, i motivi più frequenti che scatenano l'asserita violazione dell'onore familiare e la necessità, per i membri di sesso maschile, di mostrare una reazione forte e decisa⁴⁰.

Insieme ripercorre i principi del diritto tedesco e sottolinea l'importanza della comunicazione e prevenzione scolastica, nonché del coordinamento tra l'attività dei centri sociali e della polizia, al fine di porre in essere interventi rapidi ed effettivi, senza sottovalutare le conseguenze e il pericolo in cui poi le ragazze dovranno vivere negli anni successivi, nel timore della vendetta della famiglia.

5. Alcuni casi

È indispensabile un brevissimo richiamo alle più recenti modifiche apportate al codice penale tedesco, che ora distingue chiaramente l'omicidio doloso qualificato ("*Mord*") dal semplice omicidio doloso ("*Totschlag*").

L'art. 211 StGB fissa i criteri per la definizione dell'omicidio doloso qualificato, punibile con l'ergastolo, stabilendo che "*L'autore del reato è colui che, per bramosia di uccidere, per la soddisfazione degli impulsi sessuali, per avidità o altrimenti per motivi abietti, in modo subdolo, crudele o con mezzi tali da costituire un pericolo pubblico o per consentire o nascondere la commissione di altro reato, uccide una persona*".

L'art. 212 StGB prevede invece una pena detentiva non inferiore a cinque anni (mentre, casi particolarmente gravi, può essere riconosciuto l'ergastolo) per l'omicidio doloso colposo⁴¹.

³⁹Patzke Salgado A., *op. cit.*, p. 76.

⁴⁰Böhmecke M. / Walz-Hildebrand M., *Im Namen der Ehre- misshandelt, zwangsverheiratet, ermordet*, Terre des femmes/Myria Böhmecke, 2007.

⁴¹Codice Penale Tedesco (StGB) – 32. Auflage 1998 – Beck-Texte im dtv e successivi aggiornamenti.

Di seguito, alcune sentenze ed alcuni casi che ho ritenuto particolarmente rilevanti per quanto concerne il delitto d'onore in Germania.

CASO 1: BHH, Urt.v. 28.01.2004 – 2 StR 425/03 (LG Frankfurt a. M.)⁴²

Il fatto

La vittima era una cittadina di origine turca, nata e cresciuta in Germania, paese di cui aveva accettato e assimilato i valori dominanti e lo stile di vita. Costretta dalla famiglia al matrimonio con un connazionale appena arrivato dall'Anatolia, si ritrova in un matrimonio assolutamente infelice; l'uomo non accetta il modo di vivere occidentale della moglie, pretende di guidare ogni suo comportamento e si aspetta assoluta obbedienza. A suo modo di vedere, la donna gli appartiene e, di conseguenza, può comportarsi con lui come meglio ritiene.

Comincia così a picchiarla, impedendole qualsiasi minima forma di libertà, obbligandola a chiedergli il permesso anche solo per uscire a fare la spesa. La donna non intende subire in continuazione e, dopo mesi, sostenuta addirittura dalla propria famiglia, decide di chiedere il divorzio. La situazione precipita quando la vittima si rifiuta di accompagnare il marito al Consolato, per il rinnovo del permesso di soggiorno. Considerando dunque un possibile ritorno obbligato in patria come un disonore, l'uomo, non solo, per l'ennesima volta, insulta e picchia la moglie, ma finisce per infierire su di lei, uccidendola con quarantasei coltellate. Il tentativo di fuga dell'uomo non riesce e, qualche ora dopo il delitto, lo stesso viene fermato e arrestato.

Il Giudice di merito, nonostante non possa non considerare abietto e futile il motivo alla base dell'assassino, condanna l'uomo per omicidio doloso comune (*Totschlag*), in considerazione delle convinzioni e credenze del suo paese d'origine, ancora in lui profondamente radicate.

La sentenza del Tribunale viene però modificata dal BGH, che invece lo condanna per omicidio doloso aggravato (*Mord*), affermando: *“Il parametro per la valutazione dei motivi ad agire deve essere desunto dalle valutazioni proprie della Comunità giuridica (den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft) presente in Germania e non dalle credenze di un gruppo etnico che non riconosce i valori morali e giuridici di questa comunità (und nicht den Anschauungen einer Volksgruppe, die die sittlichen und rechtlichen Werte dieser Rechtsgemeinschaft nicht anerkennt)“*.

La Corte inoltre ritiene che solo in via eccezionale sia possibile la condanna per *Totschlag* anziché per *Mord*, quando cioè l'agente si sia rivelato assolutamente inconsapevole della bassezza dei motivi che lo hanno portato ad uccidere.

Considera, tuttavia, detta circostanza totalmente assente nel caso *de quo*, sia perché persino i membri della sua famiglia, residenti in Germania più volte gli avevano mostrato la propria riprovazione, invitandolo a cessare le condotte punitive nei confronti della moglie, ma anche perché neppure le disposizioni penali dell'Anatolia, suo Paese d'origine, consentono e/o autorizzano un marito a percuotere la moglie o, addirittura, ad ucciderla.

Si segnala l'importanza di questo passaggio, da cui si evince che il Giudice ha raccolto adeguate informazioni sulle riferite credenze e sui costumi del paese d'origine, anche allo scopo di evitare che gli autori del reato possono tentare di giustificare in tal modo il loro crimine, confidando in una pena più mite.

CASO 2: Amtsgericht Grevenbroich 24 settembre 1982⁴³

Il fatto

La vittima era una cittadina di provenienza turca, residente in Germania, che, dopo il matrimonio con un connazionale, era rimasta a vivere nella casa dei propri genitori, anziché andare a convivere

⁴²NJW (*Neue Juristische Wochenschrift*) 2004, HEFT 20, PAG. 1466; Die Kriminalpolizei – Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei – Ausgabe 2004, *Aus der Rechtsprechung*, visitato il 10.05.2015.

⁴³Basile F., “Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati”, p. 17, in www.statoechiense.it/images/stories/2008.2/basile_panoramam.pdf, visitato il 18/05/2015 alle 09:00.

con il marito. Alcune testimonianze affermarono che in realtà lo scopo del matrimonio altro non era che l'assicurare il permesso di soggiorno al marito, testimonianze che però non vennero considerate valide dal giudice.

Circa sette mesi dopo, il marito, aiutato dal fratello e da un loro ulteriore connazionale decide di recarsi sul luogo di lavoro della moglie per rapirla. I tre connazionali attendono la donna che, una volta uscita da lavoro, viene forzata e obbligata ad entrare in un'auto con la quale verrà successivamente condotta presso l'abitazione di un altro connazionale.

La donna verrà liberata poche ore dopo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Il Giudice, pur avendo preso in considerazione l'art. 239 dello StGB (*Strafgesetzbuch* – codice penale tedesco), ossia il sequestro di persona, emise tuttavia una sentenza di assoluzione nei confronti degli aguzzini, sulla base della seguente giustificazione: gli imputati, ancora legati alle tradizioni e alle concezioni turche, si trovavano in una situazione di “errore sul divieto”, ai sensi dell'art. 17 dello StGB⁴⁴, giacché “ritenevano la loro condotta lecita, perché, in patria, essa sarebbe stata approvata dal locale ordinamento giuridico”.

Secondo il Giudice, il marito sarebbe stato nella condizione di poter non soltanto imporre la convivenza e il domicilio coniugale alla moglie, ma anche di ricondurla lì, nel caso essa se ne fosse allontanata senza giusta causa.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto che, l'errore sul divieto da parte degli imputati non fosse in alcun modo *evitabile*, dal momento che essi provenivano da una regione rurale e tutti avevano un'istruzione molto semplice. In particolare assunse rilevanza il fatto che il marito fosse residente in Germania solamente da poco più di un anno⁴⁵.

CASO 3: Bundesgerichtshof 1 febbraio 2007⁴⁶

Il fatto

La vittima era una giovane donna curda, appartenente alla comunità religiosa yazidica. L'imputato era il cugino della vittima, appartenente alla stessa comunità religiosa. Entrambi erano conviventi con le rispettive famiglie in Germania. La decisione di entrambi i nuclei familiari prevedeva il matrimonio tra i due giovani, che celebrarono il loro fidanzamento ufficiale nel giugno del 2005. La giovane curda era però già fidanzata con un altro ragazzo, ragione per cui, nei mesi successivi al fidanzamento, cercò un pretesto per riuscire a romperlo.

Il futuro marito, a quel punto, con l'aiuto del fratello e di un altro cugino, al fine di ricomporre il fidanzamento e salvare la promessa di matrimonio, decise di prelevare con la forza la promessa sposa, di portarla in un'abitazione fuori mano e lì costringere la ragazza a sposarlo.

Durante il suo sequestro, la giovane venne rimproverata per la rottura del fidanzamento e l'imputato tentò di persuaderla sia “con le buone”, sia alternando minacce di morte. La ragazza dunque cedette, affermando di essere disposta a sposarlo. Tuttavia, egli richiese una prova, ossia un rapporto sessuale, in modo tale che la rottura dell'imene della ragazza potesse lasciare sul lenzuolo un segno del legame tra i due (come previsto dalle tradizioni della loro comunità religiosa).

Quando i genitori della giovane raggiunsero l'abitazione, scoprirono la consumazione del rapporto e dunque si congratularono con i due ragazzi per l'imminente, e, dal loro punto di vista inevitabile, matrimonio. La ragazza però, denunciò i fatti e sposò in gran segreto il suo fidanzato (fino ad allora tenuto nascosto).

⁴⁴L'art. 17 dello StGB così recita: “(Errore sul divieto): quando all'agente, nella commissione di un fatto, manca la coscienza di agire illecitamente, non si ha colpevolezza, se egli non poteva evitare tale errore. – Se l'agente poteva evitare tale errore, la pena può essere diminuita ai sensi dell'art. 49 comma 1”, citato da Basile F., *op. cit.*, p. 181.

⁴⁵In NJW 1983, p. 528 (ordinanza) in Basile F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

⁴⁶Basile F., *op. cit.*, p. 18, in www.statoecliese.it/images/stories/2008.2/basile_panoramam.pdf, visitato il 18/05/2015 alle 09:00.

“L'imputato viene condannato dal giudice di merito per sequestro di persona e violenza sessuale alla pena, sospesa condizionalmente, di due anni di reclusione. Il Bundesgerichtshof (BGH), pur riconoscendo che la pena è decisamente mite, respinge il ricorso del pubblico ministero che invocava una pena più severa, ritenendo che il giudice di merito potesse legittimamente valutare a favore del reo, tra le altre, anche la seguente circostanza: con la sua condotta l'imputato avrebbe inteso soddisfare l'aspettativa di imminente matrimonio, sorta nella sua famiglia per effetto delle promesse che i due giovani si erano scambiate solennemente durante la cerimonia ufficiale di fidanzamento, sicché il “vero autore morale” della condotta incriminata non sarebbe stato egli stesso, bensì la sua famiglia che premeva in tale direzione, tanto è vero che egli non avrebbe nemmeno ricercato il proprio piacere nel rapporto sessuale incriminato (circostanza confermata dalla giovane)”⁴⁷.

Per questo motivo, secondo il BGH, il giudice ben aveva tenuto in considerazione che l'imputato, provenendo da un altro ambiente culturale, si trovava dunque in una situazione di evidente pressione e stress, per via delle aspettative della propria famiglia e che per tale ragione egli aveva dovuto superare una soglia inibitoria minore per la commissione del reato⁴⁸.

6. Analisi normativa

Senza andare troppo indietro nel tempo, è necessario ricordare che, in Italia, le disposizioni sul delitto d'onore (art. 544 sul matrimonio riparatore e art. 587 sul delitto d'onore) sono state abrogate solo con la legge n. 442 del 5 agosto 1981, il che vuol dire che, fino a tale periodo, il reato per causa d'onore veniva disciplinato dal codice penale italiano ed utilizzato dalla magistrature con estrema magnanimità.

Di seguito la norma originaria:

587. Omicidio e lesione personale a causa di onore.

[Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella [c.p. 540], nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 32]. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo [c.p. 63]; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581]⁴⁹.

Per quanto riguarda la Germania, dal 2009 il *Rechtschreibduden*⁵⁰ ha inserito il termine *Ehrenmord* (=delitto d'onore), attribuendogli il seguente significato: *“Mord, der verübt wird, um*

⁴⁷Basile F. *op. cit.*, p.182.

⁴⁸Causa 4 StR 514/06 (cfr. sito www.bundesgerichtshof.de) in Basile F., *op. cit.*, p. 182.

⁴⁹“Art. 587 Codice Penale. Omicidio e lesione personale a causa di onore”, in www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-587-codice-penale-omicidio-e-lesione-personale-a-causa-di-onore.html, visitato il 03/11/2015 alle 10:30.

jemandes Ehre, besonders die der eigenen Familie, wiederherzustellen“ ovvero “omicidio doloso aggravato, commesso allo scopo di ripristinare l’onore di qualcuno, in particolare di un membro della propria famiglia”.

Per meglio comprendere il significato del termine, è necessario tenere presente che il codice penale tedesco differenzia l’omicidio in due diverse fattispecie: *Mord* e *Totschlag*, come segue:

§ 211 *Mord*⁵¹

(1) *Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.*

(2) *Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.*

§ 212 *Totschlag*⁵²

(1) *Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.*

(2) *In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen*⁵³.

La distinzione tra *Totschlag* e *Mord* è dunque individuata nei motivi che spingono l’omicida; in questo senso, per costante giurisprudenza del BGH (Corte Federale Tedesca), l’omicidio rientra nella fattispecie di *Mord* (ovvero omicidio doloso aggravato) quando intervengono “motivi abietti” cioè “*quei motivi che si collocano ad un livello infimo e che risultano particolarmente riprovevoli e ripugnanti*”.

Il significato dell’espressione *Ehrenmord* resta comunque di non facile comprensione, anche se, sostanzialmente, i tribunali tedeschi lo richiamano quando risultano coincidere i seguenti fattori:

1. si tratta dell’omicidio di una persona di sesso femminile, appartenente alla famiglia dell’autore del reato;
2. è un delitto che viene di regola commesso per scongiurare la minaccia o ripristinare l’onore dell’intera famiglia, a causa della violazione di una regola (prevalentemente) di comportamento sessuale;⁵⁴
3. viene vissuto non solo dall’autore del reato, ma anche dall’ambiente sociale circostante quale reazione necessaria alla violazione di una norma di comportamento della comunità di appartenenza, posta in essere dalla vittima, soggetta ad una morale sessuale particolarmente inflessibile e specifica per il genere femminile.

Il delitto d’onore è un “*omicidio, condotto su commissione da parte della famiglia estesa, per ristabilire l’onore dopo che la famiglia è stata disonorata. Come regola, la causa basilare è un pettegolezzo per il quale un qualsiasi membro femminile della famiglia si sarebbe comportato in modo immorale*”⁵⁵.

⁵⁰Dizionario della lingua tedesca.

⁵¹**Art. 211 c.p.:** *OMICIDIO DOLOSO AGGRAVATO: (1) L’autore del reato viene punito con l’ergastolo. (2) L’autore del reato è colui che, per bramosia di uccidere, per la soddisfazione degli impulsi sessuali, per avidità o altrimenti per motivi abietti, in modo subdolo, crudele o con mezzi tali da costituire un pericolo pubblico o per consentire o nascondere la commissione di altro reato, uccide una persona”.*

⁵²**Art. 212 c.p.:** *OMICIDIO DOLOSO COMUNE: (1) Chi commette un omicidio doloso che non rientra nella fattispecie dell’omicidio doloso aggravato è punito con la reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni. (2) In casi particolarmente gravi, può essere riconosciuto l’ergastolo”.*

⁵³STRAFGESETZBUCH (StGB) – 32. Auflage 1998 – Beck-Texte im dtv "Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10) geändert worden ist“.

⁵⁴Pohlreich E. R., “*Ehrenmorde*” im Wandel des Strafrechts, Duncker & Humblot – Berlin, 2009.

⁵⁵Wikan U., *The honor culture*, cit. da Baccaro Laura, “Il disonore del delitto d’onore e la violenza di genere”, in Borile Simone, *Elementi di antropologia della violenza e dell’aggressività*, Gruppo Ed. Viator, Milano, 2014.

Ancora, così viene definito dagli studi in materia della Polizia Criminale tedesca:” *Die aus vermeintlich kultureller Verpflichtung heraus innerhalb des eigenen Familienverbands verübt werden, um der Familienehre gerecht zu werden* “(ovvero *omicidi commessi con ogni probabilità per imposizione culturale all’interno del proprio nucleo familiare, per rendere giustizia all’onore della famiglia*)⁵⁶.

Nella realtà, di fronte ad un reato c.d. culturalmente orientato, le posizioni della giurisprudenza si sono spesso divise; se, infatti, in alcuni casi, i giudici hanno scelto di indagare e tenere in considerazione anche l’origine, la religione, la cultura e le tradizioni dell’autore del reato, così facendo ricorso alla pena più mite prevista dall’art. 212, ossia reclusione non inferiore a 5 anni, rispetto alla pena dell’ergastolo, di cui all’art. 211 c.p. tedesco, in altre situazioni, hanno invece ritenuto più corretto dare prevalenza ai valori propri della cultura dominante in Germania, in ossequio all’ideologia ed alle consuetudini sociali e morali dei paesi occidentali, decidendo conseguentemente di non tenere in alcuna considerazione i fattori soggettivi e culturali, cui l’autore del reato aveva fatto riferimento.

L’attuale orientamento ha scelto dunque di seguire una linea più rigorosa ed intransigente, dando per scontata l’oggettiva presenza nell’omicidio per onore dei motivi abietti e futili, con l’applicazione preferenziale dell’art. 211 rispetto all’art. 212.

Riferimenti bibliografici

BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

BIELEFEDT H., *Zwangsheirat und multikulturelle Gemeinschaft – Anmerkungen zur aktuellen Debatte*, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2005.

BÖHMECKE M., WALZ-HILDEBRAND M., *Im Namen der Ehre - misshandelt, zwangsverheiratet, ermordet*, Terre des femmes/Myria Böhmecke, 2007.

Codice Penale Tedesco (StGB) – 32. Auflage 1998 – Beck-Texte im dtv e successivi aggiornamenti.

DASSLER, in *Im Namen der Ehre*, in *Tagesspiegel* del 18.04.2006.

DR. BRIAN VALERIUS, Universität Würzburg „*Die Berücksichtigung kultureller Wertvorstellungen*“ im Strafrecht JA 7/2010.

KALTHEGENER R., “*Strafrechtliche Ahndung der Zwangsverheiratung: Rechtslage-Praxiserfahrungen-Reformdiskussion*“, in *Zwangsverheiratung in Deutschland*, Nomos Verlag Baden Baden, 2007.

NEUMANN U., *Erziehung ausländischer Kinder. Erziehungsziele und Bildungsvorstellungen in türkischen Arbeiterfamilie*, Düsseldorf 1981, II Ed..

PATZKE SALGADO A., *Männliche Ehre - weibliche Scham. Analyse immanenter*

⁵⁶“Bundeskriminalamt, Presseinformation zu den Ergebnissen einer bund-länderabfrage zum Phänomen „Ehrenmorde in Deutschland“, (PDF, p. 3), in *Eine Frage der Ehre? Das BKA stellt Ergebnisse einer Auswertung zum Phänomen "Ehrenmorde" vor*, in www.bka.de, visitato il 24/05/2015 alle 18:30.

Wertvorstellungen vor dem Hintergrund der Migranten– Diplomarbeit- GRIN VERLAG 2013.

POHLREICH E. R., “Ehrenmorde” im Wandel des Strafrechts, Duncker & Humblot – Berlin, 2009.

SCHNEIDERS T. G., (Hg) *Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen* (2. A.) Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden, 2009.

WIKAN U., *The honor culture*, cit. da Baccaro Laura, “Il disonore del delitto d’onore e la violenza di genere”, in Borile Simone, *Elementi di antropologia della violenza e dell’aggressività*, Gruppo Ed. Viator, Milano, 2014.

Sitografia

“Art. 587 Codice Penale. Omicidio e lesione personale a causa di onore”, in www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-587-codice-penale-omicidio-e-lesione-personale-a-causa-di-onore.html, (03/11/2015).

“Bundeskriminalamt, Presseinformation zu den Ergebnissen einer bund-länderabfrage zum Phänomen „Ehrenmorde in Deutschland“, (PDF, p. 3), in *Eine Frage der Ehre? Das BKA stellt Ergebnisse einer Auswertung zum Phänomen "Ehrenmorde" vor*, in www.bka.de, (24/05/2015).

“Sviluppi sulla integrazione turca in Germania”, in <http://www.germania.ws/sviluppi-sulla-integrazione-turca-in-germania.html>, (21/10/2015).

BASILE F., “Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati”, p. 17, in www.statoechiese.it/images/stories/2008.2/basile_panoramam.pdf, (18/05/2015).

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2000 – 2009, in <http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/familienreport.property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf>, (24/05/2015).

MARTINEZ F. “Berlino senza i turchi?” del 22 settembre 2010, Trent’anni di emigrazione, in <http://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Berlino-senza-i-tuchi-80321>, (21/10/2015).

NJW (*Neue Juristische Wochenschrift*) 2004, HEFT 20, PAG. 1466; Die Kriminalpolizei – Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei – Ausgabe 2004, *Aus der Rechtsprechung*, (10.05.2015).

CORANO E TERRORISMO, TRA PACE E VIOLENZA

The Koran and terrorism: peace

di Sarah Bregante

Abstract

Si mette in luce l'esigenza di non fermarsi all'apparenza delle manifestazioni brutali e violente del *jihād*, ma di sondare le motivazioni sottese al terrorismo di matrice islamica, basato su un'interpretazione volutamente distorta del Corano, testo sacro che non esalta la violenza e promuove l'amore e la pace.

Key words: Islam, Corano, interpretazione, Jihad, terrorismo.

Abstract

It's intended to highlight the need not to stop the appearance of brutal and violent manifestations of jihad, but to prove the reasons behind the Islamic terrorism based on deliberately distorted interpretation of Corano, the holy book that does not glorify violence, but promotes love and peace.

Key words: Islam, Koran, interpretation, Jihad, terrorism.

1. Contesto socio-culturale

Come si può rimanere indifferenti di fronte alle seguenti affermazioni, qui riferite come paradigma estremo di due pensieri opposti?

Papa Francesco: «Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un'altra persona, dalla convinzione che l'altro abbia qualcosa di buono da dire; presuppone fare spazio, nel nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua opinione e alle sue proposte. Dialogare significa un'accoglienza cordiale e non una condanna preventiva. Per dialogare bisogna sapere abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore umano».⁵⁷

Grooming children for jihad: (dialogo tra due reporter in auto mentre si dirigono al fiume Eufrate per delle riprese):

«Quindi vivi sempre per la guerra?».

«Sì. A dirla tutta la famiglia è la cosa meno importante. C'è un obiettivo più importante. Nessuno difenderebbe i musulmani se stessi tutti a casa».

(Iniziano le riprese con la telecamera vicino al fiume Eufrate dove c'è anche un pulmino per la predicazione).

«Siamo combattenti. Noi speriamo di essere messi alla prova. Non vogliamo una vita serena, le gite. Queste cose ci allontanano da Dio. Più è difficile la situazione, più siamo vicini a Dio».

(Ora parla Abdullah, che, insieme a suo figlio, è al fiume con il pulmino per la predicazione).

«Sono dello stato islamico!(Chiede al figlio) Vuoi tornare in Belgio?».

⁵⁷ <http://www.frasicelebri.it/frase/francesco>

«No. Perché ci sono gli infedeli!».

(Padre) «Cosa vuoi diventare, un *mujahid*, un combattente? O morire martire in un attacco suicida?»

«Un *mujahid*».

«Perché uccidiamo gli infedeli?»

«Cos'hanno fatto gli infedeli?».

«Uccidono i musulmani».

«[...] il Califfato è stato stabilito. Vi invaderemo come voi avete fatto con noi [...] Takbir! Dio è il più grande [...] Viviamo in uno stato di gioia che non si può descrivere».

(Celebrazione per la nascita del Califfato. Si tratta di una sorta di festa paesana che pare avere l'obiettivo del proselitismo e del reclutamento. Solo verso la fine del video sembra esserci un momento ludico. Colui che parla è una sorta di capo, in questa festa).

«Lo stato islamico è stato stabilito col sangue degli onesti. Mia umma, c'è una nuova alba, aspettatevi la vittoria [...] fratelli, è un grande momento per essere musulmani. Il momento in cui è stata annunciata la nascita del Califfato. Famiglie di Raqqa, vi chiamo a sostenere questo Stato [...] Abū Bakr al-Baghdādī, tu spaventi il nemico, le vergini chiamano, fammi diventare martire [...] dopo i profeti ci sono i mujāhidīn [...] giuriamo fedeltà al principe dei credenti [...] il Califfato è stato stabilito».⁵⁸

2. La deviazione interpretativa: una strategia di guerra

Leggendo queste parole rimane nel cuore un senso quasi incancellabile di oscura inquietudine; sensazione che aumenta proporzionalmente alla percezione del divario, in apparenza incolmabile, tra il senso e il messaggio dei due testi.⁵⁹ Ma, a ben vedere, entrambi parlano di credo religioso, ognuno del proprio Dio e di uno dei Suoi insegnamenti più profondi, quasi la pietra di volta dell'intero sistema religioso, civile e finanche umano: ovvero il dialogo. Da un lato concepito nel senso più alto, e, si badi bene, valevole non solo per la religione cristiana, ma per tutte le confessioni e per tutti, credenti e non; dall'altro utilizzato come mezzo di incredibile forza di persuasione, indottrinamento e proselitismo.

E se il dialogo, o meglio, l'etimologico parlare, fosse una dialettica sul piano di un solo confronto religioso (e così è almeno in parte) *nulla questio*.

In realtà il problema si pone nel momento in cui le parti del contrasto sono, su un piano di solo confronto religioso, figuratamente rappresentate dai bastioni del mondo occidentale, con i suoi diritti e doveri riconosciuti in convenzioni e trattati nazionali ed internazionali, contro quelli del terrorismo – celati sotto le mentite spoglie di difesa dell'Islam – invisibili e mutevoli, come le dune di sabbia, che sono in grado di scomparire sotto la spinta del vento del deserto, ma che rimangono comunque ben salde ed ancorate al terreno.

E l'analogia non è a caso. Se da un lato la società occidentale, che l'odierno fenomeno terroristico combatte, può essere considerata liquida,⁶⁰ dall'altro il terrorismo di matrice islamica è indefinibile, in quanto porta la "guerra santa" su un terreno del tutto estraneo allo *ius belli*, guerra che vede, come nuovi soldati, bambini che, nella migliore delle ipotesi, sotto i sedici anni si recano

⁵⁸ http://www.huffingtonpost.it/2015/03/25/isis-leoncini-del-califfato_n_6938774.html

⁵⁹ Una precisazione. Quanto riportato dal video del link citato, è solo una breve parte dell'intero *reportage*. Sono parole dure, rese ancora più terrificanti dall'attenzione estrema data dalla popolazione, che ne sembra imperniata fin nello spirito, come si nota dagli occhi delle persone.

⁶⁰ <http://www.treccani.it/vocabolario>: «Concezione sociologica che considera l'esperienza individuale e le relazioni sociali segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatile. Il noto sociologo Zygmunt Bauman sostiene che viviamo in una "società liquida", ma il suo modello non intende certo prendere alla lettera questa metafora, come sta avvenendo invece ora, nel momento in cui libri, registri e quaderni, con tutti i significati ch'essi rivestono, rischiano di finire nelle tubature di scarico».

in campi di addestramento per imparare la *sharia* e sopra i sedici per apprendere l'addestramento "militare".

Ma in effetti la realtà è ancora più meschina: in Siria,⁶¹ paese letteralmente annientato dalla guerra, la nuova generazione di soldati ha otto anni.

La questione è, pertanto, antica, spinosa e, almeno in prima battuta, sembra essere sempre quella la domanda: ma cosa spinge l'Isis e i suoi affiliati al terrorismo? Chi sono? Perché uccidono? Il Corano è un testo sacro violento? Domande che sembrano revocare le c.d. "*five Ws and one H*".

Gli spunti di studio e di trattazione sono infiniti: solo quanto riportato dai cinque video citati ne offre innumerevoli, dal *child grooming*, alla religione islamica, alle tattiche di reclutamento, e così via, ma il punto di partenza ineludibile è la storia islamica, la cui comprensione è sia prodromica ad una lettura ragionata del Corano, sia riveste aspetti di particolare rilevanza nell'analisi, se mai possa essere possibile, degli avvenimenti terroristici odierni rivendicanti, infatti, la creazione e il mantenimento dell'antico Califfato Islamico.

Da questa breve analisi della storia islamica è, quindi, necessario iniziare per capire e provare a contrastare il fenomeno terroristico di matrice islamica, procedendo al pari dell'effettuazione di un sopralluogo sulla scena del crimine e delle relative indagini, per riuscire ad arrivare *Un istante prima*⁶² della deflagrazione di uno dei crimini più efferati.

Ecco che le parole e i pensieri si susseguono, veloci e brucianti come una nube ardente, cercando ognuno il proprio posto in un ragionamento complesso,⁶³ che vorrebbe trovare un qualsiasi appiglio di logica, in realtà inesistente: nuovo califfato islamico, *lone terrorists*, *terrorist homegrown*, cani sciolti, Isis, Al Qaeda, talebani, kamikaze, esplosioni, terrore, sicurezza, frontiere, Europa, emergenza, migranti, moschee nascoste, ma anche Imam, Ihsan e Islam.

Ed è proprio la definizione di questa parola, che nulla ha a che vedere con il fenomeno terrorista, che funge da àncora e da porto da cui poter salpare. Essa, infatti, significa sottomissione a Dio, intendendo l'abbandono totale nei confronti della divinità, verità, pace, misericordia, perdono, fede, retto comportamento e stile di vita ancorato al giusto mezzo, ovvero quello che è chiamato il Din.

Sono parole chiave, che si specchiano nei dogmi insegnati dal Profeta Maometto⁶⁴ (570-08.06.632), chiamato anche il Lodatissimo o Sigillo dei Profeti, la cui predicazione ha avuto inizio durante il suo viaggio spirituale, nel mese del Ramadan, nella grotta di Hira.

Ricordando che ogni parola usata sin qui, e da ora in avanti, ha un significato profondo ed altamente simbolico, quanto sarà rivelato a Maometto dall'Arcangelo Gabriele sarà tradotto nel testo sacro sotto forma di regole di vita, religiose, sociali e giuridiche, ben delineate nei loro aspetti fondamentali. Viene, così, creato il Corano: Al-Qur'an, ovvero letteralmente recitazione, lettura salmodiata o cantilenata, dettatura, ma anche il Libro sacro ed eterno per eccellenza, c.d. Al-Kitab.

Nel Corano, disceso dall'Archetipo Celeste o Madre del Libro come ultimo libro sacro rivelato a compimento e sintesi di tutti i messaggi religiosi precedenti, tradizione biblica compresa, sono racchiuse, a volte tra le righe, anche tutte le intricate vicende storiche, anch'esse elevate a vessillo e giustificazione degli odiosi e terrificanti atti odierni terroristici. Dalla morte del Profeta, infatti, i

⁶¹ <http://www.unipd.it/ilbo/bambini-che-non-conoscono-pace>

⁶² Dambruoso e Spagnolo, 2011.

⁶³ «Il tema della complessità deve sempre essere alla base di ogni riflessione portata dal criminologo. La consapevolezza che una situazione di indagine potrà essere affrontata soltanto nel rispetto della sua complessità intesa come necessità di valutare ogni elemento in correlazione con tutti gli altri, deve sempre accompagnare il metodo di lavoro del criminologo. In una parola, egli deve evitare che il peso assoluto di un unico indizio possa divenire il peso assoluto dell'intera indagine». Monzani, 2013, p. 98.

Compito del criminologo è quello di fornire la cornice di riferimento che consenta di valutare i singoli elementi di prova emersi, non solo nella loro individualità, ma soprattutto nella loro reciprocità, attribuendo così, oltre un significato e un peso individuale ad ogni indizio, anche un significato dipendente dal peso degli altri indizi. La cornice di riferimento dovrà anche fornire una chiave di lettura particolare, una interpretazione degli elementi in grado di raccordare i singoli indizi in un'unica ipotesi di lavoro.

⁶⁴ <https://it.wikipedia.org/wiki/Maometto> : in arabo الله عبد بن محمد القاسم ابو

"Maometto" è la volgarizzazione italiana fatta in età medievale del nome "Muhammad", utile semplificazione della pronuncia.

profondi divari, a tutt'oggi ancora esistenti, sono derivati dalla sua mancata indicazione di un successore o Califfo. Questo avvenimento, se da un lato ha visto il potere dei c.d. Quattro Califfi ben guidati (Abu Bakr dal 632 al 634; Omar ibn al-Khattab dal 634 al 644; Uthman dal 644 al 656 ed Alì dal 656 al 661), tra i quali corre l'obbligo di ricordare Uthman a cui si deve la prima vulgata, dall'altro ha visto aprirsi il contrasto, in merito a quella che può considerarsi discendenza legittima o meno del Profeta, tra sunniti e sciiti (ovvero tra coloro che sostenevano che legittimo discendente fosse Abu Bakr e gli sciiti, che riconoscono come successore di Maometto solo un consanguineo).

Oggi ancora esiste attivamente tale diatriba, tanto che alcuni studiosi ne parlano come una delle motivazioni che ha portato al *Jihad* (جهاد) come oggi inteso.

Ma, come anticipato, la radice di tale parola, ovvero *j-h-d*, ha un significato particolare e lontanissimo dalla connotazione odierna. Infatti letteralmente indica “sforzo” ed anche colui che si abbandona all'*ijtihād* (اجتهاد), ovvero lo sforzo di riflessione personale richiesto per lo studio delle scienze religiose. Colui che vi si applica è il *moujtahed*.⁶⁵ Questo è anche il centro della filosofia Sufi (parola dalla triplice etimologia: quelli della veranda, lana, purezza) e delle Scuole giuridiche e di pensiero. È evidente, anche solo da questi semplici spunti, la lontananza, non solo intellettuale, dal *jihad* di Al-Qaeda, dell'Isis⁶⁶ o di Boko Haram, citando solo alcuni dei gruppi di stampo terroristico.

Tale degenerazione dovuta ad una lettura estrema del Corano, nasce, proprio ora, da una delle quattro scuole: l'hanbalita, basata su un rigorismo assoluto propugnato dalla storpiatura derivante dal nascente pensiero salafita (salaf o pii antenati: il loro comportamento era da assumere a modello in una filosofia propugnante il confronto tra culture islamiche e basata su una lettura del Corano meno letterale ed adeguata al momento storico) tramite i seguenti dogmi: necessità del ritorno alla purezza della lettura sacra delle origini senza spazio all'interpretazione personale, incondizionata fedeltà alla lettera delle fonti scritte dell'Islam ed estremo rigore nel seguire i dettami morali, apparentemente, indicati nel Corano.

⁶⁵ Sfeir, 2012, p. 57.

⁶⁶ È interessante notare come l'Isis, Stato islamico dell'Iraq e della Siria, abbia assunto diverse denominazioni, ovvero da Is (الدولة الإسلامية) a Daesh (in arabo: الشام العراق في الإسلامية الدولة, ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-'Irāqi wa sh-Shām, acronimo in arabo داعش, ovvero Dā'ish o Daesh), tutte aventi in comune il richiamo ai territori dello Stato Islamico per le ragioni *ut supra*. Lo stesso vale per il nome ISIL o Stato Islamico della Siria e del Levante. Recentemente il termine utilizzato dai mass media è Daesh, per una ragione specifica: «Il termine “Daesh” per i musulmani è più sopportabile perché nonostante si riferisca alla stessa cosa di ISIS, la sua pronuncia in arabo è simile a una parola che stando a quanto scrive il Guardian significa “colui che semina discordia”. La traduttrice Alice Guthrie ha inoltre scritto che “Daesh” ha una connotazione “sinistra” perché “sia la forma sia la combinazione delle sue lettere rimanda alle parole della al-jahaliyya, l'età oscura pre-islamica o “era dell'ignoranza” che sebbene ricca in termini di eredità poetica e narrativa ha una connotazione negativa e “barbara” nell'immaginario popolare». Associated Press ha raccontato che a Mosul, una città controllata dall'ISIS in giugno, alcuni miliziani del gruppo hanno minacciato di tagliare la lingua a chiunque si riferisca pubblicamente a loro col termine “Daesh”:

<http://www.ilpost.it/2015/11/15/attentati-parigi-isis-daesh/>.

Una piccola nota di interesse sull'ignoranza preislamica, nel più ampio quadro dello studio dell'agiografia del Profeta Maometto. Nonostante la tradizione musulmana faccia risalire la nascita della religione islamica ad Abramo, gli storici moderni, convenzionalmente, la fanno coincidere con la predicazione di Maometto, tanto che diversi manuali parlano di ignoranza preislamica, riferendosi, appunto, al periodo che ne precede la missione profetica, nel VII secolo. In arabo: جاهلية, jāhiliyya, o Ignoranza o Età del peccato, l'ignoranza preislamica significa la non conoscenza della verità salvifica svelata da Allah a Maometto attraverso il Corano, strumento per renderla conoscibile ai fedeli.

Con tale termine, poi, si fa riferimento, in particolare, al periodo storico del VI sec, quando la penisola arabica era popolata da tribù o da clan, quali gli Himyariti, e dai beduini, popolo nomade, in quanto dedito all'allevamento di ovini e del dromedario e alle razzie in danno di altri gruppi nomadi o delle carovane dei mercanti che percorrevano il territorio. I beduini erano legati tra loro dalla c.d. 'aşābīya (عصبية), ovvero un senso di solidarietà sociale di appartenenza di un clan/tribù di beduini con gli altri clan/tribù, per la realizzazione di un superiore scopo comune e, al contempo, indicante i legami di sangue, per così dire, endogeni.

In base a questo senso di coesione sociale e di muruwwa (مروءة), ovvero di quelle qualità fisiche che rendono un uomo virile, i beduini si davano alle razzie per esigenze primarie, ed erano di credo politeista. Appare, quindi, singolare, la presenza al loro interno anche di poeti, dediti alla lode delle imprese del clan ed al racconto dell'amore verso le donne e nei confronti della vita del deserto, continua fonte di ispirazione.

Quello che si deve sottolineare è la costante necessità per la popolazione islamica di avere una guida: dal Califfo all'Imam, autorità religiosa e politica, che letteralmente sta davanti e guida la Umma, fino all'odierna figura dell'Imam Predicatore dell'odio. È

Molti sarebbero gli aspetti affascinanti di cui trattare prima di giungere al cuore della questione. Basti pensare alla dottrina dell'Imam nascosto, alla Mihna (simile alla nota inquisizione), all'architettura simbolica delle Moschee e della Kaaba, o, ancora all'analogia tra il cammino di asceti spirituale islamico e il labirinto di Chartres, fino a giungere ai Cinque Pilastri,⁶⁷ ovvero: la testimonianza di fede, le preghiere rituali, l'elemosina, il digiuno durante il mese di Ramadan e il pellegrinaggio a la Mecca.

Ma, ora, il discorso giunge al *punctum dolens*.

Il sesto pilastro proclamato dal Wabbismo, corrente derivata dall'hanbalismo, è il *Jihad* contro gli infedeli che, come tali, sono da colpire senza pietà. Lo scopo originario, quindi, del Califfo del Dār al-Islām (الإسلام دار o Casa dell'Islam, o Dar es-Salaam, casa di pace, o Dar al-Tawhid, casa del monoteismo) – indicante quel territorio che è sottoposto alla legge islamica, in cui risiede e liberamente professa il proprio credo la Umma (in limiti fissati possono convivere anche le altre religioni del Libro) ed entro i cui confini la guerra è vietata – pare trasmutato nel Dar al-Harb (دار الحرب) o casa della guerra.⁶⁸

⁶⁷ Le analogie con la religione cristiana (come detto il Corano è l'ultimo testo sacro rivelato, in cui si richiudono e racchiudono tutte le confessioni precedenti) sono numerose e affascinanti. Una di queste riguarda, similmente ai cinque Pilastri, l'esistenza dei cinque Precetti generali della Chiesa.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cinque_precetti_generali_della_Chiesa: «Formulazione attuale. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 i precetti della Chiesa sono così formulati: “Parteciperai alla Messa la domenica e le altre feste comandate” stabilisce la frequenza minima alla celebrazione eucaristica. Le feste di precetto infrasettimanali stabilite per la Chiesa universale sono dieci, ma le Conferenze episcopali possono variarne il numero, cosicché risultano diverse da luogo a luogo. “Confesserai tutti i tuoi peccati almeno una volta all'anno” stabilisce la frequenza minima al sacramento della Penitenza. “Riceverai umilmente il tuo Creatore almeno a Pasqua” stabilisce che ogni fedele debba comunicarsi a Pasqua. Nelle altre domeniche e feste di precetto in cui si deve partecipare alla Messa secondo il primo precetto, non è obbligatorio comunicarsi. Prima di comunicarsi il fedele deve aver ricevuto l'assoluzione sacramentale per i suoi peccati. “Santificherai le feste che ti sono comandate”» prevede un obbligo più ampio, ma anche meno definito, rispetto al primo precetto, nel quale rientra soprattutto l'astensione dal lavoro nei giorni festivi. Ripete il terzo comandamento. “Osserverai il digiuno prescritto e parimenti l'astinenza” stabilisce l'obbligatorietà di osservare il digiuno ecclesiastico e l'astinenza dalle carni nei giorni prescritti dalla Chiesa.

Formulazione tradizionale. Secondo la formulazione tradizionale i cinque precetti generali della Chiesa sono: “Udir la Messa la domenica e le altre feste comandate”. Analogo al primo precetto attuale, che però riporta il verbo partecipare in ossequio al principio dell'*actuosa participatio* introdotto da papa Pio XII. “Non mangiar carne il venerdì e negli altri giorni proibiti, e digiunare nei giorni prescritti”. Analogo al quinto precetto attuale. Fra gli “altri giorni proibiti” questo precetto comprende le viglie di festa e le Quattro Tempora. “Confessarsi almeno una volta all'anno, e comunicarsi almeno a Pasqua”. Questo precetto riunisce il secondo e il terzo precetto secondo la formulazione del 1992, mettendone in luce la correlazione. “Sovvenire alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi e le usanze”. Corrisponde all'attuale obbligo che segue i cinque precetti. “Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti”. Riguarda il divieto di celebrare il matrimonio in forma solenne nei tempi di penitenza. È stato escluso dalla formulazione attuale». Da sottolineare la somiglianza numerica tra i precetti descritti, la rigorosa semplicità in cui sono dettati, l'analogia del digiuno accorpata alla proibizione di alcuni alimenti in determinati periodi dell'anno e la volontà di ambedue di portare il credente all'obbedienza, anche tramite sacrifici, per avvicinarsi a Dio con spirito puro.

⁶⁸ Siffatta divisione del territorio è frutto della sola giurisprudenza islamica e non delle altre fonti.

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Divisions_of_the_world_in_Islam&prev=search: “Altre percezioni ideologiche e relazioni internazionali.

Dar al-Hudna

Dar al Hudna (in arabo: الهدنة دار “casa di calma”): La terra dei non credenti attualmente in una tregua, che è una tregua tra le guerre. Una tregua è acquistata da tributi o un accordo. Se entrambi i harbis rompono le condizioni per la tregua, o dopo dieci anni (che mai viene prima), le ostilità sono riprese. Inoltre, solo i trattati che sono conformi alle prescrizioni islamici sono validi; se non sono soddisfatte queste condizioni, il trattato è inutile.

Dar al-'Ahd, Dar al-Sulh

Dar al-'Ahd (arabo: العهد دار “casa di tregua”) o Dar al- Sulh (in arabo: الصلح دار “casa di conciliazione / trattato”) sono i termini utilizzati per i territori che hanno un trattato di non aggressione o la pace con i musulmani. Questi termini sono stati conati per riferirsi al rapporto Ottomano con gli stati cristiani tributari.

Oggi, il termine si riferisce a quei governi non-musulmani che hanno di armistizio o pace accordi con i governi

Si parla, in particolare, in riferimento al *jihad* minore o qatala che, a differenza del maggiore (lotta contro gli impulsi dell'uomo più bassi e malvagi in un percorso di autopurificazione), indica la guerra difensiva contro gli infedeli, mirante, altresì, al recupero di coloro che hanno abbandonato la propria fede.

Colti ed abili oratori si rivolgono ad un pubblico digiuno di cultura, la cui rabbia si nutre di ignoranza e di sete di vendetta; i Predicatori dell'odio inneggiano ad una lotta contro l'occidente miscredente, infedele e covo di peccati. Una guerra bieca, distruttiva e in totale spregio dei loro stessi assunti, quale, tra tutti, l'obbligo di non uccidere un altro credente musulmano, basandosi, forse, sulla teoria dell'abrogante e dell'abrogato; ma, molto probabilmente, così non è. Perché una lettura del Corano, critica ed oggettiva, non può che confermare tale assunto.

Le parole del generale S.K. Malik⁶⁹ possono essere utilizzate come parametro di lettura, ovvero: «scagliare il terrore nel cuore dei nemici non è soltanto un mezzo, ma è il fine. Quando si sia ottenuta la condizione di aver riempito di terrore il cuore dei nemici, praticamente non c'è quasi più nulla da ottenere. È il punto in cui il mezzo e il fine si incontrano e si fondono. Il terrore non è il mezzo per imporre decisioni sul nemico; è la decisione che vogliamo imporre su di lui». Così il generale S.K. Malik interpreta i contenuti del Corano, che, nella sua ottica, diventa un codice divino di regole belliche, uno stile ed una filosofia di vita da imporre al proprio esercito di mujaheddin.

Ma esiste una regola fondamentale, ovvero: di una cosa si può dire che è e che non è, e il suo corollario sarà la fine del percorso intrapreso, che, in questa sede, vuole essere un primo approccio alla spinosa questione.

Un lampo di luce sul testo sacro, renderà subito chiara la conclusione.

Le prime Sure (così si chiamano i capitoli), le più lunghe, da 1 a 31 sembrano avere riferimenti violenti laddove a più riprese parlano del castigo divino nella Geenna che punirà i miscredenti, quasi in una sorta di contrappasso, e dei privilegi del Paradiso che, al contrario, spettano a coloro che difendono la fede, ai martiri e alle loro famiglie, in una guerra in cui, in aiuto dei combattenti, saranno inviate schiere angeliche in rinforzo. Interessante notare che vengono anche descritte tecniche di guerra e la c.d. preghiera della paura. Parimenti si può affermare delle altre, in totale 114.

Ma le due Sure che, secondo alcuni studiosi, possono essere considerate le più sanguinarie e oggetto di proclami e di insegnamento, fin da bambini, negli appositi campi e/o luoghi di culto

musulmani. Lo stato attuale del paese non musulmano in questione può variare da uguaglianza riconosciuta agli stati tributari.

Dar al-Amn

Dar al-Amn (arabo: الأمن دار "casa di sicurezza") si riferisce allo stato dei musulmani sia in Occidente o altre società non musulmane. Il termine dar al-Amn può essere utilizzato in combinazione con, o in opposizione, i termini più anziani dar al-Islam e dar al-harb, da cui deriva (vedi anche "Dar al-Dawa"). Questa regione di solito si riferisce a paesi in cui i musulmani hanno il diritto di praticare la loro religione. Molti paesi con minoranze musulmane sono stati dichiarati come Dar al-Amn in diversi punti nel tempo.

Dar al-Dawa

Dar al-Dawa (arabo: الدعوة دار "casa di invito") si riferisce ad una regione in cui è stata recentemente introdotta la religione dell'Islam. Dal momento che la popolazione non era stata esposta all'Islam prima, non possono rientrare nella definizione tradizionale di dar al-Harb. D'altra parte, come la regione non è ancora musulmana, non può essere dar al-Islam. L'uso più frequente del termine dar al-Dawa è in materia di Arabia, prima e durante la vita di Maometto comunemente indicato come Jahiliyyah, epoca di ignoranza della guida divina. Più di recente, il termine dar al-Dawa è stato proposto da occidentali filosofi musulmani per lo stato dei musulmani in Occidente - o, più probabile e logico, per i paesi occidentali in cui questi vivono. Il termine dar al-Dawa può essere utilizzato in combinazione con, o in opposizione, i termini più anziani Dar al-Islam e dar al-harb, da cui deriva, o semplicemente essere visto come un altro sub-categoria di dar al-harb (vedi anche "Dar al-Amn").

⁶⁹ «Fondamentale per la propaganda ideologica della guerra santa è, infatti, anche la pubblicazione del generale pakistano S.K. Malik recante il significativo titolo *La concezione coranica della guerra*. L'autore, unitamente all'apporto dell'ex ambasciatore pakistano K. Brohi, descrive compiutamente la strategia della guerra globale: il jihad va combattuto secondo il c.d. metodo di Maometto da tutti i musulmani, che diventano soldati professionisti solo grazie al connubio armi e religione. Il riferimento e l'appello è: "al 'nobile jihad', una dottrina del jihad post-classica sviluppata dall'ordine mistico sufi e da altri dotti sciiti». Da <http://www.fondazionecdf.it/var/upload/file/210-01.pdf>

improvvisati (come nei *garages*), sono la 9 e la 61, intitolate *Il pentimento*, unica Sura senza la consueta invocazione d'apertura: «Nel nome di Dio, il Clemente, il Compassionevole», e *Ranghi serrati*.

Sicuramente quanto si può leggere è di forte impatto, ma il messaggio del Corano non si identifica in queste due sole Sure. I versetti possono essere artatamente utilizzati nell'attività di proselitismo ed indottrinamento dei mujaheddin, ma si tratta di una forzatura estrema del senso del testo sacro ed anche della cultura, della storia e della religione islamica.

Ecco che, allora, si perviene ad una logica conclusione, che così si può descrivere.

Alla domanda che, curiosamente, assume quasi sempre la medesima forma: «Ma cosa c'è scritto nel Corano che spinge i musulmani a tanto odio e distruzione?». La risposta è: «nulla». Nel Corano non si legge nulla e nella storia nulla che può, anche se pur lontanamente, giustificare i recenti avvenimenti. Non i versetti del testo sacro che sono solo apparentemente violenti, perché circondati da altrettanti, se non in misura maggiore, versetti di pace, fratellanza e perdono; non ci sono neppure giustificazioni legate all'iconoclastia del credo islamico, alla base delle distruzioni, ad esempio, dei templi di Palmira, del Museo del Bardo, o del rituale della decapitazione; non da ultimo mancano motivazioni islamiche da intendersi in senso strettamente religioso, se non solo di mera matrice islamica. La religione, infatti, e, più in generale, la preziosa cultura millenaria islamica è assunta a mero pretesto per giustificare ciò che di più oscuro, buio e meschino solo l'uomo moralmente cieco è capace di fare.

Questo, in estrema sintesi, lasciando ampi orizzonti di possibili scenari di studio ed approfondimento, quali, oltre ai citati, l'aspetto semantico, giuridico, sociale e territoriale, interculturale e religioso.

3) Considerazioni finali

È il momento di esprimere una riflessione e un pensiero, quasi un necessario dovere e, probabilmente, una trasgressione alle regole ed ai criteri di redazione di un articolo.

Sono in treno, di ritorno da un convegno tenutosi in un posto ricco di cultura, di monumenti e di calma. Una piccola località estremamente rilassante, un paese quasi fuori dal tempo. Qui esperti nazionali ed internazionali hanno esposto, parlato e dibattuto su un importante argomento che toccava anche la materia del terrorismo, in sé considerata. Tutto era bello, tutti prendevano contatti con altri professionisti e così via, come di solito avviene in queste importanti riunioni. E importanti lo sono davvero su un piano scientifico e di intese.

I maxi schermi proiettavano immagini inerenti i temi trattati e i diversi notiziari.

Ora sto leggendo un libro e sono arrivata a pagina 16. Faccio la famosa "orecchia" sulla pagina per segnlarla e sprofondo in una sensazione di realtà, come se fino a ieri, fino a pagina 15, ne fossi stata avulsa. Il saggio del giornalista Domenico Quirico, intitolato *Il Grande Califato*, mi ha portato con sé, nella sua prigionia tra gli jihadisti, quasi ad assaporare la realtà. E mi sono accorta di quanto poco essa si veda, di quanto spesso si parli, senza colpa di nessuno, a livello teorico di una realtà, perché tale è, del terrorismo di matrice islamica, di cui, molto probabilmente, ancora poco è possibile sapere, soprattutto rispetto a chi l'ha vissuto: «il subbuglio è troppo universale. Ogni congettura è ormai impossibile. Non c'è da sperare soccorso dai nostri luoghi comuni ordinari. Non avendo osservato nel fondamentalismo islamico che l'esteriorità e il transitorio, non comprendiamo assolutamente nulla dei gesti nuovi e di sovraumana parvenza che non trovano l'analogo in alcun passato prossimo e che sembrano già appartenere a qualche indiscernibile futuro».⁷⁰

Ecco che allora ripenso alle vittime, alle persone e ai monumenti,⁷¹ anche del passato, e a loro rivolgo un pensiero, oggi, ancora più reale, denso e triste:

⁷⁰ Quirico, 2015, p. 48.

⁷¹ «Mohamed ricorda l'ultimo desiderio del padre: "Chiese di entrare nel museo (di Palmira, sito archeologico in gran parte distrutto) per l'ultima volta. Voleva respirare l'aria che aveva respirato per 40 anni. Lo fecero entrare a piedi scalzi" [poche righe sopra] Gli hanno detto di inginocchiarsi, ma lui si è rifiutato. Poi gli hanno tagliato l'arteria del collo e lo hanno appeso per i piedi lasciando che si dissanguasse a morte», in *La Repubblica*, 7-04-2016, p. 19.

-... ;

- 22.03.2016, metropolitana di Bruxelles, stazioni di Maelbeek e Schuman: «alcuni sopravvissuti sui binari, al buio, per cercare di mettersi in salvo, senza sapere dove andare». Oggi è un susseguirsi di notizie sul terribile attacco terroristico kamikaze dell'Isis rivendicato dall'Isis avvenuto a Bruxelles, anche nell'aeroporto, il Cuore dell'Europa, che continua comunque a battere, all'unisono, con tutto il mondo. È difficile scrivere senza avere un nodo alla gola, strozzato da un dolore profondo per le vittime tutte e i familiari, a cui va un pensiero sincero di vicinanza e cordoglio;
- 27.03.2016, Pasqua, attentato talebano in Pakistan nel parco di Gulshan-e-Iqbal;
- 08.04.2016, attentato in Sinai rivendicato dall'Isis;
- 15.04.2015, anniversario del sequestro di 219 ragazze studentesse della scuola di Chibook in Nigeria dai talebani d'Africa;
- 19.04.2016, attentato in Afghanistan, a Kabul, dei talebani;
- 23.04.2016, kamikaze di Hamas si fa esplodere a Gerusalemme contro un autobus;

Riferimenti bibliografici

BAUCCIO L., *L'accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici*, Milano, Giuffrè, 2005.

S. BETTI, *Le armi del diritto contro il terrorismo, Un esperto Onu fra diplomazia, codici e assistenza legale*, Franco Angeli, Milano, 2008.

BONINI C., *Guantanamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore*, Torino, Einaudi, 2004.

CAMPANINI M., *Il Corano e la sua interpretazione*, Bari, Laterza, 2014.

DAMBRUOSO S., *Milano-Bagdad, Diario di un magistrato in prima linea nella lotta al terrorismo islamico in Italia*, Milano, Mondadori, 2004.

DAMBRUOSO S. e SPAGNOLO V.R., *Un istante prima. Come è cambiato il terrorismo fondamentalista in Europa dieci anni dopo l'11 settembre*, Milano, Mondadori, 2011.

DEL GIUDICE F., *Manuale di Diritto Ecclesiastico. Chiese, culti e religioni nell'ordinamento italiano*, Napoli, Simone, 2014.

Dizionario Comparato delle Religioni Monoteistiche. Ebraismo, Cristianesimo-Islam, Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme S.p.a., 1991.

GUOLO R., *Il volto del nemico: i fondamentalismi e le religioni*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2006.

Il Corano, Milano, Mondadori, 2010.

MARCHETTO A. e TRABUCCO D., *La libertà religiosa tra Stato e Chiesa*, Chieti, Solfanelli Editore, 2014.

MARINUCCI G. e DOLCINI G., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 2009.

MONZANI M., *Il sopralluogo psico-criminologico*, Collana di psicologia giuridica e criminale diretta da G. Gullotta, Milano, Giuffrè, 2013.

Noi e l'Islam, Le grandi Opere del Corriere della Sera, Milano, R.C.S., 2015.

PACE E. e GUOLO R., *I fondamentalismi*, Bari, Laterza, 1998.

PETTINICCHI M.C., *Elementi di Criminologia*, Gorgonzola (MI), Viator, 2011.

Rassegna Italiana di Criminologia, XXVIII Congresso Nazionale Bad or Mad, Lecce, Pensa Multimedia, Lecce, 09/2014.

PONTI G. e BETSOS I.M., *Compendio di Criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008.

QUIRICO D., *Il Grande Califfato*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2015.

La Repubblica, 7-04-2016.

SFEIR A., *Breve storia dell'Islam a uso di tutti*, Padova, Edizioni Messaggero di Sant'Antonio, 2012.

SILVERSTEIN A.J., *Breve storia dell'Islam*, Roma, Carocci, 2013.

Sitografia

<http://www.frasicelebri.it/frase/francesco>

http://www.huffingtonpost.it/2015/03/25/isis-leoncini-del-califfato_n_6938774.html

[http://www.treccani.it/vocabolario:](http://www.treccani.it/vocabolario)

<http://www.unipd.it/ilbo/bambini-che-non-conoscono-pace>

http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/edizione_servizio/doppio-attentato-a-bruxelles_604019.html

<https://it.wikipedia.org/wiki/Maometto>

<http://www.ilpost.it/2015/11/15/attentati-parigi-isis-daesh/>

http://it.wikipedia.org/wiki/Cinque_precetti_generali_della_Chiesa

http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Divisions_of_the_world_in_Islam&prev=search: “Altre percezioni ideologiche e relazioni internazionali.

<http://www.fondazionecdf.it/var/upload/file/210-01.pdf>

Autori di questo numero

LUCA AZZANO CANTARUTTI: Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste, è un politico italiano. È l'autore della Risoluzione 44 (primo firmatario il Consigliere Foggiato), che avvia l'iter per il referendum per l'indipendenza del Veneto, approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 28 novembre 2012 e del progetto di legge regionale del Veneto n.342.

SABRINA CAMERA: Laureata nell'anno 2004 presso l'Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” in Giurisprudenza Indirizzo Europeo. Nel 2008 in Roma ha conseguito un Master in Scienze Internazionali Criminologiche Forensi presso l'Università La Sapienza. Ha maturato esperienze presso studi legali in penale, civile e diritto comunitario; ha svolto attività presso Associazioni di categoria; da anni è Docente nei Corsi di formazione ed aggiornamento professionale presso le scuole di Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale.

LAURA BACCARO: Psicologa, criminologa, saggista, mediatore familiare e mediatore civile professionista. Esperta in Scienze Criminologiche e Metodologie Investigative. Perfezionamento in Bioetica, Devianza e politiche di sicurezza sociale, Psicopatologia Forense, Master in Psicologia Giuridica, Psicologia dell'emergenza, Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Computerizzata, Alta Formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Professore a contratto Facoltà di Medicina, Università di Padova. Professore a contratto Università degli Studi internazionali (UNINT), Roma, Professore Campus Universitario Ciels, Presidente Associazione Psicologo di strada e responsabile Sportello anti Stalking di Padova.

VALENTINA THUERNAU: Laureata in Scienze della Mediazione Linguistica applicata alla Sicurezza e Difesa Sociale all'Università CIELS di Padova, sta conseguendo un Master in Criminologia, Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense presso l'Università IUSVE di Mestre. Nell'estate del 2014 ha lavorato presso il Bundeskriminalamt di Wiesbaden (Polizia Federale – Germania); collaborazione che ha prodotto un'analisi relativa allo spionaggio industriale dal titolo: “Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung – eine Analyse des aktuellen Forschungsstandes; Kurzversion”.

SARAH BREGANTE: Laurea in diritto penale commerciale presso Università di Bologna, Alma Mater Studiorum in diritto penale commerciale. Conseguito il titolo di mediatore civile e penale. Titolo in Alta Formazione in Scienze Criminologiche ed Investigative, presso il Campus Universitario CIELS di Padova, conseguito il titolo di criminologa, con elaborato finale in materia di Terrorismo internazionale: “Il fondamento coranico nel terrorismo di matrice islamica”, con il Prof. On.le Stefano Dambruoso.

In fase di conclusione del Master en Abogacia presso l'Università Francisco de Vitoria di Madrid.